Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma** — Venerdì, 13 giugno — **Numero 137**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

***Il numero** 549 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto**:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute la legge 19 febbraio 1903, n. 45, e il Nostro decreto 21 ottobre 1903, n. 431, che approva il testo unico per la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari; la legge 8 luglio 1904, n. 407, portante provvedimenti per la scuola e i maestri elementari; la legge 4 giugno 1911, n. 487, con particolare riguardo ai titoli III e IV di essa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto, concernente lo stato giuridico dei maestri delle scuole elementari, amministrate dai Consigli scolastici, e firmato, d'ordine Nostro, dal detto ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
concernente lo stato giuridico dei maestri delle scuole elementari amministrate dai Consigli scolastici.

CAPO I.

Concorsi

Art. 1.

La notificazione delle vacanze di posti d'insegnanti, per qualunque cause avvenute, non appena si verifichino, è fatta dai vice ispettori, per mezzo del R. ispettore, al R. provveditore agli studi.

Art. 2.

Il concorso è bandito dal Consiglio scolastico, nella sua sessione ordinaria, una sola volta all'anno per posti di ultima classe di scuole rurali e di obbligatorie non classificate, tenendo distinti i posti delle classi maschili da quelli delle classi femminili e da quelli delle classi miste.

Ai posti di scuole facoltative il Consiglio scolastico provvede con concorso a parte da svolgersi in base alle medesime disposizioni stabilite dal presente regolamento pei concorsi a scuole obbligatorie.

Il numero dei posti da mettersi a concorso, in conformità dell'art. 45 della legge 4 giugno 1911, n. 487, non può eccedere la somma di quelli che effettivamente vacano alla data del bando e di quelli che si renderanno presumibilmente vacanti in tutte le scuole, desumendo la previsione dalle vacanze verificatesi dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 3.

Hanno diritto di concorrere tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, senza restrizioni o limiti di età non contemplati dalla legge.

Art. 4.

Ai concorsi per le scuole maschili sono ammessi i maestri e, alle condizioni e per gli effetti previsti dall'art. 31 del presente regolamento, anche le maestre; ai concorsi per le scuole femminili e miste sono ammesse soltanto le maestre.

Quando le candidate intendono concorrere contemporaneamente ai posti di scuole di diversa qualità, possono fare una sola domanda, nella quale tale intenzione deve essere espressa.

Art. 5.

I maestri che intendono prender parte ai conconrsi a posti vacanti in altre Provincie o in Comuni che, appartenenti alla medesima Provincia, conservano l'Amministrazione delle loro scuole, debbono, entro il mese di giugno, informarne per iscritto l'ufficio scolastico provinciale. In caso diverso, si applica loro il disposto del 2° comma dell'art. 18 del testo unico approvato con R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431, salva l'autorizzazione del Consiglio scolastico che avrebbe dovuto essere informato.

Coloro che hanno fatta la dichiarazione, ottenendo una nuova nomina, devono entro dieci giorni dalla partecipazione, rinunziare o all'ufficio da essi occupato o alla nuova nomina. In mancanza, saranno dichiarati dimissionari dall'ufficio che occupano.

Art. 6.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che furono dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, finchè non sia dimostrato con regolare certificato medico che quella causa sia venuta a cessare, nè coloro che, licenziati per ragioni disciplinari, furono esclusi dai concorsi per un periodo determinato di tempo o per sempre, a norma dell'art. 17 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 7.

L'avviso di concorso è affisso nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale e in quello di ciascun Comune della Provincia, ed è trasmesso per l'affissione a tutti gli altri uffici scolastici provinciali del Regno.

Art. 8.

Il termine per la presentazione delle domande e dei titoli scade il 31 luglio.

Art. 9.

Negli avvisi di concorso saranno riportate integralmente le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 13 delle presenti norme.

Art. 10.

I documenti che i concorrenti devono presentare, a corredo della domanda in carta bollata da centesimi 60, sono i seguenti:

a) il titolo legale di abilitazione all'insegnamento;

b) il certificato d'idoneità all'insegnamento della ginnastica, se il titolo di abilitazione è di data anteriore al 1879;

c) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

d) il certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante, o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) il certificato di moralità, debitamente legalizzato, relativo a un periodo di tempo superiore all' ultimo biennio, e rilasciato nelle forme e nei modi prescritti dall'art. 2 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431;

f) il certificato penale.

I concorrenti possono, inoltre, presentare tutti gli altri documenti, che ritengano opportuni.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando.

Nella domanda i concorrenti devono chiaramente indicare il proprio recapito.

Art. 11.

I documenti possono essere presentati in originale o in copia debitamente autenticata. Le copie autentiche, che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali, devono essere redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

Chi vuol prender parte simultaneamente ai concorsi banditi dal Consiglio scolastico e dai Comuni della Provincia che conservano l'amministrazione della scuola ovvero a concorsi banditi in diverse Provincie, deve presentare una domanda per ciascuna Provincia e per ciascuno dei detti Comuni in cui concorre, unendo ad una di esse i documenti originali o le copie autentiche, e a ciascuna delle altre un elenco redatto in carta bollata da cent. 60, conforme al modello *A*) allegato al presente regolamento, da rilasciarsi dal provveditore agli studi o dal sindaco del Comune (col visto del provveditore) presso cui sono stati depositati i documenti originali o le copie autentiche.

Art. 13.

Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano dopo la scadenza del termine fissato dall'avviso di concorso e quelle non corredate di tutti i documenti di rito.

Quando qualche documento, le copie autentiche o l'elenco che accompagnano le domande non siano in tutto o in parte redatti in conformità delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, il provveditore agli studi ne avverte l'interessato, prefiggendogli il termine di 15 giorni per regolarizzare la documentazione.

Art. 14.

L'esclusione dal concorso, pronunziata per qualsiasi causa dalla Commissione giudicatrice, deve essere comunicata immediatamente all'interessato, indicandone le ragioni.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice è nominata dalla Deputazione scolastica non più tardi del 15 luglio. Essa è composta di cinque membri, compreso il presidente, designato nell'atto di nomina della Commissione.

Art. 16.

A far parte della Commissione giudicatrice nei concorsi ai posti d'insegnante sono reputate persone idonee, ai termini dell'art. 6, comma 4°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, tutti coloro che,

legalmente abilitati, sieno maestri titolari di classe con nomina stabile da almeno 5 anni nelle scuole elementari pubbliche o annesse a Istituti governativi, i direttori e i professori di materie letterarie o scientifiche delle scuole normali governative.

Sono esclusi, in ogni caso, i componenti dei Consigli scolastici e della sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore.

Art. 17.

Non possono far parte di una stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado civile, nè coloro che siano legati con lo stesso vincolo di parentela o di affinità con uno dei concorrenti.

In caso d'incompatibilità o di rinuncia di qualcuno dei commissari, la Deputazione scolastica provvede immediatamente alla sostituzione.

Art. 18.

Ai membri della Commissione giudicatrice è dovuto un compenso, da stabilirsi dalla Deputazione scolastica, in ragione di una quota fissa per ogni candidato sia ai concorsi per l'assunzione in servizio sia a quelli per le promozioni, di cui all'art. 48 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e all'art. 52 del presente regolamento.

Ai commissari scelti fuori del Comune capoluogo della Provincia è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio. Se appartengono all'Amministsazione dello Stato, è loro dovuto il rimborso del prezzo del biglietto di prima classe sulle ferrovie e sui piroscafi, alla tariffa ridotta secondo le norme vigenti, aumentato di un decimo; se sono estranei all'Amministrazione dello Stato, è loro dovuto il rimborso del prezzo del biglietto di prima classe sulle ferrovie e sui piroscafi, alla tariffa ordinaria. Per ogni chilometro sulle strade carreggiabili, prendendo per base la via più breve tra il luogo di partenza e quello di arrivo, è corrisposta una indennità di centesimi venticinque.

Art. 19.

I processi verbali delle sedute della Commissione sono redatti in duplice esemplare dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario, e firmati da tutti i commissari. Il segretario può essere coadiuvato da persona scelta dalla Commissione e all'uopo autorizzata dal provveditore.

Dai verbali devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti e delle norme di valutazione del merito assoluto e comparativo dei candidati stabilite negli articoli seguenti, i criteri seguiti, i voti ottenuti da ciascun concorrente nei singoli titoli e complessivamente in conformità della tabella annessa al presente regolamento e, infine, gli elenchi degli eleggibili in ordine di merito coi punti a ciascuno attribuiti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si riferiscano i motivi del suo voto e le sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

La Commissione compila quattro graduatorie: una dei maestri e una delle maestre eleggibili ai posti di scuola maschile; una delle maestre eleggibili ai posti di scuola femminile; e una quarta, infine, delle maestre eleggibili ai posti di scuola mista.

Formate le graduatorie, la Commissione designa per ciascuna di esse fra gli altri concorrenti, e sempre per ordine di merito, un numero di eleggibili eguale a quello dei concorrenti, che si trovano ripetuti in altre graduatorie.

Art. 20.

Quando due o più candidati ottengano lo stesso numero di punti, la Commissione deve determinare, dichiarandone i motivi, il posto che a ciascuno di essi spetta nella graduatoria, non ammettendosi la collocazione di più candidati nell'identico grado. La precedenza è determinata dall'anzianità di servizio; subordinatamente, dal voto complessivo del titolo di abilitazione e, infine, dall'età.

Art. 21.

I titoli, che, a norma dell'art. 46 della legge 4 giugno 1911, n. 487, devono essere soggetti a valutazione nei concorsi a posti d'insegnante nelle scuole elementari, sono:

a) i titoli di legale abilitazione all'insegnamento;
b) i titoli relativi alla carriera;
c) i titoli di coltura.

Art. 22.

I titoli, di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, sono la patente di maestro elementare e il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

Quando al concorso siano presentati più titoli di abilitazione, è soggetto a valutazione soltanto quello al quale secondo la tabella (alleg. *B*) annessa al presente regolamento, va attribuito il numero maggiore di punti; agli altri non si assegna alcun punto.

Per la valutazione della patente o del diploma, si riduce in decimi il voto complessivo risultante dalla somma dei punti riportati negli esami, computando il voto dell'attitudine didattica, se vi è indicato, come se fosse assegnato ad una materia. Se sia indicato anche il voto ottenenuto nella lezione pratica, il voto sull'attitudine didattica è determinato dalla media di quello assegnato ad essa o quello assegnato alla lezione pratica.

Stabilito così in decimi il valore della patente o del diploma, si assegna al titolo il punto che corrisponde a tale valore fra il minimo e il massimo determinati dalla tabella, in guisa che il minimo (30 e 40 della tabella) corrisponda alla semplice sufficienza del titolo (6), il massimo (35 e 60 della tabella) al valore massimo di esso (10) e a ciascuno dei punti intermedi del titolo stesso (7, 8 e 9) corrisponda rispettivamente un aumento di punti 1,25 o di 5.

Il certificato d'idoneità all'insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari, se il titolo di abilitazione è di data anteriore al 1879, integra il titolo medesimo, ma non ha speciale valutazione.

Art. 23.

I titoli, di cui alla lettera *b*) dell'art. 21, riguardano il servizio prestato.

Art. 24.

È soggetto a valutazione il servizio prestato come titolare, con nomina provvisoria o definitiva, nelle scuole elementari pubbliche, amministrate dal Consiglio scolastico o tenute dallo Stato, dalla Provincia, dal Comune, o nelle scuole a sgravio degli obblighi comunali, mantenute da enti morali.

La valutazione riguarda così la durata come la qualità del servizio.

Per quanto concerne la durata, deve essere valutato il solo periodo da uno a dieci anni di servizio, che dovrà essere in ogni caso attestato dal R. provveditore agli studi.

A speciale valutazione è soggetta la durata del servizio prestato in scuole rurali, purchè il servizio stesso sia qualificato almeno come buono.

Sono pure soggetti a valutazione, rispetto alla durata e per il solo ultimo quinquennio, il servizio prestato come supplente nelle accennate scuole elementari pubbliche e il servizio prestato presso istituzioni sussidiarie della scuola, ordinate a norma degli articoli 71 e 72 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e in asili infantili e giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da enti morali. Nel caso di contemporaneità dei servizi in istituzioni sussidiarie e in asili e giardini d'infanzia si computa quello cui, a norma della tabella, spetti una valutazione complessiva maggiore.

Per quanto concerne la qualità, deve essere valutato il solo ultimo quadriennio di servizio, che risulti buono, lodevole o lodevolissimo; al servizio qualificato sufficiente non si assegna alcun punto.

La qualità del servizio è attestata dal certificato rilasciato del R. provveditore, il quale desume il suo giudizio dai verbali delle

ispezioni e lo esprime con le parole: insufficiente, sufficiente, buono, lodevole, lodevolissimo, per ciascun anno del quadrienno.

Il servizio prestato nelle pubbliche scuole elementari, anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, è valutato anch'esso esclusivamente dal R. provveditore agli studi sulle risultanze dei verbali di visita dei RR. ispettori scolastici e, quando i verbali manchino, sulle informazioni dei direttori didattici locali in conformità delle qualifiche indicate dal presente articolo.

I certificati di servizio debbono dagl'interessati esser richiesti al R. provveditore agli studi non oltre il 15 luglio ed esser presentati al concorso insieme con tutti gli altri documenti nei termini di legge.

Art. 25.

I titoli di cultura, di cui alla lettera *c*) dell'art. 21, sono:

a) il titolo di abilitazione alla direzione didattica, conseguito per titoli ed esami;

b) il diploma del corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali;

c) i diplomi di licenza di scuole medie, classiche o tecniche, di secondo grado;

d) i diplomi di laurea;

e) i diplomi di abilitazione all'insegnamento di materie letterarie e scientifiche nelle scuole medie;

f) i diplomi degl'Istituti superiori di magistero femminile;

g) i diplomi di abilitazione agl'insegnamenti speciali nelle scuole medie (calligrafia, disegno, educazione fisica, canto, lavoro manuale, agraria);

h) i diplomi di maestra di giardino d'infanzia;

i) i diplomi di maestri di sordomuti, rilasciati dalle Regie scuole di Milano e di Napoli;

l) i certificati di esame delle materie obbligatorie biennali o annuali del corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali;

m) i concorsi vinti per esame o per titoli ed esame:

1° a posti di maestro elementare;

2° a posti di direttore didattico e di vice ispettore governativo

3° a posti di professore di pedagogia nelle scuole normali Regie o pareggiate o nei corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati;

4° a posti di R. ispettore scolastico.

n) le pubblicazioni.

Art. 26.

I diplomi di licenza di cui alla lettera *c*) del precedente art. 25 non sono soggetti a valutazione, quando siano presentati i corrispondenti diplomi di studi superiori.

Gli stessi diplomi di licenza sono valutati in misura minore e fissa, quando siano serviti a far conseguire, mediante esami d'integrazione, la licenza normale.

Quando si presentino più diplomi di licenza da scuole medie, classiche o tecniche, di secondo grado, è valutato il migliore tra essi e a ciascuno degli altri è assegnato un quarto dei punti che spetterebbero al titolo per sè stesso. Analogamente si procede per le lauree e per gli altri diplomi di studi superiori.

Quando più diplomi conseguiti nelle Università o Istituti superiori universitari attestano studi nello stesso complesso di discipline, si valuta soltanto il più comprensivo.

A favore di chi abbia vinto più concorsi per esame, o per titoli e per esame, a posti di maestro si valuta unicamente il risultato del concorso nel quale abbia conseguito una votazione migliore. Analogamente si procede nei riguardi di chi abbia vinto più concorsi a posti di direttore didattico o di vice ispettore governativo o di R. ispettore o di professore di pedagogia.

Art. 27.

Nella formazione delle graduatorie per le Provincie, che comprendono i Comuni, nei quali, ai termini dell' art. 89 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è obbligatorio l'insegnamento della lingua francese, le Commissioni giudicatrici, oltre a valutare secondo i criteri prescritti i titoli indicati nella tabella annessa al presente regolamento, assegnano un voto a parte, fino al massimo di 10, a quei candidati che abbiano presentato al concorso titoli atti a comprovare la loro conoscenza teorica e pratica di tale lingua e la loro capacità didattica nell'insegnamento di essa.

Art. 28.

Le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti.

I titoli soggetti a valutazione sono esclusivamente quelli indicati dalla tabella (alleg. *B*) annessa al presente regolamento con la quale, ai sensi dell'art. 46 della legge 4 giugno 1911, n. 487, si fissano i massimi e i minimi di punti da assegnarsi ai titoli stessi.

Nell'assegnazione dei punti non si può superare il massimo stabilito per ciascuna delle categorie di titoli comprese nella detta tabella: raggiunto tale massimo, agli altri titoli della stessa categoria non si assegna alcun punto.

Nella valutazione di ciascun titolo, ciascun commissario assegna individualmente il voto e de' singoli voti vien fatta la media complessiva.

CAPO II.

Nomine

Art. 29.

I verbali della Commissione giudicatrice, insieme con la graduatoria e con la relazione riassuntiva, sono depositati nella segreteria dell'ufficio scolastico, e del deposito è dato avviso mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio stesso. Chiunque possa avervi interesse ha facoltà di prender visione dei detti documenti entro otto giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Agli atti sopraindicati è unito un elenco dei posti effettivamente disponibili, con l'indicazione della sede e della qualità delle singole scuole vacanti.

Delle graduatorie e dell'elenco è data comunicazione a tutti i Comuni della provincia e agli uffici scolastici di quelle provincie, onde provengono concorrenti.

Fino a che il Consiglio scolastico non abbia proceduto alle nomine, i Comuni, con deliberazione di Giunta, e gli eleggibili possono far presenti al R. provveditore i loro desideri e le loro indicazioni circa l'assegnazione delle sedi, per gli effetti dell'art. 47 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 30.

Il Consiglio scolastico si riunisce nel mese di settembre per procedere, dopo aver disposto le promozioni di cui al successivo art. 57 del presente regolamento, all'approvazione delle graduatorie, alla nomina di tanti maestri quanti sono i posti effettivamente vacanti, e alla assegnazione degli eletti alle varie sedi, secondo le norme degli articoli successivi.

Art. 31.

Approvate le graduatorie, il Consiglio scolastico procede, con separata deliberazione, alla nomina dei maestri e delle maestre nei rispettivi ruoli. In quello di scuola maschile sono collocati, in ragione della votazione complessiva ottenuta nel concorso, i maestri dichiarati eleggibili a posti di scuola maschile. Qualora, esaurita la graduatoria dei maestri, altri posti di scuola maschile o rimangano vacanti o si rendano tali durante il periodo di validità della graduatoria, si collocano nello stesso ruolo, sempre in ordine di merito, tante maestre comprese nella graduatoria delle eleggibili a scuole maschili quanti sono i posti ancora disponibili corrispondenti a scuole di grado inferiore vacanti. Che ove nel detto ruolo restino disponibili altri posti, corrispondenti, invece, a vacanze verificatesi in scuole di grado superiore, questi saranno coperti con nomine provvisorie da farsi seguendo l'ordine della graduatoria delle mae-

stre eleggibili a posti di scuola maschile, limitatamente alla durata dell'anno scolastico per cui il concorso fu bandito.

Nel ruolo di scuola mista e in quello di scuola femminile sono collocate, sempre in ordine di merito, le maestre rispettivamente comprese nella graduatoria pei posti di scuola mista e in quella pei posti di scuola femminile.

Il R. provveditore rilascia a ciascun maestro nominato, per la parte che lo riguarda, un estratto dell'atto di nomina.

Art. 32.

Il Consiglio scolastico, nel procedere all'esame delle graduatorie e alle nomine, provvede sui ricorsi contro la legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice.

Art. 33.

Quando il Consiglio scolastico, d'ufficio o in seguito all'accoglimento di ricorsi, riscontra nell'operato della Commissione giudicatrice errori materiali o vizi di legittimità, provvede direttamente alla riforma degli atti.

Art. 34.

Il Consiglio scolastico assegna a ciascuno dei maestri eletti, nell'ordine di classificazione, la sede cui egli abbia chiesto di essere destinato a norma del precedente art. 29. Se alla sede sia già stato destinato altro insegnante, si assegna al richiedente quella da lui domandata in linea subordinata, rispettando l'ordine di preferenza.

Nel caso che comprovate necessità della scuola o desiderî espressi dai Comuni consiglino di derogare dalla norma sopra stabilita, nel provvedimento devono risultare specificatamente le ragioni della deroga.

L'assegnazione dei maestri alle varie classi in ciascuna sede viene fatta dal R. ispettore scolastico della circoscrizione, il quale di regola, ove alle scuole maschili siano addette anche maestre, assegnerà a queste, a preferenza, le prime e le seconde classi elementari.

Art. 35.

Le sedi dei Comuni, pei quali, a'termini dell'art. 89 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è obbligatorio l'insegnamento della lingua francese, debbono essere assegnate ai maestri compresi nella graduatoria, che ne abbiano preventivamente fatta domanda, computando, per stabilire fra loro l'ordine di merito, nel voto della graduatoria generale anche quello, attribuito a parte, per l'insegnamento della lingua francese.

Art. 36.

Il maestro che, compreso nella graduatoria, trovisi a prestare l'ultimo anno del servizio militare in dipendenza degli obblighi di leva, è nominato quando giunge il suo turno, salvo ad assumere l'ufficio alla cessazione del servizio militare. In tal caso lo stipendio decorre dall'effettiva assunzione in servizio.

Art. 37.

Alle vacanze di posti, che si verificano successivamente alla deliberazione del Consiglio scolastico di cui al precedente art. 30 provvede con nomina definitiva la Deputazione scolastica, secondo i risultati del concorso e fino all'esaurimento della graduatoria, salvo ratifica del Consiglio scolastico.

Qualora si debba provvedere a più posti, si osservano le norme tsabilite nel precedente art. 34.

Art. 38.

I posti che non si possono coprire in via definitiva per essersi esaurite le rispettive graduatorie, a seconda che si tratti di posti del ruolo maschile o di posti del ruolo femminile, sono conferiti dalla Deputazione scolastica con nomina provvisoria.

CAPO III.

Durata della nomina, licenziamento, e dispensa dal servizio

Art. 39.

Dei risultati di ciascuna visita dei RR. ispettori e dei vice ispettori vien data comunicazione al maestro interessato, il quale firma il relativo processo verbale.

Art. 40.

Nel triennio di prova, di cui all'art. 10, comma 1°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, è computato il tempo durante il quale il maestro non ha prestato servizio a causa di malattia o di altro legittimo motivo, purchè il servizio effettivo prestato nel triennio non sia inferiore a due anni scolastici e mezzo. Non è, invece, computato il tempo passato in aspettativa, e quello durante il quale il maestro non ha prestato servizio perchè sospeso dall'ufficio.

Art. 41.

Nel mese di marzo dell'anno in cui scade il triennio, il R. ispettore comunica al R. provveditore i risultati delle ispezioni e il suo parere sulla prova fatta dall'insegnante, desumendo il parere stesso dai verbali di visita e dai rapporti delle autorità scolastiche.

Il R. provveditore deve disporre che l'insegnante sia sottoposto ad una nuova ispezione, quando le ispezioni nel corso del triennio siano state in numero inferiore a tre.

In base agli atti sopraindicati, la deputazione scolastica fa, ove ne sia il caso, le sue proposte di licenziamento al Consiglio, che delibera nella sessione ordinaria di maggio.

Art. 42.

La notificazione del deliberato di licenziamento deve farsi entro i quindici giorni successivi.

La notificazione si esegue, nei modi e nelle forme stabilite per le citazioni dal Codice di procedura civile, da un ufficiale giudiziario, o dal messo comunale addetto all'ufficio di conciliazione, mediante consegna di una copia integrale della deliberazione al maestro o, in sua assenza, ad altra persona capace di ricevere l'atto.

L'originale dell'atto di notificazione, con tutte le eventuali annotazioni del caso, è trasmesso dall'ufficiale giudiziario o dal messo, possibilmente nello stesso giorno, al presidente del Consiglio scolastico.

Art. 43.

Per procedere, a norma dell'art. 11 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, alla dispensa dal servizio per inettitudine didattica, sopravvenuta in seguito a infermità, di un maestro che si trovi nell'esercizio dell'insegnamento, occorre che la inettitudine risulti dai verbali di visita del R. ispettore, e che la infermità che ne fu causa sia constatata da una visita di un medico fiscale, la quale accerti che la malattia non presenta probabilità di guarigione e che il maestro non sarebbe in grado di continuare o di riassumere l'insegnamento neppure dopo trascorsi i periodi di assenza e di aspettativa, stabiliti dal presente regolamento a favore dei maestri che interrompono il servizio per ragioni di salute.

Art. 44.

Prima di proporre al Consiglio scolastico la dispensa, la deputazione scolastica deve avvisare il maestro interessato, comunicandogli copia dei verbali di visita e dei rapporti dell'ispettore e dei certificati medici, e prefiggendogli un congruo termine per presentare le sue deduzioni.

L'osservanza di tale disposizione deve risultare dalla deliberazione di dispensa, nella quale saranno anche trascritte le eventuali deduzioni del maestro.

Art. 45.

La deliberazione di dispensa è notificata giudizialmente al maestro nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 42.

Art. 46.

Il Consiglio scolastico, prima di deliberare la dispensa, può, ad istanza del maestro o d'ufficio, procedere a nuove indagini, disporre che il maestro sia sottoposto a nuova visita medica collegiale e stabilire un periodo di osservazione, durante il quale egli è considerato come assente dalla scuola per legittima causa.

Art. 47.

Il Consiglio scolastico può collocare a riposo il maestro, che abbia compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di età e 25 anni di servizio, ancorchè non ne faccia domanda.

CAPO IV.

Promozioni e trasferimenti

Art. 48.

I ruoli provinciali, uno per le scuole maschili, uno per le scuole miste e un altro infine per le scuole femminili, comprendono tutti i maestri e le maestre delle scuole elementari obbligatorie classificate, amministrate dal Consiglio scolastico della provincia.

In ciascuno di essi i posti sono divisi in sei classi corrispondenti rispettivamente alla classificazione delle scuole in urbane di 1ª, 2ª e 3ª classe e in rurali di 1ª, 2ª e 3ª classe, deliberata dal Consiglio scolastico, a norma delle leggi vigenti.

Saranno tenuti appositi ruoli per gl'insegnati delle scuole obbligatorie non classificate e per quelli delle scuole facoltative.

La carriera degli insegnanti si compie nei ruoli provinciali, indipendentemente dalle sedi in cui prestano servizio.

Art. 49.

Il passaggio dalle scuole obbligatorie non classificate e dalla terza alla seconda e da questa alla prima classe rurale avviene per anzianità congiunta a lodevole servizio ed è deliberato dal Consiglio scolastico in base ai risultati delle ispezioni.

Art. 50.

Ai posti vacanti nelle tre classi di ciascun ruolo, corrispondenti alle tre classi urbane, si provvede per metà con la promozione per anzianità congiunta a lodevole servizio, tra i maestri della classe immediatamente inferiore, e per metà con la nomina, mediante concorso, dei maestri delle due classi immediatamente inferiori, i quali abbiano ottenuto la stabilità a norma di legge.

Art. 51.

Ai posti vacanti nella prima classe riservati all'anzianità del ruolo corrispondenti alla 1ª urbana, possono essere promossi i maestri della seconda; ai posti vacanti nella seconda i maestri della terza; ai posti vacanti nella terza i maestri della classe corrispondente alla 1ª rurale.

Per stabilire gli elenchi degli insegnanti promovibili per anzianità, gl'ispettori scolastici, alla chiusura delle scuole, e non più tardi del 15 agosto, comunicano al R. provveditore il loro giudizio, desunto dai verbali di visita e dalle relazioni delle autorità scolastiche sull'opera dei singoli maestri e delle singole maestre appartenenti alle classi 2ª, 3ª urbane e 1ª, 2ª e 3ª rurali.

La Deputazione scolastica, esaminati gli atti e assunte le informazioni che ritenga utili, compila le liste dei promovibili per anzianità.

Art. 52.

I concorsi per la promozione alla metà dei posti delle tre classi del ruolo, corrispondenti alle tre classi urbane, sono banditi dal Consiglio scolastico nella sessione ordinaria di maggio.

Tali concorsi hanno luogo per titoli nelle promozioni alla 1ª e alla 2ª classe urbana e per esami nelle promozioni alla 3ª classe urbana, sono giudicati dalla stessa Commissione eletta per i pubblici concorsi e si svolgono con le forme stabilite per questi.

Vi possono esse ammessi, purchè abbiano almeno tre anni di servizio riconociuto *lodevole* per attestazione del R. Provveditore, per i posti della prima classe del ruolo i maestri compresi nella 2ª e nella 3ª, per quelli della seconda i maestri della 3ª urbana e della 1ª rurale e per quelli della 3ª urbana i maestri della 1ª e della 2ª rurale.

Art. 53.

Il numero dei posti delle tre prime classi del ruolo, corrispondenti alle tre classi urbane, da conferirsi per concorso durante i 12 mesi susseguenti al bando è uguale alla metà delle vacanze verificatesi nei dodici mesi precedenti; alla detta metà deve, tuttavia, secondo i casi, aggiungersi la metà del numero dei posti effettivamente vacanti al momento del bando, ove la graduatoria precedente siasi esaurita prima, oppure togliersi il numero dei promovibili, in base al concorso precedente, ai quali per mancanza di posti non si sia potuta ancora effettivamente conferire la promozione.

Art. 54.

I maestri che prendono parte al concorso per la promozione sono dispensati dall'obbligo di presentare l'atto di nascita, il certificato medico, il certificato di moralità e il certificato penale.

Art. 55.

Gli esami, di cui al comma 2° del precedente art. 52, consistono in una prova scritta su tema di pedagogia o didattica da giudicarsi anche come prova di lingua italiana e in una esposizione e discussione orale sulle materie che s'insegnano nelle scuole elementari.

Gli esami si fanno nel capoluogo della provincia; alle prove orali possono assistere tutti i concorrenti.

Per la prova scritta la Commissione dispone di 20 punti; per quella orale di 40 punti. Il voto complessivo di ciascun concorrente risulterà dalla media dei voti assegnatigli da ciascun commissario.

Non può essere ammesso alla prova orale il concorrente che non abbia ottenuto almeno 12 punti nella prova scritta; non può essere dichiarato promovibile il concorrente che non abbia ottenuto almeno 24 punti nella prova orale e 42 punti complessivamente.

Art. 56.

Un esemplare delle liste dei promovibili per anzianità e un esemplare delle graduatorie dei promovibili per concorso devono essere depositati, in conformità dell'art. 29 del presente regolamento, per un periodo di 30 giorni nella segreteria dell'ufficio scolastico perchè gli interessati possano prenderne visione.

Art. 57.

Il Consiglio scolastico nel mese di settembre approva le liste dei promovibili per anzianità e le graduatorie dei promovibili per concorso e provvede quindi alle promozioni, alternando gli insegnanti compresi nell'elenco dei promovibili per anzianità con quelli promovibili per merito di concorso, in modo che il primo posto sia assegnato all'anzianità, il secondo al merito e così via.

Il maestro che, per anzianità, possa esser promosso prima di quel che lo sarebbe pel posto che occupa nella graduatoria del concorso, è promosso per anzianità.

Art. 58.

Quando la graduatoria dei promovibili per concorso sia esaurita, si continua a procedere alle promozioni per anzianità, riservando, col sistema dell'alternazione di cui al 1° comma del precedente articolo, la metà dei posti alle promozioni per merito, cui dovrà provvedersi col concorso successivo.

Art. 59.

Il R. provveditore rilascia a ciascun maestro promosso, per la parte che lo riguarda, un estratto della deliberazione con la quale il Consiglio scolastico gli conferì la promozione.

Art. 60.

I trasferimenti da un Comune a un altro sono deliberati dal Consiglio scolastico a norma dell'art. 49 della legge 4 giugno 1911, numero 487. Quando il Comune, nel quale il maestro dovrebbe essere trasferito, non intenda dare il consenso di cui al comma 4° dell'articolo citato, il diniego di tale consenso deve essere giustificato.

Sono parimente deliberati dal Consiglio scolastico i trasferimenti dal capoluogo a una frazione e viceversa e da una frazione ad un'altra dello stesso Comune: sono, invece, deliberati dalla Deputazione scolastica i trasferimenti da una scuola a un'altra entrambi appartenenti al centro o ad una stessa frazione o borgata. In ogni caso, sarà sentito il maestro interessato.

Sono applicabili a questi trasferimenti le disposizioni dell'articolo 51 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 61.

Quando a una medesima sede aspirano più insegnanti, il Consiglio scolastico o la Deputazione scolastica, nel disporre il trasferimento, terranno conto dell'anzianità e del lodevole servizio dei varî aspiranti, nonchè del desiderio espresso dai Comuni e dell'esigenze del servizio.

I maestri dei ruoli provinciali possono, su loro domanda, essere trasferiti a posti vacanti nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, purchè vi consentano il Comune presso cui chiedono di essere trasferiti e il Consiglio scolastico della Provincia cui il Comune medesimo appartiene.

Art. 62.

Il maestro trasferito da una ad altra Provincia è collocato all'ultimo posto della classe corrispondente a quella in cui si trovava nel ruolo della Provincia da cui proviene.

Art. 63.

Agl'insegnanti elementari delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico, i quali siano trasferiti per motivi di servizio da un Comune ad un altro, è dovuta l'indennità di trasferimento nella misura e alle condizioni stabilite nel R. decreto 1° novembre 1878, n. 3450.

CAPO V.

Congedi — Aspettative — Supplenze

Art. 64.

Ai maestri possono essere accordati, per giustificati motivi, permessi di assenza non eccedenti in complesso due mesi per ciascun anno scolastico.

Il permesso per durata non maggiore di due giorni è accordato dal vice-ispettore, fino a cinque giorni dall'ispettore, fino a 15 dal provveditore e per un tempo più lungo dalla Deputazione scolastica: in ogni caso, il vice-ispettore e l'ispettore devono, dei congedi accordati, dare immediata notizia al provveditore.

Il maestro non ha diritto allo stipendio per i giorni di assenza successivi al quindicesimo.

Al maestro che si trovi in servizio militare è conservato il posto; egli, però, ha diritto allo stipendio per i soli primi due mesi.

Art. 65.

Il maestro che non può recarsi a scuola per malattia deve informarne il vice-ispettore, che ne dà notizia al R. ispettore, il quale ha facoltà di accertare lo stato di salute del maestro. Qualora la malattia duri più di quindici giorni, deve esserne avvertito il R. provveditore.

Il maestro assente per causa di malattia viene considerato in servizio ed ha diritto all'intero stipendio per non oltre due mesi, in conformità della norma generale contenuta nell'art. 32, comma 2° e 3°, del testo unico, 22 novembre 1908, n. 693, delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

La maestra, che si assenta dalla scuola per causa di parto, è considerata assente per malattia.

Art. 66.

Trascorsi i due mesi di assenza per infermità, il maestro deve dimostrare di essere in grado di riprendere servizio o deve chiedere l'aspettativa per ragioni di salute.

In caso diverso, è collocato in aspettativa d'ufficio.

L'aspettativa è concessa dalla Deputazione scolastica, la quale, prima di ordinarla d'ufficio, deve sentire il medico provinciale.

Art. 67.

L'aspettativa non può eccedere i due anni, secondo quanto è disposto dall'art. 24, comma secondo, del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, diciotto mesi; ma cessa anche prima, col cessare della causa per la quale fu deliberata.

Se l'aspettativa sia stata concessa per un periodo di tempo minore di due anni, perdurando la malattia, vien prorogata non oltre quel limite, ad istanza del maestro, ovvero d'ufficio, con le stesse norme e con le stesse guarentigie di cui all'art. 66.

Scaduto il termine massimo di due anni di aspettiva, se il maestro non è in grado di riprendere servizio, è collocato a riposo con deliberazione del Consiglio scolastico ed è ammesso alla liquidazione della pensione o della indennità, che possa competergli.

Art. 68.

Durante l'aspettativa è corrisposto al maestro un assegno uguale alla metà del suo stipendio.

Art. 69.

Il tempo passato in aspettativa è computato agli effetti della pensione, non cessando durante l'aspettativa nell'Amministrazione scolastica provinciale e nel maestro l'obbligo di corrispondere al Monte pensioni i rispettivi contributi sull'intero ammontare dello stipendio.

Art. 70.

Il maestro durante l'assenza per infermità o l'aspettativa o durante le vacanze non è tenuto a osservare l'obbligo della residenza, ma deve far conoscere al vice ispettore il luogo della sua dimora ordinaria e i successivi cambiamenti.

La Deputazione scolastica ha sempre facoltà di accertare lo stato di salute del maestro che trovasi in aspettativa, mediante visita medica dell'ufficiale sanitario del luogo in cui egli dimora o di altro medico all'uopo delegato.

Se durante l'aspettativa risulti che il maestro occupi altro posto di insegnante pubblico o privato, la Deputazione scolastica, che concesse l'aspettativa, lo invita a riprendere servizio e, in caso d'inadempienza, inizia contro di lui procedimento disciplinare.

Art. 71.

Alle supplenze si provvede con l'assunzione temporanea dei vincitori del concorso, che non ancora abbiano ottenuto la nomina, con l'assunzione di persone abilitate all'insegnamento elementare, che ne abbiano fatto domanda, e con l'applicazione dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Verificatasi l'assenza, il vice ispettore provvede immediatamente in conformità dell'art. 6 della legge sopracitata, affidando di preferenza la classe, il cui maestro è assente, al maestro di quella imme-

diretamente superiore, al quale è corrisposta la retribuzione nella misura stabilita dall'articolo stesso.

Il vice ispettore, per mezzo dell'ispettore, informa il R. provveditore, il quale dispone, secondo i casi, in uno dei modi indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 72.

L'ispettore scolastico compila due distinti elenchi di persone abilitate all'insegnamento elementare, che chiedano di essere chiamate a prestar servizio di supplenza: l'uno di maestre per le scuole femminili e per le miste e l'altro di maestri e maestre per le scuole maschili.

L'iscritto in tali elenchi che, senza giustificato motivo, ricusi di assumere la supplenza nella scuola cui viene destinato, può esser privato di qualsiasi altro incarico di supplenza per l'anno in corso.

La scelta negli elenchi spetta esclusivamente all'ispettore scolastico.

Art. 73.

I supplenti sono retribuiti pel tempo in cui prestano l'opera loro in ragione di tanti decimi dello stipendio annuo assegnato per legge alla scuola quanti sono i mesi di servizio. Se il servizio non è durato per un mese intero, il compenso dovuto al supplente è calcolato, per la durata della supplenza, in trentesimi dello stipendio, corrispondente ad un mese di servizio.

CAPO VI.

Doveri e disciplina dei maestri

Art. 74.

Ogni anno, di regola 15 giorni prima dell'apertura delle scuole, l'ispettore assegna alle singole classi gli insegnanti per l'anno scolastico, ne dà notizia agli interessati e trasmette l'elenco delle assegnazioni alla Deputazione scolastica, la quale provvede, esaminati gli eventuali reclami dei maestri.

Il provvedimento della Deputazione è definitivo.

Art. 75.

Le scuole elementari maschili inferiori sono affidate a maestri e a maestre, ferma restando per queste ultime la disposizione contenuta nel precedente art. 31; le maschili superiori a maestri, salvo il disposto dell'art. 7, comma 2°, della legge 8 luglio 1904, n. 407; le femminili e le miste a maestre, salvo quanto alle miste il disposto dell'art. 5, comma 4°, della legge citata.

Art. 76.

Il maestro deve, nella scuola e fuori, tenere un contegno esemplare, quale si addice ad un pubblico educatore e ad un buon cittadino.

Art. 77.

Non possono imporsi al maestro altri obblighi all'infuori di quelli contemplati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Il maestro è tenuto ad osservare le istruzioni impartite, secondo le rispettive competenze, dal Ministero, dal R. provveditore, dal R. ispettore e dal vice-ispettore.

Per avere consigli e indirizzi nelle cose didattiche si rivolge al vice-ispettore.

Dove, secondo l'art. 82 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono conservati i direttori didattici con insegnamento, essi, subordinatamente al vice-ispettore, esercitano attribuzioni di natura amministrativa, disciplinare e didattica, intese ad assicurare la osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni delle autorità superiori e il buon funzionamento del servizio scolastico del Comune.

Art. 78.

Il maestro non deve mai esser rimproverato, per alcuna ragione, dai suoi superiori alla presenza degli allievi.

Art. 79.

Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel Comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero.

Potrà, coll'autorizzazione della deputazione scolastica, sentito il R. ispettore, fissare la sua dimora in località diversa, purchè posta a breve distanza dalla scuola ed in condizioni di facile comunicazione.

Il maestro può assentarsi dalla residenza nei giorni in cui non è tenuto ad alcun dovere di ufficio.

Art 80

Il maestro non può, senza regolare permesso, assentarsi dalla scuola nei giorni di lezione e in quelli nei quali deve adempiere ad altri obblighi inerenti al suo ufficio, salvo che l'assenza sia dovuta a malattia o all'adempimento di un dovere di ufficio o all'obbligo di attendere ad altro pubblico servizio; in questi casi deve, in tempo utile, perchè si possa provvedere alla supplenza, informare per iscritto il vice ispettore, indicando i motivi dell'assenza.

Art. 81.

Il maestro deve trovarsi alla scuola nell'ora stabilita, non meno di 10 nè più di 20 minuti innanzi al principio delle lezioni, per assistere all'ingresso dei suoi alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato alla ricreazione e alla refezione dove l'orario adottato è unico; e deve rimanere nella scuola finchè i suoi alunni ne siano usciti.

Nelle scuole miste l'ingresso e l'uscita degli alunni e delle alunne deve effettuarsi in tempo diverso, con l'intervallo di dieci minuti.

Art. 82.

È vietato ai maestri e ai direttori di ricevere dalle famiglie degli alunni compensi o remunerazioni, sotto qualsiasi forma o titolo.

È pure vietato ad essi d'impartire lezioni private ai propri alunni o di tenerli a pensione. Ai direttori è vietato, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento elementare privato e la direzione d'istituti privati d'istruzione elementare.

I maestri e i direttori, che violano le disposizioni di questo articolo, sono sottoposti a giudizio disciplinare.

Art. 83.

I vice ispettori curano che l'Amministrazione comunale fornisca in tempo utile ai maestri il materiale di cui all'art. 18 della legge 4 giugno 1911, n. 487; in caso d'inadempienza, ne riferiscono all'autorità scolastica per i provvedimenti opportuni.

Art. 84.

A cura dei vice ispettori e dei maestri, dev'essere costituita presso ogni gruppo di scuole o presso le singole scuole una piccola biblioteca, in cui saranno custoditi una copia dei libri di testo adottati nella scuola e i libri ricevuti in dono, purchè riconosciuti adatti per i fanciulli.

Vi saranno pure una piccola raccolta di oggetti, specialmente della regione in cui è posta la scuola, una cassetta per pronti soccorsi e, possibilmente, un apparecchio per le projezioni.

Art. 85.

Entro il primo mese dell'anno scolastico, il maestro manda, per mezzo del direttore, o, in mancanza, direttamente al vice ispettore, il programma didattico e l'orario delle lezioni, indicando i libri di testo adottati.

Art. 86.

Il maestro tiene in ordine un registro, nel quale nota le assenze e i punti di merito degli alunni, sia per lo studio, sia per la condotta; provvede, in conformità delle leggi e dei regolamenti, in

ordine all'adempimento dell'obbligo scolastico e nei riguardi dei fanciulli abitualmente mancanti o che abbandonano la scuola.

Art. 87.

Il maestro è tenuto a compilare il diario scolastico in conformità delle istruzioni che gli sono impartite dalla competente autorità.

Art. 88.

Il maestro invigila a che gli alunni siano provveduti dei libri e degli oggetti necessari alla scuola, siano puliti nelle vesti e nella persona; sollecita, ove occorra, le famiglie degli alunni stessi all'adempimento di tali cure e, in caso di prolungata negligenza, ne informa il vice ispettore.

Art. 89.

Intorno ai portamenti, allo studio e alle assenze degli alunni il maestro informa i parenti quando lo creda opportuno o quando ne sia richiesto, e, in ogni caso, alla fine di ciascun bimestre con la pagella.

Informa pure i parenti se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose, e quando, dopo ciò, non appaia miglioramento, ne riferisce al vice ispettore.

Art. 90.

Quando un alunno presenti sintomi di malattia infettiva o contagiosa, il maestro lo rimanda ai genitori e ne riferisce subito all'ufficiale sanitario, e, nei casi di particolare gravità, al vice ispettore; in casi urgenti di lesioni od infermità improvvise, provvede alle prime cure.

Art. 91.

Il maestro riammette alla scuola, previa giustificazione, gli alunni che ne furono assenti; se l'assenza si prolunga per più di tre giorni, ne richiede i motivi alla famiglia.

Art. 92.

Nel termine di 10 giorni dalla chiusura delle scuole il maestro rimette al vice ispettore i registri bene ordinati e da lui firmati e una relazione particolareggiata sull' insegnamento impartito, sulla frequenza degli alunni, sulla loro diligenza e sul profitto ottenuto. Nel caso che non abbia potuto svolgere il programma didattico, ne espone le ragioni.

Art. 93.

Le condizioni materiali e morali delle scuole, i meriti e i demeriti dei maestri e il rispettivo stato di servizio sono accertati, nei verbali di visita, dai RR. ispettori o dai vice ispettori.

Art. 94.

Nei Comuni, nei quali sia conservato il direttore didattico con insegnamento, le comunicazioni dei maestri al vice ispettore debbono in ogni caso esser fatte pel tramite di lui.

CAPO VII.

Provvedimenti disciplinari

Art. 95.

L'avvertimento, di cui al n. 1° dell'art. 12 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, è dato dal R. ispettore e viene comunicato per notizia al provveditore, senza che se ne tenga nota nello stato di servizio dell'insegnante.

Art. 96.

Alla sospensione dall'esercizio delle funzioni, pronunziata dal Regio provveditore a norma dell'art. 11 della legge 4 giugno 1911, numero 487, per cause disciplinarmente imputabili al maestro, è congiunta la sospensione provvisoria dallo stipendio.

In tal caso il provveditore, dopo aver pronunziato la decisione motivata di sospensione, ne riferisce immediatamente al Consiglio di disciplina per gli opportuni provvedimenti ai sensi di legge.

Art. 97.

Il maestro, contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura, anche se ammesso alla libertà provvisoria, o che sia stato condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre mesi, è temporaneamente inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza dell'appello, sino a che il mandato non sia revocato o la sentenza non sia riparata con l'assolutoria o con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o ne siano pienamente cessati gli effetti.

Durante l'inabilitazione temporanea, a favore del maestro non decorre lo stipendio; ma se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che il maestro vi abbia preso parte, gliene sono corrisposti gli arretrati. In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, il maestro riacquista parimente gli stipendi non corrispostigli, a meno che non sia pronunziata per gli stessi fatti contro di lui una pena disciplinare, che importi la privazione dello stipendio per un tempo determinato.

La deputazione scolastica, salva la ratifica del Consiglio, può concedere al maestro inabilitato o alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio. La stessa concessione può esser fatta alla famiglia in caso di privazione dello stipendio in seguito a sospensione provvisoria.

CAPO VIII.

Azione, procedimento e punizioni disciplinari

Art. 98.

Le punizioni disciplinari indicate nell'art. 12 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, il licenziamento, di cui all'art. 16 del testo unico citato, sono inflitti dal Consiglio di disciplina, di cui all'articolo 10 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti, ed è promossa dal provveditore agli studi di sua iniziativa o sopra denunzia del Regio ispettore.

Se la mancanza implichi necessariamente l'esistenza di un reato, l'azione disciplinare è sospesa fino all'esito del procedimento penale; ma può nel frattempo pronunziarsi contro il maestro la sospensione di cui all'art. 11 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Nel caso di declaratoria di non luogo a procedere, o di assoluzione per mancanza o per insufficienza d'indizi, e nel caso di condanna col beneficio della sospensione della sentenza, è sempre obbligatorio sottoporre il maestro a giudizio disciplinare, fino all'esito del quale egli resta sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Art. 99.

Il provveditore, raccolti i necessari elementi, redige un'esposizione, nella quale siano chiaramente specificati gli addebiti e siano altresì elencate ed indicate le principali prove raccolte a carico e a discarico.

Questa esposizione è, nei modi e nelle forme del precedente articolo 42, notificata al maestro, il quale ha dieci giorni di tempo dalla data dell'avvenuta notificazione per presentare le sue difese. Tale termine, in caso di giustificata necessità, può, con provvedimento motivato, esposto nell'atto stesso di notificazione, essere prorogato od abbreviato.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente, per iscritto.

Può anche essergli concessa, ove la richieda per giustificati motivi, una proroga.

Se l'incolpato intende valersi del diritto di esporre verbalmente al Consiglio di disciplina le sue ragioni, dove, nel termine di dieci giorni di cui sopra, dichiararlo per iscritto, indicando il suo recapito.

Art. 100.

Il provveditore, avuta comunicazione dell'avvenuta notificazione di cui al precedente articolo, fissa la data dell'udienza, dandone notizia all'interessato, e designa il relatore, cui trasmette tutti gli atti del procedimento.

Art. 101.

Gli affari disciplinari si trattano senza l'intervento di difensori e di persone estranee.

Qualora il maestro nelle sue difese designi specificatamente persone che potrebbero deporre a suo discarico, il Consiglio di disciplina, se ne riconosca la necessità, può disporre un'inchiesta o un supplemento d'inchiesta.

È anche in facoltà del Consiglio di disciplina di procedere direttamente ad esami testimoniali.

Ove il Consiglio, prima di pronunciare il suo giudizio, ritenga necessario che sia eseguita una inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguite le inchieste precedenti o riferiti i fatti che furono fondamento dell'accusa.

Art. 102.

Ai giudizi disciplinari debbono intervenire almeno cinque dei componenti il Consiglio di disciplina.

I membri del Consiglio di disciplina, i quali non siano intervenuti ad una delle adunanze, non potranno prendere parte alle successive adunanze, in cui trattisi lo stesso procedimento disciplinare.

Art. 103.

Le cause, che danno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione, sono applicabili ai componenti il Consiglio di disciplina.

La ricusazione deve essere proposta almeno tre giorni prima di quello fissato pel giudizio, con istanza firmata dal maestro, nella quale siano indicati i motivi e i mezzi di prova.

Il Consiglio di disciplina decide sull'istanza, senza l'intervento degl'interessati, ma sentite le loro osservazioni.

Quando i motivi di ricusazione siano riconosciuti infondati, può il Consiglio di disciplina infliggere per questo fatto al maestro una punizione disciplinare, senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali.

I maestri e il direttore che fanno parte del Consiglio scolastico, se sottoposti a giudizio disciplinare, sono sospesi dall'ufficio di componenti il Consiglio stesso, per ogni effetto e per tutto il tempo in cui dura il giudizio promosso contro di essi, e decadono, se condannati, qualunque sia la pena loro inflitta.

Art. 104.

Nel giorno fissato per il giudizio il presidente del Consiglio di disciplina, aperta la seduta e fatta constatare l'avvenuta notificazione dell'atto di cui al precedente art. 99, fa introdurre il maestro incolpato, il quale assiste alla lettura del rapporto del relatore.

Il presidente, riassunte le accuse, invita il maestro ad esporre le proprie difese.

In caso di assenza dell'incolpato, o quando questi rinunzi alla difesa orale, si procede, senz'altro, previa lettura delle difese scritte, che egli abbia eventualmente presentato.

Art. 105.

Allontanato l'incolpato, il presidente apre la discussione.

Se il Consiglio di disciplina delibera di procedere a maggiori indagini, queste saranno fatte entro un breve termine, che non potrà eccedere trenta giorni, trascorso il quale dovrà rinnovarsi il giudizio, comunicandosi al maestro, nelle forme e nei modi indicati dal precedente art. 99, i risultati delle nuove indagini e avvertendolo del suo diritto di ripresentarsi o di aggiungere per iscritto, in un termine fissato, nuovi argomenti di difesa.

Art. 106.

Terminata la discussione e udite le conclusioni del relatore, s'indice dal presidente la votazione sul quesito o sui quesiti, se più sono gli addebiti, circa la colpabilità, del maestro.

Se in questa votazione la risposta al quesito o ai quesiti non sia affermativa a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, il maestro sarà senz'altro prosciolto dalle accuse.

Il maestro, che in via provvisionale sia stato sospeso dallo stipendio oltre che dalle funzioni, in caso di proscioglimento, ha diritto agli stipendi non corrispostigli.

Art. 107.

Quando sia riconosciuta la colpabilità, si passa a discutere circa l'applicazione della pena.

Se esistano più proposte di punizione, il presidente mette ai voti, la proposta più grave, e successivamente quelle meno gravi.

La parità di voti si risolve a favore dell'accusato, e sono anche computate a suo favore le astensioni.

Fatte le votazioni, il presidente ne proclama l'esito; e quando la decisione è contraria alle conclusioni del relatore, può designare un altro consigliere per estendere la deliberazione.

Le votazioni di cui nel presente articolo e in quello precedente si fanno a suffragi segreti.

Art. 108.

La deliberazione deve essere motivata e firmata dall'estensore e dal presidente e portare l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu emessa.

In essa si fa inoltre constare che furono osservate tutte le formalità prescritte per i giudizi disciplinari e per le votazioni delle decisioni, a tenore del precedente art. 107.

La integrale deliberazione è notificata al maestro, nei modi indicati dal precedente art. 42, entro quindici giorni da quello in cui fu pronunziata.

Art. 109.

Trascorso il termine per il ricorso o quando questo sia stato respinto, la deliberazione del Consiglio di disciplina diventa esecutiva.

Di tutte le pene pronunciate a carico dei maestri dal Consiglio di disciplina e diventate esecutive si fa annotazione nel rispettivo stato di servizio.

Il dispositivo della deliberazione, che infligge la deposizione o l'interdizione, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Art. 110.

In ogni ufficio scolastico si tiene uno speciale registro dei maestri di tutto il Regno cui sia stata inflitta la pena della deposizione o quella dell'interdizione.

Art. 111.

Quando un maestro sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati enumerati all'art. 375 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, o per reati che a quelli corrispondono secondo il vigente Codice penale, non può istituirsi per gli stessi fatti un giudizio disciplinare; ma il Consiglio di disciplina si limita a prendere atto della sentenza stessa, dichiarando il condannato incapace ad esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private, ed il provveditore ne dà notizia al Ministero, che la fa pubblicare nel *Bollettino ufficiale* per gli effetti dell'articolo precedente.

CAPO IX.

Ricorsi

Art 112.

I ricorsi preveduti nell'art. 7 della legge 4 giugno 1911, n. 487 devono essere notificati giudizialmente alle parti interessate, le quali possono produrre all'ufficio scolastico le loro controdeduzioni entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta notificazione.

I ricorsi di cui all'art. 52 della legge 4 giugno 1911, n. 487 che sieno stati inviati direttamente al Ministero invece di esser presentati al R. provveditore agli studi, devono essere dal Ministero, per mezzo del provveditore, restituiti ai ricorrenti, perchè ne curino la notifizione giudiziale ai terzi interessati. Dalla data della notificazione decorrono i 15 giorni per le controdeduzioni.

In ogni caso le memorie aggiuntive e i fogli di lume, che siano in prosieguo presentati direttamente al Ministero o al R. provveditore agli studi, debbono parimente essere notificati in via giudiziale ai terzi interessati.

Art. 113.

I ricorsi devono essere presentati all'ufficio scolastico e trasmessi dal provveditore al Ministero con la maggiore sollecitudine, accompagnati da una relazione informativa e da tutti i documenti necessari alla completa istruzione dell'affare.

A corredo del ricorso e della relazione informativa devono sempre unirsi i seguenti documenti:

1° la copia integrale dell'atto o provvedimento impugnato;

2° le deliberazioni precedenti, tanto del Comune quanto del Consiglio scolastico o della Deputazione scolastica o del Consiglio di disciplina che abbiano riferimento alla vertenza o che riguardino la carriera del ricorrente, se questi è un maestro;

3° gli atti citati nelle deliberazioni o nella relazione informativa, come, ad esempio, i rapporti o la corrispondenza ufficiale, i verbali di visita, gli atti d'inchieste, le notificazioni, i certificati medici, le sentenze dell'autorità giudiziaria, ecc.

Tutti i documenti devono essere riuniti in un fascicolo, ed ordinati e descritti con numero progressivo in apposito elenco.

Art. 114.

Se la sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore riconosce che l'istruttoria dell'affare è incompleta, può richiedere al Ministero che siano raccolte nuove informazioni o presentati nuovi documenti, che siano disposte verificazioni e indagini, e che siano ordinate inchieste.

In casi gravi, e sopra istanza del maestro ricorrente, può anche ammetterlo ad esporre oralmente le sue ragioni.

Art. 115.

Il Ministero, udita, ove occorra, la sezione dell'istruzione primaria e popolare, dichiara irricevibile il ricorso, se non sia stato presentato nel termine o nelle forme prescritte; lo respinge, se lo riconosce infondato; se lo riconosce fondato, provvede in merito; nei casi in cui il ricorso sia ammesso per soli motivi di legittimità, il Ministero, qualora lo riconosca fondato, annulla il provvedimento, ma rimette gli atti all'autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 116.

Indipendentemente da ogni ricorso il Ministero ha facoltà di annullare o riformare in qualunque tempo, sopra denunzia od anche d'ufficio, le deliberazioni dei consessi di cui al comma 2°, n. 2 del precedente art. 113, in quanto non siano conformi alle leggi ed ai regolamenti.

CAPO X.

Riordinamento delle scuole rurali

Art. 117.

Spetta al Consiglio scolastico di deliberare il riordinamento delle scuole rurali obbligatorie, in esecuzione degli art. 33 e seguenti della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art 118.

Nei Comuni e nelle borgate, dove sia istituita una sola scuola mista, questa è divisa in due sezioni, una per gli alunni della prima classe, l'altra per quelli delle classi seconda e terza. Per ciascuna sezione si adotta l'orario di 3 ore, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 119.

Nei Comuni e nelle borgate ove siano istituite due scuole con classi riunite, esse vengono divise in quattro sezioni miste, di regola una per ciascuna delle classi prima, seconda, terza e quarta.

A ciascuno degli insegnanti è affidato l'insegnamento in due di tali sezioni con l'orario di 3 ore per ognuna, a norma, per quanto riguarda l'orario, dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 120.

Nei Comuni e nelle borgate ove le scuole con classi riunite siano più di due e gl'insegnanti siano tre, di regola le classi vengono così ripartite: una prima mista, a orario completo, una seconda mista, del pari a orario completo, e una terza e quarta mista in due sezioni con tre ore d'insegnamento per ciascuna.

Art. 121.

Nei casi previsti dagli articoli 119 e 120 del presente regolamento, è in facoltà dell'ispettore scolastico di proporre un ordinamento diverso da quello indicato, così per la distribuzione degli insegnanti come per la costituzione delle classi, ove il numero degli alunni o la condizione degli insegnanti lo richiedano.

Art. 122.

In esecuzione dell'art. 36 della legge 4 giugno 1911, n. 487, spetta alla deputazione scolastica, su proposta dell'ispettore, tenuto conto del numero degli alunni e dell'ampiezza dell'aula e delle richieste dell'autorità comunale e delle famiglie, deliberare quali classi, anche alternativamente, debbano unirsi e per quale parte dell'orario.

Art. 123.

La deputazione scolastica, su proposta del R. ispettore, in conformità del precedente articolo 74, delibera se e in qual modo gl'insegnanti debbano avvicendarsi fra loro nelle diverse sezioni, costituite in seguito al riordinamento.

Art. 124.

Le proposte motivate dei RR. ispettori scolastici per il riordinamento sono inviate al Ministero almeno un mese prima dell'apertura dell'anno scolastico, con la deliberazione del Consiglio scolastico, con gli elenchi degli obbligati e con quelli degli alunni inscritti alle scuole nell'anno precedente, regolarmente rilasciati dal sindaco e con la indicazione dell'importo della maggiore spesa occorrente.

Art. 125.

Le domande degli insegnanti, intese ad ottenere la dispensa, di

cui all'art. 37 della legge 4 giugno 1911, n. 487, debbono essere corredate o del certificato medico debitamente legalizzato o di certificati legali, che comprovino i motivi di famiglia di cui all'articolo stesso.

Art. 126.

La dispensa per motivi di salute è ordinata d'ufficio dalla Deputazione scolastica, su proposta dell'ispettore e previa visita d'un medico fiscale.

Se l'ispettore non creda l'insegnante idoneo a dirigere due classi con orario diviso, lo propone per la dispensa d'ufficio al R. provveditore agli studi, il quale comunica i motivi del proposto provvedimento all'interessato per le sue deduzioni da presentarsi entro quindici giorni dalla data della comunicazione. Il R. provveditore agli studi sottopone all'esame della Deputazione scolastica entro il più breve tempo la proposta dell'ispettore e le eventuali deduzioni dell'insegnante.

Art. 127.

Ove l'insegnante, o per sua domanda o d'ufficio, sia dispensato dall'assumere il servizio nelle classi alternate, il Consiglio scolastico può provvedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 49 della legge 4 giugno 1911, n. 487, al trasferimento di lui, qualora non sia possibile sostituirlo col personale insegnante nel Comune medesimo.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 128.

Le disposizioni riguardanti gl'insegnanti, contenute nei capi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, sono integralmente applicabili anche ai direttori didattici con insegnamento, di cui al comma 3° dell'art. 82 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 129.

L'art. 234 del regolamento 6 febbraio 1908, n. 150, è modificato nel modo seguente:

« Sono urbane le scuole istituite nei Comuni che hanno scuole pubbliche, classiche, tecniche e normali, o che per il numero degli abitanti, debbono mantenere scuole elementari superiori ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Allegato A.

MODULO DEL CERTIFICATO (1)
comprovante la presentazione dei documenti originali
o delle copie autentiche

(Art. 10 del regolamento)

Regio provveditore agli studi della Provincia di . . . .
(ovvero) municipio di . . . .

Elenco dei documenti originali o delle copie autentiche, presentat . . . all'ufficio scolastico della Provincia di . . . . (ovvero all'ufficio comunale di . . . .) dal . . signor . . . . per l'ammissione al concorso de . . . post . . . di maestro elementare, bandito con manifesto in data (2) . . . .

1° patente elementare di grado (3) . . . . (ovvero diploma di maestr . . . elementare) conseguit . . . in (4) . . . . addì (5) . . . . con punti (6) . . . . . . su (7) . . . .

2° certificato di abilitazione all'insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari (8), rilasciato dal (9) . . . . di (4) . . . . addì (5) . . . . con punti (6). . . . su (7) . . . .

3° atto debitamente legalizzato, rilasciato dal (10) . . . . addì . . . . da cui risulta che. . l. . signor . . . . . . è nato in (11) . . . . addì (12) . . . .

4° certificato debitamente legalizzato, rilasciato dal medico (13) . . . . in data (12) . . . . . da cui risulta che . l . signor . . . . è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un educatore o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri.

5° certificato di moralità relativo a un periodo di tempo superiore all' ultimo biennio, rilasciato, dopo sentito il parere della Giunta comunale, dal sindaco (4) . . . . (ultima dimora del concorrente) (14) con dichiarazione del fine per cui è fatto in data (12) . . . . da cui resulta che . .l. . signor . . . . (15) . . . . ;

6° fedina penale, rilasciata da (10) . . . . addì (5) . . . . da cui resulta che . . signor . . . . . . (15) . . . . ;

7° i seguenti altri documenti non obbligatori (da descriversi, indicando date e nome e cognome di coloro che li hanno rilasciati).

Data e luogo . . . .

Il R. provveditore agli studi
(17) . . . .

ovvero
Il sindaco
(17) . . . .

Visto (16)
Il R. provveditore agli studi

---

(1) In carta bollata da sessanta centesimi.

(2) Qualunque sia il numero delle copie di questo elenco, che abbisognano al concorrente, tutte devono contenere egualmente la data (giorno, mese ed anno) dell'avviso di concorso pel quale effettivamente furono presentati i documenti originali o le copie autentiche.

(3) Inferiore o superiore (ovvero quando si tratti di diploma, se conseguito per titoli o per conversione della patente inferiore o per esame).

(4) Luogo del rilascio.

(5) Giorno, mese ed anno del rilascio.

(6) Numero complessivo dei punti conseguiti scritto in tutte lettere.

(7) Numero massimo dei punti complessivamente conseguibili scritto in tutte lettere.

(8) Questo documento occorre se il titolo di abilitazione all'insegnamento è di data anteriore al 1879.

(9) Indicare l'autorità che l'ha rilasciato.

(10) Autorità e luogo del rilascio.

(11) Luogo di nascita.

(12) Giorno, mese ed anno.

(13) Nome e cognome e luogo di residenza.

(14) Nel caso in cui il concorrente non abiti nel Comune da un triennio, deve pure riportare e qui trascriversi con le medesime forme un simile certificato del Comune dove ha precedentemente abitato.

(15) Si riproduca integralmente il documento.

(16) Quando l'elenco è rilasciato dal sindaco.

(17) Bollo d'ufficio e firma.

Allegato B.

Tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi per nomina d'insegnante nelle scuole elementari (articoli 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32 delle norme che precedono).

Titoli soggetti a valutazione	Punto minimo	Punto massimo	Punto fisso
A) *Titoli di legale abilitazione all'insegnamento*	30	60	—
1. — Patente pel grado inferiore delle scuole elementari	30	35	—
2. — Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari, conseguito per titoli o per conversione della patente inferiore	—	—	35
3. — Patente pel grado superiore delle scuole elementari o diploma di abilitazione conseguito per esame.	40	60	—
B) *Titoli relativi alla carriera* . . . (Servizio prestato).	—	20	—
1° Durata:			
a) durata del servizio prestato in scuole elementari pubbliche:			
per ciascun anno del primo quinquennio a partire dalla nomina a titolare.	—	—	1
per ciascuno anno del secondo quinquennio.	—	—	1/2
per ciascun anno, non oltre dieci, di servizio prestato in scuole rurali, si assegna in più	—	—	1/2
b) durata del servizio prestato in qualità di supplente, da valutarsi per non oltre un quinquennio, per ciascun anno.	—	—	1/2
c) durata del servizio prestato in asili o giardini d'infanzia, da valutarsi per non oltre un quinquennio, per ciascun anno	—	—	3/4
d) durata del servizio prestato in istituzioni sussidiarie della scuola, da valutarsi per non oltre un quinquennio, per ciascun anno	—	—	1/4
2° Qualità:			
a) qualità del servizio nelle sole scuole elemenari e per l'ultimo quadriennio anteriore al bando del concorso, per ogni anno di servizio giudicato *buono*	—	—	1
id. *lodevole*	—	—	1 1/2
id. *lodevolissimo*	—	—	2
C) *Titoli di cultura*	—	20	—
1. — Diploma di licenza dal corso di perfezionamento pei licenziati dalle scuole normali o diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli e per esame	3	6	—
2. — Per ciascun esame speciale superato nelle materie obbligatorie del corso stesso, quando non si sia ancora conseguito il diploma	1/4	1/2	—
3. — Diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli	—	—	2
4. — Diploma di licenza di scuole medie, classiche e tecniche, di secondo grado	1	3	—
5. — Gli stessi diplomi quando siano serviti, mediante esame d'integrazione, a far conseguire la licenza normale, si valutano, come titolo di cultura, soltanto	—	—	1/2
6. — Diplomi di laurea	3	6	—
7. — Diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie o scientifiche nelle scuole medie, conseguito per esame	2	4	—
Id. conseguito per titoli .	—	—	1
8. — Diploma rilasciato dagl'Istituti superiori di magistero femminile	3	6	—
9. — Diploma di abilitazione ad insegnamenti speciali nelle scuole medie conseguito per esame:			
a) disegno e educazione fisica	1	2 1/2	—
b) canto e calligrafia	1/2	1 1/2	—
Id. conseguiti per titoli .	—	—	1
10. — Diploma di abilitazione all'insegnamento dell'agraria o del lavoro manuale nelle scuole medie	1/2	1	—
11. — Diploma di maestra di giardino d'infanzia	1	2	—
12. — Diploma di maestro di sordo-muti, rilasciato dalle RR. scuole di Milano e di Napoli	1/2	1	—
13. — Pubblicazioni	—	2	—
14. — Concorsi vinti per esame o per titoli ed esame:			
a) a posti di maestro elementare . . .	1/2	1 1/2	—
b) a posti di direttore didattico e di vice ispettore governativo	3	6	—
c) a posti di professore di pedagogia nelle R. scuole normali o nei corsi magistali annessi ai ginnasi isolati (legge 21 luglio 1911, n. 861)	4	7	—
d) a posti di R. ispettore scolastico	7	10	—

N. B. — I titoli atti a comprovare la conoscenza della lingua francesce per l'insegnamento nei Comuni, in cui a'sensi dell'articolo 89 della legge 4 giugno 1911, n. 487 è obbligatorio l'insegnamento della detta lingua, sono valutati in conformità dell'art. 27 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero 552 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute la legge 19 febbraio 1903, n. 45, e il Nostro decreto 21 ottobre 1903, n. 431, che approva il testo unico per la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari; la legge 8 luglio 1904, n. 407, portante provvedimenti per la scuola e i maestri elementari; la legge 4 giugno 1911, n. 487, con particolare riguardo ai titoli III e IV di essa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto, concernente lo stato giuridico dei maestri delle scuole elementari amministrate dai Comuni, e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
concernente lo stato giuridico dei maestri delle scuole elementari amministrate dai Comuni.

CAPO I.

Concorsi

—

Art. 1.

I Comuni hanno obbligo di notificare al provveditore, per mezzo del R. ispettore, tutte le vacanze di posti, per qualunque causa avvenute, non appena si verifichino.

Art. 2.

Hanno diritto di concorrere tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, senza restrizione o limiti d'età non contemplati dai regolamenti comunali in conformità dell'articolo 32 del presente regolamento.

Ai concorsi per posti d'insegnante nelle classi di grado superiore e nelle 3e classi delle scuole maschili sono ammessi soltanto i maestri; ai concorsi per le classi 1e e 2e maschili e a quelli per le scuole femminili e miste sono ammesse soltanto le maestre.

Quando i candidati intendono concorrere contemporaneamente ai posti di scuole di diversa qualità o di diverso grado, possono fare una sola domanda, nella quale tale intenzione deve essere espressa.

Art. 3.

I maestri che intendono prender parte ai concorsi a posti vacanti in altri Comuni debbono, entro il mese di giugno, informare per iscritto il sindaco e il R. ispettore di questa intenzione. In caso diverso si applica loro il disposto del 2° comma dell'art. 18 del testo unico approvato con R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431, salva l'autorizzazione del Consiglio scolastico.

Coloro che hanno fatta la dichiarazione, ottenendo una nuova nomina, devono, entro dieci giorni dalla partecipazione, rinunziare o all'ufficio da essi occupato o alla nuova nomina. In mancanza, saranno dichiarati dimissionari dall'ufficio che occupano.

Art. 4.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che furono dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità, finchè non sia dimostrato con regolare certificato medico che quella causa sia venuta a cessare, nè coloro che, licenziati per ragioni disciplinari, furono esclusi dai concorsi per un periodo determinato di tempo o per sempre, a norma dell'art. 17 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 5.

I Comuni che debbono bandire il concorso trasmettono, in duplice copia, nella prima quindicina di maggio, lo schema del relativo manifesto al R. ispettore scolastico, il quale verifica se le condizioni del concorso siano conformi alla legge, al presente regolamento ed ai regolamenti speciali, e, in caso affermativo, rimanda una copia col suo nulla osta per la pubblicazione, non più tardi del 31 maggio.

All'avviso deve darsi la più estesa pubblicità anche per mezzo della stampa periodica.

Art. 6.

I concorsi sono banditi una sola volta l'anno e, salvo quanto è disposto dal precedente art. 2 rispetto alle scuole maschili di grado inferiore, non per una classe determinata ma per grado d'insegnamento.

I Comuni, di cui all'art. 5, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, possono bandire il concorso senza distinzione di grado.

I termini per la presentazione delle domande e dei titoli scadono col 31 luglio.

I Comuni che hanno più di 200 classi elementari con maestro proprio e che bandiscono il concorso per titoli e per esame possono, coll'assenso del R. provveditore, anticipare l'apertura del concorso e, in corrispondenza, il termine per la presentazione delle domande e dei titoli.

Art. 7.

L'avviso di concorso deve indicare:

1° la sede (località in cui è posta), il grado (se inferiore o superiore), la classificazione (se urbana o rurale e di quale classe), la qualità (se maschile o femminile o mista) della scuola e lo stipendio;

2° se il pagamento dello stipendio è fatto a rate mensili o bimestrali;

3° se allo stipendio normale fissato dalla legge o dalla tabella municipale siano aggiunti altri vantaggi e quali.

Nell'avviso di concorso saranno riportate integralmente le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 6 (comma 3°), 8, 9, 10 e 11 di questo regolamento.

Art. 8.

I documenti, che i concorrenti devono presentare a corredo della domanda in carta bollata da centesimi 60, sono i seguenti:

a) il titolo legale di abilitazione all'ufficio pel quale si concorre;

b) il certificato di idoneità all'insegnamento della ginnastica, se il titolo di abilitazione all'insegnamento è di data anteriore al 1879;

c) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

d) il certificato medico, debitamente legalizzato, da cui risulti

che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante, o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) il certificato di moralità, debitamente legalizzato, relativo ad un periodo di tempo superiore all'ultimo biennio e rilasciato nelle forme e nei modi prescritti dall'art. 2 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431;

f) il certificato penale.

I concorrenti possono, inoltre, presentare tutti gli altri documenti che ritengano opportuni.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando.

I candidati che concorrono ad una scuola dello stesso Comune dove insegnano sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), purchè abbiano avuto già occasione di presentarli nell'ultimo triennio, e ne facciano espresso richiamo nella domanda.

Nella domanda i concorrenti devono chiaramente indicare il proprio recapito.

Il candidato che concorre ad un posto vacante di scuola ridotta a semestrale per effetto dell'art. 19, comma 1°, della legge 8 luglio 1904, n. 407, deve esibire tutti i suindicati documenti, compresi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*), essendo nella specie inapplicabile la disposizione dell'art. 1, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 9.

I documenti possono essere presentati in originale o in copia debitamente autenticata. Le copie autentiche, che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali, devono essere redatte secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Chi vuol prender parte a concorsi banditi dai Comuni della Provincia che conservano l'amministrazione della scuola e dal Consiglio scolastico ovvero a concorsi banditi in diverse Provincie, deve fare tante domande in carta bollata da centesimi 60 quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una di esse i documenti originali o le copie autentiche e a ciascuna delle altre un elenco redatto in carta bollata da centesimi 60, conforme al modello *A*, annesso al presente regolamento, da rilasciarsi dal provveditore agli studi o dal sindaco, col visto del provveditore, secondo che il concorso, pel quale si presentano i documenti originali o le copie autentiche, è bandito dal Consiglio scolastico o dal Comune.

Art. 11.

Non sono ammesse, per qualsiasi ragione, le domande che pervengano dopo la scadenza del termine fissato dall'avviso di concorso, e quelle non corredate di tutti i documenti di rito.

Quando qualche documento, le copie autentiche o l'elenco che accompagnano le domande non siano in tutto o in parte redatti in conformità delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, il sindaco o il provveditore agli studi (se il concorso fu indetto dal Consiglio scolastico) ne avverte l'interessato, prefiggendogli il termine di 15 giorni per regolarizzare la documentazione.

Art. 12.

L'esclusione dal concorso, pronunziata per qualsiasi causa dalla Commissione giudicatrice, deve essere comunicata immediatamente all'interessato, indicandone le ragioni.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice deve essere costituita non più tardi del 15 luglio, salvo il caso preveduto dall'art. 6, comma ultimo, del presente regolamento.

A tal fine i Comuni notificano al Consiglio scolastico, non più tardi di 15 giorni prima della scadenza del termine, i nomi delle persone chiamate a far parte della Commissione giudicatrice per elezione della Giunta municipale.

Se entro il termine sopra indicato la notificazione non sia pervenuta al Consiglio scolastico, questo provvede alla nomina dell'intera Commissione o a completarla.

Art. 14.

Pei concorsi ai posti d'insegnanti sono reputate persone idonee ai termini dell'art. 6, comma 4°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, tutti coloro che, legalmente abilitati, siano titolari di classe con nomina stabile da almeno 5 anni nelle scuole elementari pubbliche o annesse a Istituti governativi, i direttori didattici, gli abilitati all'ufficio d'ispettore scolastico, escluso il R. ispettore della circoscrizione cui appartiene il Comune nel quale è aperto il concorso, i direttori e i professori di materie letterarie o scientifiche delle scuole normali governative.

In mancanza, o nel caso di giustificata incompatibilità di queste persone residenti nel Comune e quando trattisi di concorso per titoli, ove il Comune non creda di fare parimente la scelta fra le persone di cui al comma precedente, estranee al Comune, sono reputati idonei tutti coloro che posseggono o un diploma d'insegnamento medio o una laurea e abitino nel Comune.

In tal caso almeno uno dei membri nominati dal Consiglio scolastico deve essere scelto tra i maestri e i direttori didattici.

Sono esclusi, in ogni caso, i componenti dei Consigli scolastici e della sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore.

Art. 15.

Pei concorsi a direttore didattico e in genere a tutti i posti ispettivi e direttivi delle scuole elementari, comunque denominati, esclusi quelli per titoli ed esame ai posti di direttore generale nei Comuni di cui all'art. 42, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono reputate persone idonee ai termini dell'art. 6, comma 4°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, i professori di pedagogia delle RR. Università, i direttori e i professori di materie letterarie o scientifiche delle scuole normali, i RR. ispettori scolastici, esclusi quelli della circoscrizione a cui appartiene il Comune dove è aperto il concorso, e i direttori didattici in attività di servizio.

Per i concorsi per titoli ed esame ai posti di direttore generale, di cui nel comma precedente, le Commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 180, e sono assistite, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario amministrativo.

Art. 16.

Non possono far parte di una stessa Commissione i parenti e gli affini fino al quarto grado civile, nè coloro che siano legati con lo stesso vincolo di parentela o di affinità con uno dei concorrenti.

In caso d'incompatibilità o di rinuncia di qualcuno dei commissari, l'autorità cui è deferita la nomina provvede immediatamente alla sostituzione.

Art. 17.

Nei concorsi a posti d'insegnante ai membri della Commissione giudicatrice è dovuto un compenso, da stabilirsi dalla Giunta comunale, in ragione di una quota fissa per ogni candidato.

Ai commissari scelti fuori del Comune capoluogo della Provincia è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio. Se appartengono all'Amministrazione dello Stato è loro dovuto il rimborso del prezzo del biglietto di prima classe sulle ferrovie e sui piroscafi, alla tariffa ridotta, secondo le norme vigenti, aumentato di un decimo; se sono estranei all'Amministrazione dello Stato, è loro dovuto il rimborso del prezzo del biglietto di prima classe sulle ferrovie e sui piroscafi, alla tariffa ordinaria. Per ogni chilometro sulle strade carreggiabili, prendendo per base la via più breve tra il luogo di partenza e quello di arrivo, è corrisposta una indennità di centesimi venticinque.

Art. 18.

Se non si presentano candidati o se nessuno dei candidati che si presentano è ammesso al concorso, il Comune provvede con nomina provvisoria, almeno un mese prima della riapertura dell'anno scolastico. Trascorso questo termine senza che il Comune abbia partecipato all'ufficio scolastico la sua scelta, la nomina è fatta dal provveditore agli studi, a norma dell'art. 4, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 19.

I processi verbali delle sedute della Commissione sono redatti dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario, e firmati in duplice esemplare da tutti i commissari. In tutti i concorsi, esclusi quelli di cui al comma 2° del precedente art. 15, il segretario può essere coadiuvato da persona scelta dalla Commissione o dal sindaco tra i funzionari addetti agli uffici municipali.

Dai verbali devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti e delle norme di valutazione del merito assoluto e comparativo dei candidati stabilite negli articoli seguenti, i criteri seguiti, i voti ottenuti da ciascun concorrente nei singoli titoli e nelle prove di esame (se il concorso ha luogo anche per esame) e complessivamente, in conformità delle tabelle I e II (allegati *B* e *C*) annesse al presente regolamento, e infine gli elenchi degli eleggibili in ordine di merito coi punti a ciascuno attribuiti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si riferiscano i motivi del suo voto e le sue osservazioni intorno al voto della maggioranza.

Nei concorsi a posti d'insegnante la Commissione compila una graduatoria dei maestri eleggibili ai posti di scuole maschili di grado superiore, una graduatoria dei maestri eleggibili ai posti delle terze classi maschili; una graduatoria delle maestre eleggibili ai posti di 1ª e 2ª classe maschili, una graduatoria delle maestre eleggibili ai posti di scuole femminili e, infine, una delle maestre eleggibili ai posti di scuole miste.

Art. 20.

Quando due o più candidati ottengano lo stesso numero di punti la Commissione deve determinare, dichiarandone i motivi, il posto che a ciascuno di essi spetta nella graduatoria, non ammettendosi la collocazione di più candidati nell'identico grado. La precedenza è determinata dall'anzianità di servizio, subordinatamente dal voto complessivo del titolo di abilitazione e, infine, dall'età.

Art. 21.

I titoli che, a norma dell'art. 46 della legge 4 giugno 1911, n. 487 devono essere soggetti a valutazione nei concorsi a posti di maestro o di direttore nelle scuole elementari, sono:

a) i titoli di legale abilitazione all'ufficio;
b) i titoli relativi alla carriera;
c) i titoli di coltura;
d) le pubblicazioni.

Art. 22.

I titoli, di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, nei concorsi a posti d'insegnante sono la patente di maestro elementare e il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare; nei concorsi a posti di direttore didattico il diploma di abilitazione alla direzione didattica.

Quando al concorso siano esibiti più titoli di abilitazione, è soggetto a valutazione soltanto quello, al quale, secondo le tabelle annesse al presente regolamento, va attribuito il numero maggiore di punti; agli altri non si assegna alcun punto.

Per la valutazione della patente o del diploma, si riduce in decimi il voto complessivo risultante dalla somma dei punti riportati negli esami, computando il voto dell'attitudine didattica, se vi è indicato, come se fosse assegnato ad una materia. Se sia indicato anche il voto ottenuto nella lezione pratica, il voto sull'attitudine didattica è determinato dalla media di quello assegnato ad essa e di quello assegnato alla lezione pratica.

Stabilito così in decimi il valore della patente o del diploma, si assegna al titolo il punto che corrisponde a tale valore fra il minimo e il massimo determinati dalla tabella, in guisa che il minimo (30 e 40 della tabella pei maestri e 25 pei direttori) corrisponda alla semplice sufficienza del titolo (6), il massimo (35 e 60 della tabella pei maestri e 40 pei direttori) al valore massimo di esso (10) e a ciascuno dei punti intermedi del titolo stesso (7, 8 e 9) corrisponda rispettivamente un aumento di punti 1,25 o di 5 pei maestri, e di 3,75 pei direttori.

Il certificato d'idoneità all'insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari, se il titolo di abilitazione è di data anteriore al 1879, integra il titolo medesimo, ma non ha speciale valutazione.

Art. 23.

I titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 21 riguardano il servizio prestato.

Art. 24.

Nei concorsi a posti d'insegnante è soggetto a valutazione il servizio prestato come titolare, con nomina provvisoria o definitiva, nelle scuole elementari pubbliche, amministrate dal Consiglio scolastico o tenute dallo Stato, dalla Provincia, dal Comune, o in scuole a sgravio degli obblighi comunali, mantenute da enti morali.

La valutazione riguarda così la durata come la qualità del servizio.

Per quanto concerne la durata, deve essere valutato il solo periodo da uno a dieci anni di servizio, che dovrà essere in ogni caso attestato dal R. provveditore agli studi.

A speciale valutazione è soggetta la durata del servizio prestato in scuole rurali, purchè il servizio stesso sia qualificato almeno come buono.

Sono pure soggetti a valutazione, rispetto alla durata e per il solo ultimo quinquennio, il servizio prestato come supplente nelle accennate scuole elementari pubbliche e il servizio prestato presso istituzioni sussidiarie della scuola, ordinate a norma degli articoli 71 e 72 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e in asili infantili e giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da enti morali. Nel caso di contemporaneità dei servizi in istituzioni sussidiarie e in asili e giardini d'infanzia, si computa quello cui, a norma delle tabelle, spetti una valutazione complessiva maggiore.

Per quanto concerne la qualità, deve essere valutato il solo ultimo quadriennio di servizio, che risulti buono, lodevole o lodevolissimo; al servizio qualificato sufficiente non si assegna alcun punto.

La qualità del servizio è attestata dal certificato rilasciato dal R. provveditore, il quale desume il suo giudizio dai verbali di visita dei RR. ispettori e lo esprime con le parole: insufficiente, sufficiente, buono, lodevole, lodevolissimo, per ciascun anno del quadriennio.

Il servizio prestato nelle pubbliche scuole elementari anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento è valutato anch'esso esclusivamente dal R. provveditore agli studi sulle risultanze dei verbali di visita dei RR. ispettori scolastici; e, quando i verbali manchino sulle informazioni dei direttori didattici locali, in conformità delle qualifiche indicate dal presente articolo.

I certificati di servizio debbono dagl'interessati esser richiesti al R. provveditore agli studi non oltre il 15 luglio ed esser presentati al concorso insieme con tutti gli altri documenti nei termini di legge.

Art. 25.

Nei concorsi a posti di insegnante i titoli di cultura, di cui alla lettera *c*) dell'art. 22 sono:

a) il titolo di abilitazione alla direzione didattica, conseguito per titoli ed esami;

b) il diploma del corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali;

c) i diplomi di licenza di scuole medie, classiche o tecniche di secondo grado;

d) i diplomi di laurea;

e) i diplomi di abilitazione all'insegnamento di materie letterarie e scientifiche nelle scuole medie;

f) i diplomi degl'istituti superiori di magistero femminile;

g) i diplomi di abilitazione agl'insegnamenti speciali nelle scuole medie (calligrafia, disegno, educazione fisica, canto, lavoro manuale, agraria);

h) i diplomi di maestra di giardino d'infanzia;

i) i diplomi di maestri di sordomuti, rilasciati dalle RR. scuole di Milano e di Napoli;

l) i certificati di esame delle materie obbligatorie biennali o annuali del corso di perfezionamento pei licenziati dalle scuole normali;

m) i concorsi vinti per esame o per titoli ed esame:

1° a posti di maestro elementare;

2° a posti di direttore didattico e di vice ispettore governativo;

3° a posti di professore di pedagogia nelle scuole normali regie o pareggiate o nei corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati;

4° a posti di R. ispettore scolastico.

Art. 26.

I diplomi di licenza, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 25, non sono soggetti a valutazione, quando siano presentati i corrispondenti diplomi di studi superiori.

Gli stessi diplomi di licenza sono valutati in misura minore e fissa, quando siano serviti a far conseguire, mediante esami d'integrazione, la licenza normale.

Quando si presentino più diplomi di licenza da scuole medie, classiche o tecniche, di secondo grado, è valutato il migliore tra essi e a ciascuno degli altri è assegnato un quarto dei punti che spetterebbero al titolo per sè stesso. Analogamente si procede per le lauree e per gli altri diplomi di studi superiori.

Quando più diplomi conseguiti nelle Università o Istituti superiori universitari attestano studi nello stesso complesso di discipline, si valuta soltanto il più comprensivo.

A favore di chi abbia vinto più concorsi per esame, o per titoli e per esame, a posti di maestro si valuta unicamente il risultato del concorso nel quale abbia conseguito una votazione migliore. Analogamente si procede nei riguardi di chi abbia vinto più concorsi a posti di direttore didattico o di vice ispettore governativo o di R. ispettore.

Art. 27.

Nei concorsi ai posti indicati nel comma 1° del precedente art. 15 è soggetto a valutazione, sia per la durata come per la qualità, il servizio prestato come maestro o come direttore, con nomina provvisoria o definitiva, nelle scuole di cui al comma 1° dell'art. 24.

Per quanto concerne la durata, deve essere valutato soltanto il servizio prestato negli ultimi quindici anni immediatamente anteriori al bando di concorso.

Per quanto concerne la qualità, deve essere valutato il servizio prestato come insegnante o come direttore negli ultimi otto anni immediatamente anteriori al bando di concorso che risultino almeno lodevoli dall'attestazione di cui nel comma settimo dell'art. 24.

A speciale valutazione è soggetto rispetto alla qualità, nella misura indicata dalla tabella II (alleg. *C*) annessa al presente regolamento, il servizio prestato come direttore senza insegnamento negli ultimi cinque anni immediatamente anteriori al bando di concorso, purchè attestati almeno lodevoli.

Il servizio prestato in qualità di direttore con insegnamento, per qualunque tempo, purchè anteriore alla legge 4 giugno 1911, n. 487, è valutato, quando manchi servizio di direttore senza insegnamento, complessivamente nella misura fissa indicata nella tabella II (alleg. *C*).

Art. 28.

Nei concorsi, di cui all'articolo precedente, i titoli di cultura sono quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) dell'art. 25 e devono essere valutati seguendo le norme dell'art. 26.

Art. 29.

Le pubblicazioni, di cui alla lettera *d*) dell'art. 21, si valutano come titoli di cultura, a norma della tabella I, nei concorsi a posti di insegnante, e separatamente, come categoria distinta, a norma della tabella II, nei concorsi a posti di direttore didattico.

Art. 30.

Nei concorsi a posti di direttore generale delle scuole elementari dei Comuni di cui all'art. 42, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, le Commissioni valutano i titoli dei concorrenti a norma dei regolamenti comunali, i quali devono indicare i punti massimi e minimi da assegnarsi a ciascun titolo entro il massimo fissato rispettivamente per ognuna delle categorie dalla tabella II, annessa a questo regolamento.

Art. 31.

Per la valutazione dei titoli le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti.

I titoli soggetti a valutazione sono esclusivamente quelli indicati dalle tabelle I e II (allegati *B* e *C*), annesse al presente regolamento, con le quali, ai sensi dell'art. 46 della legge 4 giugno 1911, n. 487, si fissano i massimi e i minimi dei punti da assegnarsi ai titoli stessi.

Nell'assegnazione dei punti non si può superare il massimo stabilito per ciascuna delle categorie di titoli comprese nelle dette tabelle: raggiunto tale massimo, agli altri titoli della stessa categoria non si assegna alcun punto.

Nella valutazione di ciascun titolo, ciascun commissario assegna individualmente il voto; e dei singoli voti è fatta la media complessiva.

Art. 32.

Nei concorsi a posti d'insegnante, indetti per titoli ed esame questo consiste: 1° nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia o di storia della pedagogia moderna, che potrà essere classificato con due votazioni distinte, cioè come lavoro di pedagogia e come lavoro d'italiano; 2° in una lezione fatta in una classe; 3° in una discussione sulla lezione stessa. Nei concorsi per le scuole femminili potrà aggiungersi una prova di lavori donneschi.

A ciascuna delle prove indicate nei tre numeri del comma precedente si assegna un massimo di punti 30; alla prova di lavori donneschi un massimo di punti 10.

Le norme particolareggiate relative agli esami saranno contenute nel regolamento municipale di cui all'art. 5, ultimo comma, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431. In esso il Comune potrà stabilire le condizioni di ammissibilità al concorso, anche in rapporto a limiti di età, il numero minimo di voti per l'ammissione alla prova orale; ma non potrà in nessun caso stabilire, per alcuni dei candidati, la dispensa in tutto o in parte dalle prove d'esame.

I titoli sono valutati in conformità dei precedenti articoli 21, 22 23, 24, 25, 26, 29 e 31 e della tabella I (alleg. *B*), annessa al presente regolamento.

Art. 33.

Nei concorsi per titoli ed esame ai posti di direttore didattico, indicati nel comma 1°, dell'art. 15, la Commissione giudicatrice, osservate rispetto ai titoli le norme degli articoli 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 31 procede, nelle prove d'esame, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 180.

Art. 34.

Nei concorsi per titoli ed esame ai posti di direttore generale, indicati nel comma 2°, dell'art. 15, la Commissione giudicatrice, osservato rispetto ai titoli le norme di cui all'articolo 30, procede nelle prove d'esame, secondo le disposizioni degli articoli 31, 32, 33, 34 e 36 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 180, in quanto siano applicabili. Dai regolamenti comunali devono risultare tutte le altre norme necessarie per disciplinare lo svolgimento del concorso.

Art. 35.

In tutti i concorsi per titoli ed esame la votazione media fra i titoli e gli esami si ottiene addizionando il voto complessivo assegnato ai titoli con quello complessivo assegnato alle prove d'esame e dividendo la somma per due.

CAPO II.

Nomine

Art. 36.

Formata la graduatoria, il presidente la comunica per notizia al provveditore agli studi, accompagnandola con un esemplare dei verbali e della relazione riassuntiva.

L'altro esemplare dei verbali e della relazione è depositato nella segreteria del Comune; e del deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo municipale.

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prender visione dei detti documenti entro otto giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Art. 37.

La nomina da parte del Comune in ciascuna terna può aver luogo o per votazione complessiva su tutti i tre nomi o per votazione separata su ciascun nome, a cominciare da uno qualunque di essi.

Il Comune può procedere alla nomina ancorchè sia decorso il 15 settembre, purchè il Consiglio scolastico non abbia avocato a sè gli atti per i provvedimenti d'ufficio.

Art. 38.

Quando, per difetto di candidati eleggibili, non siasi potuta formare la terna il Comune deve scegliere fra i concorrenti compresi nella graduatoria o nominare l'unico eleggibile.

Anche questa nomina è considerata come avvenuta in seguito a concorso e ne produce tutti gli effetti.

Art. 39.

Quando più d'uno siano i posti da conferire, per determinare la graduazione di essi, agli effetti dell'art. 7, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, si tien conto della misura dello stipendio, partendo dal più elevato, in base al decreto di classificazione o alla tabella municipale.

A parità di stipendio si ha riguardo al grado delle scuole messe a concorso, e, se le scuole sono dello stesso grado, alle località in cui sono stabilite, anteponendo le urbane alle suburbane e queste alle rurali, quelle di capoluogo alle altre aperte nelle frazioni o borgate.

Nello stipendio è valutata a giusta stima l'abitazione concessa gratuitamente al maestro.

Quando non siavi differenza alcuna tra le scuole per le quali fu bandito il concorso, l'assegnazione delle medesime è fatta con l'atto di nomina.

Il maestro nominato ad uno dei posti secondo i criteri sopra stabiliti, può dichiarare di optare per un posto che, secondo la fatta graduazione, sia inferiore.

Art. 40.

In caso di rinunzia dell'eletto, il Consiglio comunale provvede, entro 15 giorni dalla vacanza, scegliendo i maestri nella graduatoria, nei modi indicati all'art. 7, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, integrando la terna coi candidati successivamente classificati.

Trascorsi i 15 giorni, provvede alla nomina il Consiglio scolastico con le stesse norme.

Art. 41.

Il Consiglio scolastico, nell'approvare le nomine, provvede sui ricorsi che siano stati presentati contro la legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice e del Comune. Ove riconosca irregolare l'operato della Commissione giudicatrice, il Consiglio predetto rinvia gli atti al sindaco quale presidente della Commissione medesima affinchè sia riformata la graduatoria e rifatta la nomina. Riformerà, però, direttamente la graduatoria, qualora gli atti del concorso, riconosciuti irregolari, siano ad esso pervenuti dopo il 15 settembre; e procederà in pari tempo alla nomina con le norme indicate dall'art. 7, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, ove il Comune non vi abbia già provveduto in tempo utile.

Art. 42.

Il Consiglio scolastico, cui spetta approvare la nomina, è quello competente ad accordare al maestro che, nonostante l'inosservanza della formalità prescritta dall'art. 18 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, abbia ottenuto un posto in un Comune di diversa Provincia, l'autorizzazione ad insegnare, giusta l'articolo medesimo.

Art. 43.

Ai posti resisi vacanti durante l'anno scolastico, il Comune è tenuto a provvedere con nomina definitiva, in base alla graduatoria del concorso eventualmente banditosi per l'anno stesso e con le forme stabilite dall'art. 7, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

Art. 44.

L'anno scolastico pel quale ha durata ed efficacia la graduatoria di concorso, a norma all'art. 7, comma 5°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, termina con la chiusura delle scuole. I posti che si rendono disponibili nel periodo delle vacanze, che immediatamente succede alla chiusura delle scuole, saranno messi a concorso nell'anno successivo, coprendosi i posti medesimi con nomine provvisorie, salvo che il Comune non abbia dichiarato, nel bando di concorso, di valersi della facoltà di protrarre a un biennio la durata e l'efficacia della graduatoria, in conformità dell'art. 44, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 45.

È in facoltà dei Comuni di assumere in servizio, in conformità della legge 11 luglio 1909, n. 400, e con le norme stabilite dai regolamenti comunali, un numero sufficiente di maestri e maestre in soprannumero per sopperire alle eventuali supplenze degl'insegnanti titolari e per gli altri servizi scolastici in genere.

Il numero di questi maestri, proporzionato ai presumibili bisogni delle scuole, è determinato con deliberazione del Comune, approvata dal Consiglio scolastico.

Spetta al R. ispettore di accertarsi che il numero degli insegnanti in soprannumero sia adeguatamente distribuito secondo i bisogni delle scuole.

Art. 46.

Non potrà essere corrisposto ai maestri in soprannumero uno stipendio inferiore a quello dei titolari di ultima classe del Comune.

CAPO III.

Durata delle nomine – Licenziamento Dispensa dal servizio

Art. 47.

Dei risultati di ciascuna visita dei RR. ispettori vien data comunicazione al maestro interessato, il quale firma il relativo processo verbale.

Le autorità direttive e ispettive comunali mandano i loro verbali al R. ispettore, il quale li tiene presenti nel riferire al provveditore.

Art. 48.

Nel triennio di prova di cui all'art. 10, comma 1°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, è computato il tempo durante il quale il maestro o il direttore non ha prestato servizio a causa di malattia o di altro legittimo motivo, purchè il servizio effettivo prestato nel triennio non sia inferiore a due anni scolastici e mezzo. Non è invece computato il tempo passato in aspettativa o durante il quale il maestro o il direttore non ha prestato servizio perchè sospeso dall'ufficio.

Art. 49.

Agli effetti dell'art. 10, comma 2°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, il provveditore, nel mese di marzo dell'anno in cui scade il triennio, rende noti al Comune i risultati complessivi delle ispezioni e il suo parere sulla prova fatta dall'insegnante o dal direttore.

Il parere dev'essere motivato e desunto, quando si tratti di un insegnante, dai rapporti del direttore didattico e del R. ispettore e dai verbali di visita, e, quando si tratti di un direttore, dai rapporti del R. ispettore e da altri documenti, dai quali possano rilevarsi la qualità dell'azione direttiva e l'andamento delle scuole.

Il R. provveditore deve disporre che l'insegnante sia sottoposto ad una nuova ispezione, quando le ispezioni nel corso del triennio siano state in numero inferiore a tre.

Art. 50.

La notificazione del deliberato di licenziamento da parte del Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 2°, del testo unico 21 ottobre 1903, deve farsi in ogni caso non più tardi del 14 aprile, qualunque sia la data dell'effettiva apertura e chiusura dell'anno scolastico nel Comune.

La notificazione si esegue, nei modi e nelle forme stabilite per le citazioni dal Codice di procedura civile, da un ufficiale giudiziario o dal messo comunale addetto all'ufficio di conciliazione, mediante consegna di una copia integrale della deliberazione al maestro o, in sua assenza, ad altra persona capace di ricevere l'atto.

L'originale dell'atto di notificazione, con tutte le eventuali annotazioni del caso, è consegnato dall'ufficiale giudiziario o dal messo, possibilmente nello stesso giorno, al sindaco, che lo trasmette immediatamente al presidente del Consiglio scolastico, accompagnandolo con una copia per uso amministrativo della deliberazione di licenziamento.

Le stesse norme di cui nei capoversi precedenti, devono osservarsi anche quando la notificazione è fatta a cura del Consiglio scolastico, ma in questo caso il termine utile per la notificazione è prorogato al 30 aprile.

Art. 51.

La stessa facoltà concessa al Comune dall'art. 11 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, spetta al Consiglio scolastico, sentito il parere del Consiglio comunale.

Art. 52.

Per procedere, a norma dell'art. 11 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, alla dispensa dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito a infermità di un maestro che si trovi nell'esercizio dell'insegnamento, occorre che la inettitudine risulti dai verbali di visita del R. ispettore, e che la infermità che vi ha dato causa sia constatata da una visita di un medico fiscale, la quale accerti che la malattia non presenta probabilità di guarigione e che il maestro non sarebbe in grado di continuare o di riassumere l'insegnamento neppure dopo trascorsi i periodi di assenza e di aspettativa stabiliti dal presente regolamento a favore dei maestri che interrompono il servizio per ragioni di salute.

Art. 53.

Prima di deliberare la dispensa, il Comune deve avvisare il maestro interessato, comunicandogli copia dei verbali di visita e dei rapporti del R. ispettore e dei certificati medici e prefiggendogli un congruo termine per presentare le sue deduzioni.

L'osservanza di questa norma deve risultare dalla deliberazione di dispensa, nella quale saranno anche trascritte le eventuali deduzioni del maestro.

Art. 54.

La deliberazione è notificata giudizialmente al maestro nei modi e nelle forme prescritte dal precedente art. 50, e non diventa esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio scolastico. Tale approvazione non potrà essere pronunciata se non siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data della notificazione.

Art. 55.

Quando la dispensa è promossa per iniziativa del Consiglio scolastico si osservano la stessa procedura e le stesse formalità di cui ai due articoli precedenti.

Art. 56.

Tanto nel caso che il Consiglio scolastico sia chiamato ad approvare la dispensa deliberata dal Comune, quanto nell'altro che la deliberi di sua autorità il Consiglio stesso ad istanza del maestro o di propria iniziativa, può procedere a nuove indagini, disporre che il maestro sia sottoposto a nuova visita medica collegiale e stabilire un periodo di osservazione, durante il quale egli è considerato come assente dalla scuola per legittima causa.

Art. 57.

Qualora nei regolamenti comunali non vi siano speciali norme pel collocamento a riposo di ufficio dei maestri e dei direttori didattici, il Comune può collocare a riposo il maestro o il direttore che abbia compiuto quarant'anni di servizio ovvero sessantacinque anni di età e venticinque anni di servizio, ancorchè non ne faccia domanda.

CAPO IV.

Trasferimenti e promozioni

Art. 58.

Le maestre, che furono nominate in seguito a concorso alle scuole maschili o miste, non possono essere rimosse senza il loro consenso.

I maestri di scuole non classificate, se nominati in seguito a concorso e forniti di titolo legale di abilitazione, possono essere trasferiti alle scuole classificate di pari grado vacanti nello stesso Comune.

Art. 59.

I diritti acquisiti, che l'insegnante trasferito conserva a norma dell'art. 9 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, si riferiscono così

alla misura dello stipendio, compresi gli aumenti periodici conseguiti, come al servizio prestato agli effetti della stabilità.

Qualora nel Comune, in cui il maestro vien trasferito, esista un ruolo organico diviso in categorie, il maestro è collocato all'ultimo posto della categoria, cui, per ragione dello stipendio, può essere assegnato.

Art. 60.

Nei Comuni, che ai termini del precedente art. 6, comma 2°, abbiano bandito il concorso senza distinzione di grado, i maestri assegnati in seguito a concorso di tal natura alle scuole di grado inferiore possono essere promossi a quelle di grado superiore, alle condizioni e con le norme prescritte nei regolamenti comunali.

Eccettuato il caso indicato nel comma precedente, i maestri assunti in servizio per le scuole di grado inferiore possono essere promossi ai posti vacanti nelle scuole di grado superiore mediante concorso per titoli esclusivamente fra essi. Questo concorso deve svolgersi ed esaurirsi con le identiche norme e formalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento per i pubblici concorsi; ma può essere bandito ed espletato in epoca diversa da quella stabilita per i pubblici concorsi. In ogni caso, la graduatoria di tale concorso ha valore di designazione.

I maestri sono assegnati alle classi quinta e sesta in ragione della loro idoneità. Per accertare tale idoneità i Comuni possono istituire concorsi per esami secondo norme regolamentari, approvate dal Consiglio scolastico. Se i maestri furono assunti in servizio per concorso bandito con distinzione di grado, non possono essere assegnati alle classi quinta e sesta se non appartengono al grado superiore.

Art. 61.

Nei Comuni che hanno un regolamento speciale ed un organico del personale insegnante, le promozioni da una classe di ruolo ad un'altra dello stesso grado si fanno per anzianità congiunta a lodevole servizio.

Le maestre che insegnano nelle scuole maschili o miste si considerano per le promozioni come facenti parte del ruolo dei maestri della stessa classe o categoria.

Art. 62.

Il Consiglio scolastico, nell'approvare i regolamenti comunali, curerà particolarmente di assicurarsi che i Comuni, i quali vogliono giovarsi delle facoltà di cui agli articoli 60 e 61 offrano, per le condizioni delle loro scuole e del personale insegnante, sufficienti garanzie della possibilità di una buona scelta.

CAPO V.

Congedi e aspettative

Art. 63.

Ai maestri possono essere accordati, per giustificati motivi, permessi di assenza non eccedenti in complesso due mesi per ciascun anno scolastico.

Il permesso è accordato dal sindaco per non più di cinque giorni; per una durata maggiore, dalla Giunta municipale.

I permessi per assenze superiori a cinque giorni devono sempre notificarsi al R. ispettore scolastico, il quale vigila a che sia provveduto, in ogni caso in cui sia possibile, alla continuità dell'insegnamento nella scuola e può revocare o limitare il congedo con suo provvedimento motivato, da notificarsi immediatamente al Comune.

Il maestro non ha diritto allo stipendio per i giorni di assenza successivi al quindicesimo.

Al maestro che si trova in servizio militare è conservato il posto; egli, però, ha diritto allo stipendio per i soli primi due mesi.

Art. 64.

Il maestro che non può recarsi a scuola per malattia, deve informarne il direttore, o, in mancanza, il sindaco.

Il direttore deve informare il sindaco. Questi ha facoltà di accertare lo stato di salute dell'insegnante.

Qualora la malattia duri più di quindici giorni, il Comune ha obbligo di darne avviso al R. ispettore e contemporaneamente di provvedere a sue spese alla supplenza.

Il maestro o il direttore assente per causa di malattia viene considerato in servizio ed ha diritto all'intero stipendio non oltre due mesi, in conformità della norma generale contenuta nell'art. 32 comma 2° e 3°, del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

La maestra che si assenta dalla scuola per causa di parto è considerata assente per malattia.

In caso di assenza o d'impedimento del direttore didattico, il maestro più anziano fra gli abilitati alla direzione e, in mancanza, il più anziano fra i non abilitati, in ragione del servizio prestato e subordinatamente in ragione di età, del luogo o delle scuole ove il direttore ha la sua sede ufficiale, ne assume la supplenza, quando l'assenza non si protragga oltre un mese. Per le assenze di più lunga durata il Comune nomina un surrogante, che può scegliere anche tra i propri maestri, sempre con preferenza agli abilitati alla direzione. Il compenso al surrogante è a carico del direttore, se la assenza è motivata da interessi particolari di lui; se è dovuta a malattia, il surrogante è pagato a spese del Comune.

Art. 65.

Trascorsi i due mesi di assenza per infermità, il maestro o direttore deve dimostrare di essere in grado di riprendere servizio o chiedere l'aspettativa per ragioni di salute; in caso diverso, è collocato in aspettativa d'ufficio.

Se il collocamento in aspettativa è promosso d'ufficio, il sindaco deve corredare la sua proposta con un certificato dell'ufficiale sanitario, comprovante la continuazione della malattia e l'impossibilità di riassumere il servizio.

L'aspettativa è deliberata dalla Giunta municipale salvo la ratifica del Consiglio comunale.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale, che respinga la domanda del maestro o direttore per essere richiamato in servizio, o lo collochi in aspettativa d'ufficio, è ammesso il ricorso al Consiglio scolastico il quale, prima di provvedere, deve sentire il parere del medico provinciale e del Comune. In caso di dissenso, ordina una visita medica collegiale a spese del Comune.

Art. 66.

Durante l'aspettativa è corrisposto al maestro o direttore un assegno uguale alla metà dello stipendio che effettivamente egli percepisce per disposizione di legge o della tabella municipale.

Art. 67.

L'aspettativa non può eccedere i due anni, secondo quanto è disposto dall'art. 24, comma secondo, del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, ma cessa anche prima, col cessare della causa per la quale fu deliberata.

Se l'aspettativa sia stata data per un periodo di tempo minore di due anni, perdurando la malattia, viene prorogata, non oltre quel limite, ad istanza del maestro, ovvero d'ufficio, con le stesse norme e con le stesse guarentigie di cui all'art. 65.

Scaduto il termine massimo di due anni di aspettativa, se il maestro non è in grado di riprendere servizio decade dall'ufficio, senza bisogno di alcun altro atto da parte del Comune, ed è ammesso alla liquidazione della pensione o dell'indennità, che possa competergli.

Art. 68.

Il tempo passato in aspettativa è computato agli effetti della pensione, non cessando durante l'aspettativa nel Comune e nel maestro o nel direttore didattico l'obbligo di corrispondere al Monte pensioni i rispettivi contributi sull'intero ammontare dello stipendio

Art. 69.

Il maestro o il direttore, durante l'assenza per infermità o la aspettativa e durante le vacanze, non è tenuto ad osservare l'obbligo della residenza, ma deve far conoscere al sindaco il luogo della sua dimora ordinaria e i successivi cambiamenti.

Il sindaco e l'autorità scolastica hanno sempre la facoltà di accertare lo stato di salute di chi trovasi in aspettativa, mediante visita medica dell'ufficiale sanitario del luogo in cui egli dimora o di altro medico all'uopo delegato.

Se durante l'aspettativa risulta che il maestro occupa altro posto di insegnante pubblico o privato, la Giunta comunale che concesse l'aspettativa lo invita a riprendere servizio e, in caso di inadempienza, ne riferisce al R. provveditore perchè sia iniziato procedimento disciplinare.

Art. 70.

Nei regolamenti comunali approvati nelle forme di legge, possono essere stabilite norme per l'aspettativa per motivi di famiglia.

CAPO VI.

Doveri e disciplina dei maestri

Art. 71.

Le classi 1ª e 2ª delle scuole elementari maschili sono affidate a maestre; le terze classi a maestri e, in caso di mancanza assoluta e in via provvisoria, a maestre; le maschili superiori a maestri, salvo il disposto dell'art. 7, comma 2°, della legge 8 luglio 1904, n. 407; le femminili e le miste a maestre.

Art. 72.

I maestri sono obbligati ad insegnare in qualsiasi delle varie classi del grado pel quale hanno concorso o furono nominati.

Dove sia possibile e ragioni didattiche lo consiglino, ed ove già non disponga il regolamento municipale, il provveditore, sentiti il Comune e il R. ispettore, può ordinare che i maestri del grado inferiore e quelli del grado superiore si avvicendino tra loro in diverse classi, eccettuate le classi 5ª e 6ª, per le quali vige la norma stabilita dall'art. 60, comma 3°.

Art. 73.

L'assegnazione dei maestri alle classi di tirocinio nelle scuole normali è fatta dai direttori di queste, i quali hanno per le classi stesse tutte le attribuzioni date ai direttori didattici comunali e al R. ispettore scolastico.

Art. 74.

Il maestro deve, nella scuola e fuori, tenere un contegno esemplare, quale si addice ad un pubblico educatore e ad un buon cittadino.

Art. 75.

Non possono imporsi al maestro altri obblighi all'infuori di quelli contemplati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Il maestro è tenuto ad osservare le istruzioni impartite, secondo le rispettive competenze, dal Ministero, dal R. provveditore, dal R. ispettore e dal direttore.

Per avere consigli ed indirizzi nelle cose didattiche si rivolge al direttore o, in mancanza, al R. ispettore.

Per tutto ciò che si riferisce all'andamento morale e disciplinare della scuola ed al materiale, il maestro si rivolge al direttore, e, in mancanza, al sindaco.

Art. 76.

Il maestro non deve mai essere rimproverato, per alcuna ragione, dai suoi superiori alla presenza degli allievi.

Art. 77.

Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel Comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero.

Potrà, con l'autorizzazione scritta del sindaco o del R. ispettore, fissare la sua dimora in una località diversa, purchè posta a breve distanza dalla scuola ed in condizioni di facile comunicazione.

In caso di dissenso decide il R. provveditore.

Il maestro può assentarsi dalla residenza nei giorni in cui non è tenuto ad alcun dovere d'ufficio.

Art. 78.

Il maestro o direttore non può, senza regolare permesso, assentarsi dalla scuola nei giorni di lezione e in quelli nei quali deve adempiere ad altri obblighi inerenti al suo ufficio, salvo che l'assenza sia dovuta a malattia, o all'adempimento di un dovere di ufficio, o all'obbligo di attendere ad altro pubblico servizio; in questi casi deve informare per iscritto il sindaco, indicando i motivi dell'assenza.

Nei Comuni dove esiste la direzione didattica, la comunicazione del maestro al sindaco è fatta per mezzo del direttore.

Art. 79.

Il maestro deve trovarsi alla scuola nell'ora stabilita, non meno di 10, nè più di 20 minuti innanzi al principio delle lezioni, per assistere all'ingresso dei suoi alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato alla ricreazione e alla refezione, dove l'orario adottato è unico; e deve rimanere nella scuola finchè i suoi alunni ne siano usciti.

Nelle scuole miste l'ingresso e l'uscita degli alunni e delle alunne deve effettuarsi in tempo diverso, coll'intervallo di dieci minuti.

Art. 80.

È vietato ai maestri e ai direttori di ricevere dalle famiglie degli alunni compensi o remunerazioni, sotto qualsiasi forma o titolo.

È pure vietato ad essi d'impartire lezioni private ai propri alunni, o di tenerli a pensione. Ai direttori è vietato, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento elementare privato e la direzione di istituti privati d'istruzione elementare.

I maestri e i direttori, che violano le disposizioni di questo articolo, sono sottoposti a giudizio disciplinare.

Art. 81.

Il maestro, prima d'incominciare l'anno scolastico, deve presentarsi al direttore della scuola, o, in mancanza, al sindaco, per ritirare i registri, che l'Amministrazione municipale è tenuta a provvedere, e per avere norme ed istruzioni circa i suoi rapporti col Comune e con le famiglie degli alunni.

Art. 82.

A cura del direttore e dei maestri, deve essere costituita presso ogni gruppo di scuole o presso le singole scuole una piccola biblioteca, in cui saranno custoditi una copia dei libri di testo adottati nella scuola e i libri ricevuti in dono, purchè riconosciuti adatti per i fanciulli.

Vi saranno pure una piccola raccolta di oggetti, specialmente della regione in cui è posta la scuola, una cassetta per pronti soccorsi, e, possibilmente, un apparecchio per le proiezioni.

Art. 83.

Entro il primo mese dell'anno scolastico, il maestro manda, per mezzo del direttore, o, in mancanza, direttamente al R. ispettore, il programma didattico e l'orario delle lezioni, indicando i libri di testo adottati.

Art. 84.

Il maestro tiene in ordine un registro, nel quale nota le assenze e i punti di merito degli alunni, sia per lo studio, sia per la condotta; provvede, in conformità delle leggi e dei regolamenti, in ordine all'adempimento dell'obbligo scolastico e nei riguardi dei fanciulli abitualmente mancanti o che abbandonano la scuola.

Art. 85.

Il maestro è tenuto a compilare il diario scolastico in conformità delle istruzioni che gli saranno impartite dalle competenti autorità.

Art. 86.

Il maestro e il direttore invigilano a che gli alunni siano provveduti dei libri e degli oggetti necessari alla scuola, siano puliti nelle vesti e nella persona; sollecitano, ove occorra, le famiglie degli alunni stessi all'adempimento di tali cure e, in caso di prolungata negligenza, adottano gli opportuni provvedimenti.

Art. 87.

Intorno ai portamenti, allo studio e alle assenze degli alunni il maestro informa i rispettivi parenti quando lo creda opportuno o quando ne sia richiesto e, in ogni caso, alla fine di ogni bimestre con la pagella.

Informa pure i parenti se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose; e quando, dopo ciò, non appaia miglioramento, ne riferisce al direttore.

Art. 88.

Quando un alunno presenti sintomi di malattia infettiva o contagiosa, il maestro ne riferisce subito al direttore, o, in mancanza, al sindaco, e rimanda l'alunno ai genitori; in casi urgenti di lesioni od infermità improvvise, provvede alle prime cure.

Art. 89.

Il direttore, o, in mancanza, il maestro riammette alla scuola, previa giustificazione, gli alunni che ne furono assenti; se l'assenza si prolunga per più di tre giorni, ne richiede i motivi alla famiglia.

Art. 90.

Nel termine di 10 giorni dopo la chiusura delle scuole, ciascun maestro presenta al direttore, o, in mancanza, al sindaco, i registri bene ordinati e da lui firmati, e una relazione particolareggiata sull'insegnamento impartito, sulla frequenza degli alunni, sulla loro diligenza e sul profitto ottenuto. Nel caso che non abbia potuto svolgere interamente il programma didattico, ne dirà le ragioni.

Quando manchi il direttore, una copia della relazione sarà direttamente inviata dal maestro al R. ispettore.

Art. 91.

Le condizioni materiali e morali delle scuole, i meriti e i demeriti dei maestri e direttori e il rispettivo stato di servizio sono accertati, nei verbali di visita, dai R. ispettori.

Presso ogni ufficio scolastico provinciale è tenuto un ruolo nominativo, per ordine alfabetico, dei maestri in esercizio nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole.

CAPO VII.

Provvedimenti disciplinari

Art. 92.

L'avvertimento, di cui al n. 1° dell'art. 12 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, è dato dal R. ispettore o dal sindaco e viene comunicato per notizia al provveditore o all'ispettore, senza che se ne tenga nota nello stato di servizio dell'insegnante.

Art. 93.

Quando un maestro sia stato sospeso a norma dell'art. 15 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, il Consiglio di disciplina, di cui all'art. 10 della legge 4 giugno 1911, n. 487, avuta notizia del provvedimento e assunte le prime informazioni, deve entro otto giorni confermare o revocare il provvedimento, senza pregiudizio dell'azione disciplinare eventuale, dichiarando se alla sospensione dall'ufficio debba aggiungersi anche quella dallo stipendio.

Se il sindaco, invitato a sospendere d'urgenza un maestro, vi si rifiuti o si mostri oscitante, il presidente del Consiglio di disciplina può procedere alla sospensione con decreto motivato, comunicandolo immediatamente al Consiglio stesso, che provvederà nei termini indicati dal comma precedente.

Art. 94.

Il maestro, contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura, anche se ammesso alla libertà provvisoria, o che sia stato condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre mesi, è temporaneamente inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza dell'appello, sino a che il mandato non sia revocato o la sentenza non sia riparata con l'assolutoria o con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento o ne siano pienamente cessati gli effetti.

Durante l'inabilitazione temporanea a favore del maestro non decorre lo stipendio, ma se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che il maestro vi abbia preso parte, gliene sono corrisposti gli arretrati. In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, il maestro riacquista gli stipendi non corrisposti, a meno che non sia pronunziata per gli stessi fatti contro di lui una pena disciplinare che importi la privazione dello stipendio per un tempo determinato.

Il Comune può concedere al maestro inabilitato o alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio. La stessa concessione può esser fatta alla famiglia in caso di privazione dello stipendio in seguito a sospensione provvisoria.

Art. 95.

Il Comune, che vuol procedere al licenziamento di un maestro per ragioni disciplinari, a' sensi dell'art. 16 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, deve comunicargli, per iscritto gli addebiti ed assegnargli un congruo termine, non minore di 10 giorni, per presentare le sue difese.

La deliberazione di licenziamento deve contenere i motivi del provvedimento e le principali risultanze, che comprovino gli addebiti mossi al maestro, nonchè le ragioni da lui dedotte a sua difesa.

La deliberazione è notificata all'interessato giudizialmente, nei modi stabiliti dal precedente art. 50 ed è trasmessa al presidente del Consiglio di disciplina col documento comprovante la seguita notificazione.

Art. 96.

La deputazione scolastica, costituita in Consiglio di disciplina, dopo di aver accertato la piena osservanza delle formalità prescritte, provvede sulla deliberazione del Consiglio comunale.

Tra la data della notificazione all'interessato e la deliberazione del Consiglio di disciplina devono trascorrere almeno 15 giorni, durante i quali il maestro può aggiungere quegli altri mezzi difensivi, che crede opportuno di dedurre nel suo interesse.

Art. 97.

La Deputazione scolastica, che costituita in Consiglio di disciplina, si avvalga della facoltà consentita dall'art. 16, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, deve comunicare all'interessato, insieme con gli addebiti, il parere del Consiglio comunale.

Il termine concesso per la difesa è fissato avuto riguardo alla distanza e alle circostanze del caso.

CAPO VIII.

Azione, procedimento e punizioni disciplinari

Art. 98.

Le punizioni disciplinari indicate nell'art. 12 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, oltre il licenziamento per ragioni disciplinari di cui nei precedenti articoli 95, 96 e 97, sono inflitte dal Consiglio di disciplina, di cui all'art. 10 della legge 4 giugno 1911, numero 487.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile derivante dagli stessi fatti, ed è promossa dal provveditore agli studi di sua iniziativa o sopra denunzia del R. ispettore o del sindaco.

Se la mancanza implichi necessariamente l'esistenza di un reato, l'azione disciplinare è sospesa fino all'esito del procedimento penale; ma può nel frattempo pronunziarsi contro il maestro o il direttore la sospensione, di cui all'art. 15 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

Nel caso di declaratoria di non luogo a procedere, o di assoluzione per mancanza o per insufficienza di indizi, e nel caso di condanna col beneficio della sospensione della sentenza, è sempre obbligatorio sottoporre il maestro a giudizio disciplinare, fino all'esito del quale egli resta sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Art. 99.

Il provveditore, raccolti i necessari elementi, redige un'esposizione, nella quale siano chiaramente specificati gli addebiti e siano altresì elencate ed indicate le principali prove raccolte a carico e a discarico.

Questa esposizione è notificata, per mezzo del sindaco, al maestro, il quale ha dieci giorni di tempo dalla data dell'avvenuta notificazione per presentare le sue difese. Tale termine, in caso di giustificata necessità, può, con provvedimento motivato, esposto nell'atto stesso di notificazione, essere prorogato o abbreviato.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente, per iscritto.

Può anche essergli concessa, ove la richieda, per giustificati motivi, una proroga.

Se l'incolpato intende valersi del diritto di esporre verbalmente al Consiglio di disciplina le sue ragioni, deve, nel termine di dieci giorni di cui sopra, dichiararlo per iscritto, indicando il suo recapito.

Art. 100.

Il provveditore, avuta comunicazione dell'avvenuta notificazione di cui al precedente articolo, fissa la data dell'udienza, dandone notizia all'interessato, e designa il relatore, cui trasmette tutti gli atti del procedimento.

Art. 101.

Gli affari disciplinari si trattano senza l'intervento di difensori o di persone estranee.

Qualora il maestro nelle sue difese designi specificatamente persone che potrebbero deporre a suo discarico, il Consiglio di disciplina, se ne riconosca la necessità, può disporre un'inchiesta o un supplemento d'inchiesta.

È anche in facoltà del Consiglio di disciplina di procedere direttamente ad esami testimoniali.

Ove il Consiglio, prima di pronunciare il suo giudizio, ritenga necessario che sia eseguita una inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguite le inchieste precedenti o riferiti i fatti che furono fondamento dell'accusa.

Art. 102.

Ai giudizi disciplinari debbono intervenire almeno cinque dei componenti il Consiglio di disciplina.

I membri del Consiglio di disciplina, i quali non siano intervenuti ad una delle adunanze, non possono prendere parte alle successive adunanze, in cui trattisi lo stesso procedimento disciplinare.

Art. 103.

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione, sono applicabili ai componenti il Consiglio di disciplina.

La ricusazione deve essere proposta almeno tre giorni prima di quello fissato pel giudizio, con istanza firmata dal maestro, nella quale siano indicati i motivi e i mezzi di prova.

Il Consiglio di disciplina decide sull'istanza, senza l'intervento degl'interessati, ma sentite le loro osservazioni.

Quando i motivi di ricusazione siano riconosciuti infondati, può il Consiglio di disciplina infliggere per questo fatto al maestro una punizione disciplinare, senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali.

I maestri e il direttore che fanno parte del Consiglio scolastico, se sottoposti a giudizio disciplinare, sono sospesi dall'ufficio di componenti il Consiglio stesso, per ogni effetto e per tutto il tempo in cui dura il giudizio promosso contro di essi e decadono, se condannati, qualunque sia la pena loro inflitta.

Art. 104.

Nel giorno fissato per il giudizio il presidente del Consiglio di disciplina, aperta la seduta e fatta constatare l'avvenuta notificazione dell'atto di cui al precedente art. 99, fa introdurre il maestro incolpato, il quale assiste alla lettura del rapporto del relatore.

Il presidente, riassunte le accuse, invita il maestro ad esporre le proprie difese.

In caso di assenza dell'incolpato, o quando questi rinunzi alla difesa orale, si procede senz'altro, previa lettura delle difese scritte, che egli abbia eventualmente presentato.

Art. 105.

Allontanato l'incolpato, il presidente apre la discussione.

Se il Consiglio di disciplina delibera di procedere a maggiori indagini, queste saranno fatte entro un breve termine, che non potrà eccedere trenta giorni, trascorso il quale dovrà rinnovarsi il giudizio, comunicandosi al maestro, nelle forme e nei modi indicati dal precedente art. 99, i risultati delle nuove indagini e avvertendolo del suo diritto di ripresentarsi o di aggiungere per iscritto, in un termine fissato, nuovi argomenti di difesa.

Art. 106.

Terminata la discussione e sentite le conclusioni del relatore, s'indice dal presidente la votazione sul quesito o sui quesiti, se più sono gli addebiti, circa la colpabilità del maestro.

Se in questa votazione la risposta al quesito o ai quesiti non sia affermativa a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, il maestro è senz'altro prosciolto dalle accuse.

Art. 107.

Quando sia riconosciuta la colpabilità, si passa a discutere circa l'applicazione della pena.

Se esistano più proposte di punizione, il presidente mette ai voti la proposta più grave, e successivamente quelle meno gravi.

La parità di voti si risolve a favore dell'accusato e sono anche computate a suo favore le astensioni.

Fatte le votazioni, il presidente ne proclama l'esito; e quando la decisione è contraria alle conclusioni del relatore, può designare un altro consigliere per estendere la deliberazione.

Le votazioni di cui nel presente articolo e in quello precedente si fanno a suffragi segreti.

Il maestro, che in via provvisoria sia stato sospeso dallo stipendio oltre che dalle funzioni, in caso di proscioglimento, ha diritto agli stipendi non corrispostigli.

Art. 108.

La deliberazione deve essere motivata e firmata dall'estensore e dal presidente e portare l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu emessa.

In essa si fa inoltre constare che furono osservate tutte le formalità prescritte per i giudizi disciplinari e per le votazioni delle decisioni, a tenore del precedente art. 107.

La integrale deliberazione è notificata al maestro, nei modi indicati dal precedente art. 50, entro quindici giorni da quello in cui fu pronunziata.

Art. 109.

Trascorso il termine per il ricorso, o quando questo sia stato respinto, la deliberazione del Consiglio di disciplina diventa esecutiva.

Di tutte le pene pronunciate a carico dei maestri dal Consiglio di disciplina e diventate esecutive si fa annotazione nel rispettivo stato di servizio.

Il dispositivo della deliberazione, che infligge la deposizione o l'interdizione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 110.

In ogni ufficio scolastico si tiene uno speciale registro dei maestri di tutto il Regno, ai quali sia stata inflitta la pena della deposizione e quella dell'interdizione.

Art. 111.

Quando un maestro sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati enumerati all'art. 375 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, o per reati che a quelli corrispondono secondo il vigente Codice penale, non può istituirsi per gli stesi fatti un giudizio disciplinare; ma il Consiglio di disciplina si limita a prendere atto della sentenza stessa, dichiarando il condannato incapace ad esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private, ed il provveditore ne dà notizia al Ministero, che fa pubblicare nel Bollettino ufficiale per gli effetti dell'articolo precedente.

CAPO IX.

Ricorsi

Art. 112.

I ricorsi preveduti nell'art. 7 della legge 4 giugno 1911, n. 487, devono essere notificati giudizialmente alle parti interessate, le quali possono produrre all'ufficio scolastico le loro controdeduzioni entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta notificazione.

I ricorsi, di cui all'art. 52 della legge 4 giugno 1911, n. 487, che siano stati inviati direttamente al Ministero invece di essere presentati al R. provveditore agli studi, devono essere dal Ministero, per mezzo del provveditore, restituiti ai ricorrenti, perchè ne curino la notificazione giudiziale ai terzi interessati. Dalla data della notificazione decorrono i 15 giorni per le controdeduzioni.

In ogni caso le memorie aggiuntive e i fogli di lume, che siano in prosieguo presentati direttamente al Ministero o al R. provveditore agli studi, debbono parimente essere notificati in via giudiziale ai terzi interessati.

Art. 113.

I ricorsi devono essere presentati all'ufficio scolastico e trasmessi dal provveditore al Ministero con la maggiore sollecitudine, accompagnati da una relazione informativa e da tutti i documenti necessari alla completa istruzione dell'affare.

A corredo del ricorso e della relazione informativa devono sempre unirsi i seguenti documenti:

1° la copia integrale dell'atto o provvedimento impugnato;

2° le deliberazioni precedenti, tanto del Comune quanto del Consiglio scolastico, della Deputazione scolastica o del Consiglio di disciplina, che abbiano riferimento alla vertenza o che riguardino la carriera del ricorrente, se questi è un maestro o un direttore didattico;

3° gli atti citati nelle deliberazioni o nella relazione informativa, come, ad esempio, i rapporti o la corrispondenza ufficiale, i verbali di visita, gli atti d'inchieste, le notificazioni, i certificati medici, le sentenze dell'autorità giudiziaria, ecc.

Se il provvedimento impugnato concerne la istituzione o la soppressione di scuole o la classificazione, devono unirsi:

a) l'elenco dei fanciulli dimoranti nel Comune, soggetti all'obbligo dell'istruzione, e quello degl'inscritti e dei frequentanti ciascuna scuola;

b) il decreto di classificazione, con l'indicazione delle successive modificazioni ad esso apportate;

c) lo specchietto del numero degli abitanti secondo il censimento ufficiale, e della distribuzione dei medesimi nel territorio comunale, corredato delle altre notizie necessarie a dare un concetto chiaro e preciso delle distanze, dell'ubicazione della scuola che si vuole istituire o sopprimere, delle condizioni di viabilità e di tutti i documenti utili a stabilire il grado di agiatezza del Comune.

Tutti i documenti devono essere riuniti in un fascicolo, ed ordinati e descritti con numero progressivo in apposito elenco.

Art. 114.

Se la sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore riconosce che l'istruttoria dell'affare è incompleta, può richiedere al Ministero che siano fornite nuove informazioni o presentati nuovi documenti, che siano disposte verificazioni e indagini, e che siano ordinate inchieste.

In casi gravi, e sopra istanza del maestro ricorrente, può anche ammetterlo ad esporre oralmente le sue ragioni.

Art. 115.

Il Ministero, udita, ove occorra, la sezione dell'istruzione primaria e popolare, dichiara irricevibile il ricorso, se non sia stato presentato nel termine o nelle forme prescritte; lo respinge, se lo riconosce infondato; se lo riconosce fondato provvede in merito; nei casi in cui il ricorso sia ammesso pei soli motivi di legittimità, il Ministero, qualora lo riconosca fondato, annulla il provvedimento, ma rimette gli atti all'autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 116.

Indipendentemente da ogni ricorso, il Ministero ha facoltà di annullare o riformare in qualunque tempo, sopra denunzia od anche d'ufficio, le deliberazioni dei consessi di cui al comma 2°, n. 2, del precedente articolo 113, in quanto non siano conformi alle leggi ed ai regolamenti.

CAPO X.

Riordinamento delle scuole rurali

Art. 117.

Spetta al Consiglio comunale, salvo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, di deliberare il riordinamento delle scuole rurali obbligatorie, in esecuzione degli articoli 33 e seguenti della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Tale riordinamento, in conformità del disposto dell'art. 7 della legge 8 luglio 1904, n. 407, può essere provocato dal R. ispettore scolastico e deliberato dal Consiglio provinciale scolastico, sentito il Consiglio comunale.

Art. 118.

Nei Comuni e nelle borgate, dove sia istituita una sola scuola mista, questa è divisa in due sezioni, una per gli alunni della prima classe, l'altra per quelli delle classi seconda e terza. Per ciascuna sezione si adotta l'orario di tre ore, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 119.

Nei Comuni e nelle borgate ove siano istituite due scuole con classi riunite, esse vengono divise in quattro sezioni miste, di regola una per ciascuna delle classi prima, seconda, terza e quarta.

A ciascuno degli insegnanti è affidato l'insegnamento in due di tali sezioni con l'orario di 3 ore per ognuna, a norma, per quanto riguarda l'orario, dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 120.

Nei Comuni e nelle borgate ove le scuole con classi riunite sano più di due e gl'insegnanti siano tre, di regola le classi vengono così

ripartite: una prima mista, a orario completo, una seconda mista, del pari a orario completo, e una terza e quarta mista in due sezioni con tre ore d'insegnamento per ciascuna.

Art. 121.

Nei casi previsti dagli articoli 119 e 120 del presente regolamento, è in facoltà dell'ispettore scolastico di proporre un ordinamento diverso da quello indicato, così per la distribuzione degli insegnanti come per la costituzione delle classi, ove il numero degli alunni o la condizione degli insegnanti lo richiedano.

Art. 122.

In esecuzione dell'art. 36 della legge 4 giugno 1911, n. 487, spetta alla deputazione scolastica, su proposta dell'ispettore, tenuto conto del numero degli alunni e dell'ampiezza dell'aula e delle richieste dell'autorità comunale e delle famiglie, deliberare quali classi, anche alternativamente, debbano unirsi e per quale parte dell'orario.

Art. 123.

Il R. provveditore agli studi, sentiti i Comuni e l'ispettore, delibera se e in qual modo gl'insegnanti debbano avvicendarsi fra loro nelle diverse sezioni, costituite in seguito al riordinamento.

Art. 124.

Le proposte motivate per il riordinamento sono inviate al Ministero almeno un mese prima dell'apertura dell'anno scolastico, con la deliberazione del Consiglio comunale e del Consiglio scolastico, con gli elenchi degli obbligati e con quelli degli alunni inscritti alle scuole nell'anno precedente, regolarmente rilasciati dal sindaco o con la indicazione dell'importo della maggiore spesa occorrente.

Art. 125.

Le domande degli insegnanti, intese ad ottenere la dispensa, di cui all'art. 37 della legge 4 giugno 1911, n. 487, debbono essere corredate o del certificato medico debitamente legalizzato o di certificati legali, che comprovino i motivi di famiglia di cui all'articolo stesso.

Art. 126.

La dispensa per motivi di salute è ordinata d'ufficio dalla Deputazione scolastica, su proposta dell'ispettore e previa visita d'un medico fiscale.

Se l'ispettore non creda l'insegnante idoneo a dirigere due classi con orario diviso, lo propone per la dispensa d'ufficio al R. provveditore agli studi, il quale comunica i motivi del proposto provvedimento all'interessato per le sue deduzioni da presentarsi entro quindici giorni dalla data della comunicazione. Il R. provveditore agli studi sottopone all'esame della Deputazione scolastica, entro il più breve tempo, la proposta dell'ispettore e le eventuali deduzioni dell'insegnante.

Art. 127.

Ove l'insegnante, o per sua domanda o d'ufficio, sia dispensato dall'assumere il servizio nelle classi alternate, la Giunta municipale può provvedere d'ufficio al trasferimento di lui ai sensi dell'art. 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione

CREDARO.

Allegato **A**.

MODULO DEL CERTIFICATO (1)
comprovante la presentazione dei documenti originali
o delle copie autentiche
(Art. 10 del regolamento)

Regio provveditore agli studi della Provincia di . . . .
(ovvero) municipio di . . . .

Elenco dei documenti originali o delle copie autentiche, presentat . . . . all'ufficio scolastico della Provincia di . . . . (ovvero all'ufficio comunale di . . . .) dal . . . signor . . . . per l'ammissione al concorso de . . . . . post . . . di maestro elementare, bandito con manifesto in data (2) . . . .

1° patente elementare di grado (3) . . . . (ovvero diploma di maestr . . . elementare) conseguit . . . in (4) . . . . addì (5) . . . . con punti (6) . . . su (7) . . . .

2° certificato di abilitazione all'insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari (8), rilasciato dal (9) . . . . di (4) . . . . . . addì (5) . . . . con punti (6) . . . . su (7) . . . .

3° atto debitamente legalizzato, rilasciato dal (10) . . . . . . addì . . . . da cui risulta che . . l . . signor . . . . è nato in (11) . . . . addì (12) . . . .

4° certificato debitamente legalizzato, rilasciato dal medico (13) . . . . in data (12) . . . . da cui risulta che . l . signor . . . . è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un educatore o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

5° certificato di moralità relativo a un periodo di tempo superiore all'ultimo biennio, rilasciato, dopo sentito il parere della Giunta comunale, dal sindaco (4) . . . . (ultima dimora del concorrente) (14) con dichiarazione del fine per cui è fatto in data (12) . . . . da cui risulta che . l . signor . . . . (15) . . . . ;

6° fedina penale, rilasciata da (10) . . . . addì (5) . . . . da cui risulta che . . . signor . . . . (15) . . . . ;

7° i seguenti altri documenti non obbligatori (da descriversi, indicando date e nome e cognome di coloro che li hanno rilasciati).

Data e luogo . . . .

Il R. provveditore agli studi
(17) . . . .

ovvero
Il sindaco
(17) . . . .

Visto (16)
Il R. provveditore agli studi

(1) In carta bollata da 60 centesimi.

(2) Qualunque sia il numero delle copie di questo elenco, che abbisognano al concorrente, tutte devono contenere egualmente la data (giorno, mese ed anno) dell'avviso di concorso pel quale effettivamente furono presentati i documenti originali o le copie autentiche.

(3) Inferiore o superiore (ovvero quando si tratti di diploma, se conseguito per titoli o per conversione della patente inferiore o per esame).

(4) Luogo del rilascio.

(5) Giorno, mese ed anno del rilascio.

(6) Numero complessivo dei punti conseguiti scritto in tutte lettere.

(7) Numero massimo dei punti complessivamente conseguibili scritto in tutte lettere.

(8) Questo documento occorre se il titolo di abilitazione all'insegnamento è di data anteriore al 1879.

(9) Indicare l'autorità che l'ha rilasciato.

(10) Autorità e luogo del rilascio.

(11) Luogo di nascita.

(12) Giorno, mese ed anno.

(13) Nome e cognome e luogo di residenza.

(14) Nel caso in cui il concorrente non abiti nel Comune da un triennio, deve pure riportare e qui trascriversi con le medesime forme un simile certificato del Comune dove ha precedentemente abitato.

(15) Si riproduca integralmente il documento.

(16) Quando l'elenco è rilasciato dal sindaco.

(17) Bollo d'ufficio e firma.

Allegato B.

Tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi per nomina d'insegnante nelle scuole elementari (articoli 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 35 delle norme che precedono)

Titoli soggetti a valutazione	Punto minimo	Punto massimo	Punto fisso
A) *Titoli di legale abilitazione all'insegnamento.*	30	60	—
1. — Patente pel grado inferiore delle scuole elementari	30	35	—
2. — Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari, conseguito per titoli o per conversione della patente inferiore	—	—	35
3. — Patente pel grado superiore delle scuole elementari o diploma di abilitazione conseguito per esame	40	60	—
B) *Titoli relativi alla carriera.* . . . (Servizio prestato).	—	20	—
1° Durata:			
a) durata del servizio prestato in scuole elementari pubbliche:			
per ciascun anno del primo quinquennio a partire dalla nomina a titolare	—	—	1
per ciascun anno del secondo quinquennio	—	—	1/2
per ciascun anno, non oltre dieci, di servizio prestato in scuole rurali, si assegna in più	—	—	1/2
b) durata del servizio prestato in qualità di supplente, da valutarsi per non oltre un quinquennio, per ciascun anno	—	—	1/2
c) durata del servizio prestato in asili e giardini d'infanzia, da valutarsi per non oltre un quinquennio, per ciascun anno	—	—	3/4
d) durata del servizio prestato in istituzioni sussidiarie della scuola, da valutarsi per non oltre un quinquennio, per ciascun anno	—	—	1/4
2° Qualità:			
a) qualità del servizio nelle sole scuole elementari e per l'ultimo quadriennio anteriore al bando del concorso, per ogni anno di servizio giudicato *buono*	—	—	1
Id. *lodevole*	—	—	1 1/2
Id. *lodevolissimo*	—	—	2
C) *Titoli di cultura.*	—	20	—
1. — Diploma di licenza dal corso di perfezionamento pei licenziati dalle scuole normali o diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli e per esame	3	6	—
2. — Per ciascun esame speciale superato nelle materie obbligatorie del corso stesso, quando non si sia ancora conseguito il diploma	1/4	1/2	—
3. — Diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli	—	—	2
4. — Diploma di licenza di scuole medie, classiche e tecniche, di secondo grado	1	3	—
5. — Gli stessi diplomi quando siano serviti, mediante esame d'integrazione, a far conseguire la licenza normale, si valutano, come titolo di cultura, soltanto	—	—	1/2
6. — Diplomi di laurea	3	6	—
7. — Diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie o scientifiche nelle scuole medie, conseguito per esame	2	4	—
Id. conseguito per titoli	—	—	1
8. — Diploma rilasciato dagli Istituti superiori di magistero femminile	3	6	—
9. — Diploma di abilitazione ad insegnamenti speciali nelle scuole medie conseguito per esame:			
a) disegno ed educazione fisica	1	2 1/2	—
b) canto e calligrafia	1/2	1 1/2	—
Id. conseguiti per titoli	—	—	1
10. — Diploma di abilitazione all'insegnamento dell'agraria o del lavoro manuale nelle scuole medie	1/2	1	—
11. — Diploma di maestra di giardino d'infanzia	1	2	—
12. — Diploma di maestro di sordo-muti, rilasciato dalle RR. scuole di Milano e di Napoli	1/2	1	—
13. — Concorsi vinti per esame o per titoli ed esame:			
a) a posti di maestro elementare . . .	1/2	1 1/2	—
b) a posti di direttore didattico e di vice ispettore governativo	3	6	—
c) a posti di professore di pedagogia nelle RR. scuole normali o nei corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati (legge 21 luglio 1911, n. 861)	4	7	—
d) a posti di R. ispettore scolastico . .	7	10	—
D) *Pubblicazioni*	—	2	—

Allegato C.

Valutazione dei titoli nei concorsi per la direzione didattica, di cui all'art. 22 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431 (articoli 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 35 delle norme che precedono).

Titoli soggetti a valutazione	Punto minimo	Punto massimo	Punto fisso
Concorsi a posti di direttore generale delle scuole elementari. dei Comuni di cui all'art. 42, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487:			
A) Titolo di legale abilitazione alla direzione didattica	—	25	—

Titoli soggetti a valutazione	Punto minimo	Punto massimo	Punto fisso
B) Servizio prestato sia come maestro sia come direttore	—	35	—
C) Titoli di cultura	—	30	—
D) Pubblicazioni	—	10	—
Concorsi a tutti gli altri posti di cui all'art. 22 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, e in genere a tutti i posti ispettivi e direttivi delle scuole elementari, comunque denominati:			
A) Titolo legale di abilitazione alla direzione didattica	25	40	—
1. Diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli	—	—	25
2. Diploma di abilitazione conseguito per titoli ed esame od ottenuto in seguito agli studi compiuti nel corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali	25	40	—
B) Servizio prestato	—	27	—
1. Durata del servizio prestato negli ultimi 15 anni immediatamente anteriori al bando di concorso, sia come maestro sia come direttore			
a) fino a dieci anni, per ciascun anno.	—	—	1
b) oltre i dieci anni, fino al quindicesimo, per ciascun anno	—	—	1/2
2. Qualità:			
a) per il servizio prestato come insegnante o come direttore negli ultimi 8 anni immediatamente anteriori al bando di concorso:			
per ciascun anno di servizio *lodevole*	—	—	1
per ciascun anno di servizio *lodevolissimo*	—	—	1 1/2
b) per il servizio prestato come direttore senza insegnamento negli ultimi 5 anni immediatamente anteriori al bando di concorso, per ciascun anno attestato almeno *lodevole*, non oltre i 5, si assegna in più	—	—	1/2
3. Servizio prestato per qualunque tempo, purchè anteriore alla legge 4 giugno 1911, n. 487, in qualità di direttore con insegnamento	—	—	1
C) *titoli di cultura*	—	28	—
1. Diploma di licenza di scuole medie di 2° grado, classiche o tecniche	1	3	—
2. Gli stessi diplomi quando siano serviti, mediante esame d'integrazione, a far conseguire la licenza normale si valutano soltanto	—	—	1/2
3. Diplomi di laurea	5	8	—
4. Diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie o scientifiche nelle scuole medie, conseguito per esame	4	7	—
Id. conseguito per titoli	—	—	2
5. Diploma rilasciato dagli Istituti superiori di magistero femminile	4	7	—
6. Diploma di maestra di giardino d'infanzia	2	3	—
7. Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno, conseguito per esami e per titoli	2	4	—
8. Diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, del canto e della calligrafia, conseguito per esami	1	3	—
Id. conseguito per titoli	—	—	1/2
9. Diploma di abilitazione all'insegnamento dell'agraria o del lavoro manuale nelle scuole medie	1/2	1	—
10. Diploma di maestro di sordo-muti, rilasciato dalle RR. scuole di Milano e di Napoli	1/2	1	—
11. Per ciascun esame speciale superato nelle materie obbligatorie del corso di perfezionamento pei licenziati dalle scuole normali, quando non sia conseguito il diploma del corso stesso	1/4	1/2	—
12. Concorsi vinti per esame:			
a posti di maestro elementare . . .	1/2	1 1/2	—
a posti di direttore didattico e di vice ispettore	3	6	—
a posti di professore di pedagogia nelle RR. scuole normali o nei corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati (legge 21 luglio 1911, n. 861)	4	7	—
a posti di R. ispettore	7	10	—
D) *pubblicazioni*	—	5	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione

CREDARO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto dell'11 maggio 1913:

Gargano Giuseppe, agente di 4ª classe delle imposte, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 1° aprile p.p., e per la durata di quattro mesi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 30 gennaio 1913:

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria a decorrere dal 1° gennaio 1913:

Baciucchi Francesco, vice cancelliere del tribunale di Pinerolo, in servizio al tribunale di Roma.

Panissidi Gaetano, cancelliere della pretura di Castroreale.

Con decreto Ministeriale del 16 marzo 1913:

Fanizza Vito, cancelliere di sezione del tribunale di Lecce, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per un mese.

Santangelo Domenico, cancelliere di sezione del tribunale di Messina, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.

Scafi Guido, aggiunto di cancelleria di 3ª classe del tribunale di Milano, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per due mesi.

Siena Carmela, aggiunto di cancelleria della pretura di Trivento in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri otto mesi.

Albi Cesare, alunno gratuito nella pretura di Cosenza, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 1° marzo 1913 nella stessa pretura di Cosenza.

Con R. decreto del 20 marzo 1913:

Lopane Nicola, vice cancelliare della Corte d'appello di Trani, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di Corte d'appello.

Lavalle cav. Luigi, cancelliere del tribunale di Girgenti, è tramutato al tribunale di Pisa.

Morelli Alceste, cancelliere del tribunale di Portoferraio, è, a sua domanda, nominato segretario della R. procura presso il tribunale di Volterra.

Della Chiesa Alessandro, cancelliere della pretura di Chiusa di Pesio, è tramutato alla pretura di Caraglio, a sua domanda, lasciandosi vacante per l'aspettativa del cancelliere Woena Giuseppe il posto alla pretura di San Nicolò Gerrei.

Riolfo Emilio, cancelliere della pretura di San Nicolò Gerrei, dove non ha preso possesso, è tramutato alla pretura di Chiusa di Pesio.

Guzzardi Nunzio, cancelliere della pretura di Augusta, è tramutato alla pretura Rosolini.

Romano Antonino, cancelliere della pretura di Rosolini, è tramutato alla pretura di Augusta.

Carusi Luigi, cancelliere della pretura di Penne, è tramutato alla pretura di Paglieta.

Garofalo Francesco, cancelliere della pretura di Scordia, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Scicli, lasciandosi vacante il posto alla pretura di Scordia per la sospensione dalle funzioni del cancelliere Rossi Melchiorre.

Ceri Ezio, cancelliere della pretura di Santa Fiora, è tramutato alla pretura di Sesta Godano, lasciandosi vacante, per la sospensione di Parone Giuseppe, il posto nella pretura di Santa Croce nel Sannio.

Cioni Michele, cancelliere della pretura di Santa Croce nel Sannio, è tramutato alla pretura di Santa Fiora.

Catalano Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Napoli, è nominato cancelliere della pretura di Capriati al Volturno.

Con decreto Ministeriale del 20 marzo 1913:

Gallione cav. Francesco, cancelliere di sezione della Corte di appello di Napoli, è tramntato alla Corte di appello sezione di Modena.

Greco Ascanio, segretario di sezione della R. procura presso il tribunale di Cassino, e, a sua domanda, nominato cancelliere di sezione del tribunale di Cassino.

Vincenzi Michelangelo, cancelliere di sezione del tribunale di Cassino, è nominato segretario di sezione della R. procura di Cassino.

Pollone Luigi, cancelliere della pretura di Tenda, è nominato vice cancelliere del tribunale di Torino.

Flagiello Giovanni Antonio, aggiunto di cancelleria della pretura di Notaresco, in aspettativa per infermità e sospeso dalla carica perchè sottoposto a procedimento penale, è richiamato in servizio dalla data del presente decreto alla stessa pretura di Notaresco, revocandosi il decreto di sospensione del 18 febbraio 1912.

Corica Luigi, aggiunto di cancelleria del tribunale di Girgenti, è sospeso dal grado e dallo stipendio perchè sottoposto a procedimento penale.

L'applicazione dell'aggiunto di cancelleria della pretura di Torre Annunziata, Palumbo Emanuele, alla pretura di Ceccano, è prorogata per altri sei mesi.

Siena Carmelo, aggiunto di cancelleria della pretura di Trivento, in aspettativa per infermità, è richiamato in servizio ed è tramutato alla pretura di Muravera.

Tassinari Pietro, aggiunto di cancelleria della pretura di Spoleto, in servizio al casellario centrale, è tramutato alla pretura di Ascoli Piceno, continuando a prestar servizio al casellario centrale.

Zampetti Attilio, aggiunto di cancelleria della pretura di Ascoli Piceno, è tramutato alla pretura di Spoleto.

Scala Alfredo, aggiunto di cancelleria del tribunale di Avezzano, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio nel detto tribunale di Avezzano.

Ferrazzani Vincenzo, aggiunto di cancelleria della 9ª pretura di Napoli, è tramutato alla pretura di Civitacampomarano.

Puoti Ettore, cancelliere della pretura di Castelfranco in Miscano, è nominato vice cancelliere del tribunale di Napoli.

Romanetti Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Muravera, è tramutato alla 9ª pretura di Napoli.

Guerrieri Michele Arcangelo, aggiunto di 2ª classe nella pretura di Spezzano Grande, è, a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Spezzano Grande.

Fornari Angelo, alunno gratuito della pretura di Subiaco, nominato aggiunto di 3ª classe alla Corte d'appello di Milano.

Secchi Ferruccio, alunno gratuito della pretura di Collagna, è applicato alla pretura di Castelnuovo nei Monti, per sei mesi, a decorrere dal giorno in cui vi assumerà possesso.

Notari.

Con R. decreto del 26 gennaio 1913,
registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1913:

Malcotti Giov. Battista, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Forno di Rivara, distretto notarile di Torino.

Musso Michele, notaro residente nel comune di Villafranca Sicula, distretto notarile di Sciacca, è traslocato nel comune di Burgio, stesso distretto.

Scarciglia Giuseppe, notaro residente nel comune di Volterra, distretto notarile di Pisa, è traslocate nel comune di Terricciola, stesso distretto.

Mignani Alessandro, notaro residente nel comune di Calci, distretto notarile di Pisa, è traslocato nel comune di Collesalvetti, stesso distretto.

Ernandez Francesco, notaro residente nel comune di Montecatini Val di Cecina, distretto notarile di Pisa, è traslocato nel comune di Vicopisano, stesso distretto.

Dell'Olmo Nicola, notaro residente nel comune di Cantalupo nel Sannio, distretto notarile di Isernia, è traslocato nel comune di Macchiagodena, stesso distretto.

Donati Luigi, notaro residente nel comune di Capodimonte, distretto notarile di Viterbo, è traslocato nel comune di Montefiascone, stesso distretto.

Lo Bianco Fazio Nicolò, notaro residente nel comune di Palermo, è traslocato nel comune di Piana dei Greci, distretto notarile di Palermo.

(Continua).

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio ragioneria)

ESERCIZIO 1912-1913

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO

e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

32ª decade - dall'11 al 20 maggio 1913.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13,735 (1)	13,474 (1)	+ 261	23	23	—	1,065	1,065	—
Media	13,705	13,446	+ 259	23	23	—	1,065	1,065	—
Viaggiatori	7,007,009 —	5,609,031 25	+ 1,397,977 75	9,732 —	6,444 14	+ 3,287 86	84,256 —	49,955 07	+ 34,300 93
Bagagli e cani	297,582 —	276,728 48	+ 20,853 52	270 —	252 51	+ 17 49	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	687,911 —	1,414,982 47	— 727,071 47	1,392 —	4,190 67	— 2,798 67	6,744 —	11,251 81	— 4,507 81
Merci a P. V.	6,886,613 —	6,822,755 41	+ 63,857 59	6,606 —	6,313 01	+ 292 99	—	—	—
Totale	14,879,115 —	14,123,497 61	+ 755,617 39	18,000 —	17,200 33	+ 799 67	91,000 —	61,206 88	+ 29,793 12

Prodotti complessivi dal 1° luglio 1912 al 20 maggio 1913.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Viaggiatori	190,229,912 —	178,505,340 02	+ 11,724,571 98	217,657 —	197,127 96	+ 20,529 04	1,772,838 —	1,670,751 87	+ 102,083 13
Bagagli e cani	8,612,172 —	8,171,547 19	+ 440,624 81	9,991 —	9,486 86	+ 504 14	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	52,014,425 —	52,881,205 16	— 866,780 16	133,787 —	137,037 84	— 3,250 84	329,162 —	347,473 17	— 18,311 17
Merci a P. V.	241,306,914 —	230,576,208 06	+ 10,730,705 94	224,865 —	214,113 11	+ 10,751 89	—	—	—
Totale	492,163,423 —	470,134,300 43	+ 22,029,122 57	586,300 —	557,765 77	+ 28,534 23	2,102,000 —	2,018,225 04	+ 83,774 96

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	1,083 29	1,048 20	+ 35 09
Riassuntivo	35,911 23	34,964 62	+ 946 61

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	217256	24 50	Grosso *Letizia*, Rosalia, Marco e Francesco di Celso, minorenni, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Mosso Santa Maria (Novara)	Grosso *Clotilde-Letizia-Gioanna*, Rosalia, Marco e Francesco di Celso, ecc., come contro.
3.50 % Rend. mista	1524	350 —	*Serravollo* Mauro, domiciliato in Rionero Volture (Potenza)	*Serravalle* Mauro, ecc., come contro.
3.50 %	681840	35 —	Moscati Anna di Giacomo, *nubile*, domiciliata a Napoli	Moscati Anna di Giacomo, *moglie di Mileto Vincenzo di Carmine*, domiciliata a Napoli.
» » »	576808 599926 646484	70 — 140 — 140 —	*Pace* Annita fu Saverio, moglie di Cassio Giulio-Cesare, domiciliata a Torino	*Paci* Annita fu Saverio, ecc., come contro.
»	290421	280 —	Imperatori *Itala* fu Giacomo, nubile, domiciliata ad Intra (Novara)	Imperatori *Caterina-Itala* fu Giacomo, nubile, ecc., come contro.
»	678643	175 —	Imperatori *Ida* fu Giacomo, moglie di Caimo Carlo, domiciliata a Pisa	Imperatori *Caterina-Itala* fu Giacomo, ecc. come contro.
»	221928 228932	273 — 486 50	Interlandi *Anna* fu Rosario, nubile, domiciliata a Catania	Interlandi *Maria-Anna* fu Rosario, ecc. come contro
	449211 449212 513583	1116 50 311 50 350 —	Interlandi *Anna* fu Rosario, moglie di Purgotti Luigi domiciliata a Perugia	(come sopra)
»	372451	112 —	Bulgheroni *Angelo* fu Bartolomeo, minore sotto la tutela del fratello Bulgheroni Pietro-Carlo fu Bartolomeo, domiciliato in Milano	Bulgheroni *Bartolomeo - Angelo* fu Bartolomeo, minore ecc. come contro
»	271284	45 50	Demartini *Vittorio, Clorinda* e *Giuseppe* fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Demartini Catterina, domiciliata a Lorsica (Genova)	Demartini *Giuseppe Emilio Vittorio, Aurelia Rosa Clorinda* e *Giuseppe Cesare Giovanni* fu Giovanni, minori, ecc. come contro
3.50 %	238810	560 —	Albertazzi *Franceschina - Maria* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Domodossola (Novara)	Albertazzi *Maria-Francesca - Margherita* di Giovanni, minore, ecc. come contro
»	239947	140 —	Albertazzi *Franceschina* ecc. come sopra	(come sopra)
»	242708	35 —	Albertazzi *Franceschina* di Giovanni nubile, minore ecc. come sopra	(come sopra)
»	294663	175 —	Albertazzi *Francesca-Maria* di Giovanni, nubile, dom. a Domodossola (Novara)	Albertazzi *Maria Francesca Margherita* di Giovanni, nubile ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 giugno 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 giugno 1913, in L. 102,74.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

12 giugno 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	99.58 37	97.83 37	98.00 75
3.50 % *netto* (1902)	99 17 50	97.42 50	97.59 88
3 % *lordo*	65.75 —	64.55 —	65.27 11

Quanto al rilievo che i dati statistici siano stati desunti da osservazioni non troppo estese, osserva che trattandosi di un'opera con finalità nuove non esisteva alcuna statistica. Però i dati posti in valore furono tutti aumentati di una percentuale, e quindi possono ritenersi attendibili.

Del resto vi è la disposizione che stabilisce la revisione quinquennale del bilancio tecnico.

L'Ufficio centrale ha rilevato che la dizione del capoverso dell'articolo 8 può prestarsi ad una doppia interpretazione, e cioè potrebbe prestarsi a ritenere che dovesse essere uguale il contributo da parte dell'Amministrazione a quello del personale.

Dichiara che l'interpretazione data dall'Ufficio centrale è la esatta.

La relazione dell'Ufficio centrale richiama l'attenzione del Senato sulle spese che vanno a gravare sul bilancio ferroviario per il nuovo istituto: ma egli è sicuro che tali spese saranno limitate.

Non mancherà di tener conto della raccomandazione dell'Ufficio centrale, esaminando la convenienza di dare all'opera una separata amministrazione, qualora in progresso di tempo l'opera stessa dovesse essere oggetto di nuovi provvedimenti legislativi.

Quanto alle spese d'amministrazione derivanti della nuova gestione dei mutui al personale assicura che essa non potrà portare alcun peso.

Confida che questi chiarimenti tolgano ogni dubbiezza, e che votando questo disegno di legge il Senato sia certo di introdurre un istituto utile e bene congegnato nei nostri sistemi di previdenza. (Bene).

DALLOLIO, relatore. A nome dell'Ufficio centrale ringrazia il ministro dei lavori pubblici delle benevole parole e degli schiarimenti dati.

Quanto ai sussidi alla madre, mantenuta dall'agente ed alle figlie nubili, riconosce che le spiegazioni del ministro hanno molta importanza.

Quanto all'aumento delle tariffe ferroviarie l'Ufficio centrale lo ha rilevato, ma non ha fatto alcuna opposizione, perchè in verità non vi è un modo migliore di provvedere.

Riconosce che l'azienda ferroviaria ha superato grandissime difficoltà.

Egli vagheggia il concetto che l'Amministrazione delle ferrovie di Stato tragga dalla riduzione delle spese di esercizio i mezzi per il miglioramento dei servizi.

Ringrazia il ministro di aver chiarito, seguendo il concetto dell'Ufficio centrale, l'interpretazione dell'articolo 8.

Prende atto della dichiarazione del ministro che le spese di amministrazione saranno limitate.

Osserva che in questo disegno di legge manca l'indicazione del modo come si costituisce l'organo centrale di questa nuova opera di previdenza. Spera che si possa avere presto un'amministrazione separata.

Confida che l'amministrazione ferroviaria farà di tutto perchè la gestione dei mutui sia fatta con la maggiore e onomia. (Bene).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge: il quale è rinviato allo scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

GOLGI. Presenta la relazione al disegno di legge: « Trattamento doganale dei surrogati del fosforo destinati alla fabbricazione dei fiammiferi ».

CHIRONI. Presenta la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 luglio 1912, numero 1067, che adotta provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno ».

CAMERANO. Presenta la relazione al disegno di legge: « Conferma al Governo del Re della facoltà di riordinare la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni ».

Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-1914. (N. 1058).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MANASSEI. Dopo la lunga e vivace discussione seguita nell'altro ramo del Parlamento sul bilancio di agricoltura, egli non deve fare che poche osservazioni di ordine generale.

Insieme al bilancio è stato presentato al Senato un disegno di legge per il riordinamento dei servizi del Ministero di agricoltura, industria e commercio, dal quale si rileva che parecchi stanziamenti del bilancio stesso dovranno in seguito essere modificati.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio è un grande organismo pieno di vitalità, di forza e di cosciente disciplina; ma tutto questo tesoro di attività a poco servirebbe, se esso non lo diffondesse nel corpo e in tutte le membra del Paese, col quale deve comunicare per mezzo di speciale organo. Ora, nella sua olimpica serenità, il Ministero di agricoltura, industria e commercio non sa quel che accade fuori di sè stesso, nè conosce quali siano gli uomini che lavorano efficacemente a pro' dell'agricoltura.

Ricorda che da oltre tre anni ripetutamente si raccomanda al ministro di agricoltura, industria e commercio la sorte dei direttori delle cantine sperimentali e dei vivai di viti americane, ma non sembra che il ministro tenga conto dell'opera benefica di questi funzionari, i quali si trovano ancora in condizioni infelici, mentre lo stato economico di tutti gli altri funzionari, dipendenti dall'Amministrazione dell'agricoltura, è stato migliorato.

L'Associazione dei comizi agrari chiese che fosse fatta un'inchiesta per conoscere i risultati delle concimazioni delle piante erboree, viti ed olivi.

Per quanto egli sappia, il problema non è stato ancora studiato forse perchè l'inchiesta non è stata promossa dal Ministero.

Bisogna fare rivivere tra il Ministero e il popolo agrario i rapporti di comunicazioni e di intimità che sono tanto necessari per lo sviluppo dell'agricoltura; e l'azione del Ministero dovrebbe essere popolarizzata per mezzo di stampati, anche di quelli da affissione.

È un grave fenomeno che i miliardi i quali affluiscono alle Casse di risparmio non si rivolgano invece all'agricoltura.

Sarebbe utile che delegati agrari studiassero le varie provincie e ne riferissero al Ministero, e che più larghi e generosi fossero gli assegni e i sussidi.

Affinchè gl'Italiani possano essere più forti e più ricchi bisogna pensare alla terra, per trarne la maggiore produzione. (Approvazioni).

Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Presenta il disegno di legge: « Ordinamento dell'Istituto Nazionale per la istruzione e l'educazione degli orfani dei maestri elementari ».

Ripresa della discussione.

DI BRAZZA'. Richiama l'attenzione del ministro sullo sviluppo inquietante dell'afta epizootica.

Crede che non sieno sufficienti le sanzioni penali e che bisognerebbe fosse fatta più accuratamente la disinfezione dei vagoni, nei quali vien trasportato il bestiame.

Ricorda che altre volte parlò di un buon ordinamento del personale forestale e della necessità di una sorveglianza efficace, per l'applicazione delle norme sui tagli degli alberi, affinchè sieno vietati, specialmente ai comuni, atti che impediscono la ricostruzione del demanio forestale.

SANTINI. Ricorda la grande importanza della questione ippica anche in riguardo all'esercito.

Recentemente egli presentò al ministro alcuni argentini, produttori di cavalli, che vorrebbero stabilire delle relazioni con l'Italia per il commercio dei cavalli; il ministro s'impegnò di studiare a fondo la questione, ed egli è certo che manterrà la promessa.

Prega il ministro di voler riformare alquanto le Commissioni di

rimonta, nel senso che non sieno sempre le stesse persone quelle incaricate dell'acquisto dei cavalli, e che le Commissioni sieno costituite in modo più genuinamente italiano.

Si compiace del bello edificio nel quale ora ha la sua nuova sede il Ministero di agricoltura, industria e commercio, e guardando la linea estetica di quel palazzo, si è persuaso che non vi ha aleggiato la genialità del Genio civile (Si ride), a cui si deve la costruzione dell'informe casermone destinato a sede dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e sorto dov'era la più bella villa di Roma. (Approvazioni).

Nello scorso anno il senatore Mazziotti parlò di impiegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio che avevano 10 o 15 medaglie di presenza, cioè un secondo stipendio. Sarà bene evitare che gli alti impieghi siedano in tante Commissioni, che tolgono loro il tempo di accudire agli affari del loro ufficio.

E' dinanzi al Senato un disegno di legge per la partecipazione dell'Italia all'esposizione di San Francisco di California. Prega il ministro di procedere con diligente attenzione alla scelta dei commissari incaricati di rappresentare l'Italia; è un argomento delicatissimo che affida con piena fiducia alla prudenza del ministro.

Tutti quelli che hanno visitato la nuova colonia libica, hanno tratto l'impressione che essa potrà ricavare vantaggi immensi dall'agricoltura.

Sarà titolo di onore per il ministro di agricoltura di volgere la sua attenzione, il suo amore per le cose belle e buone, anche allo sviluppo agricolo di quella colonia che, se è per l'Italia un grande titolo di onore e di gloria militare, si augura potrà anche essere feconda di fortuna economica per il nostro Paese. (Approvazioni).

ROLANDI-RICCI. Richiama l'attenzione dei ministri di agricoltura e del tesoro sugli inconvenienti che quotidianamente si verificano per il fermo dei titoli al portatore.

Rileva che il nostro legislatore ha voluto la libertà assoluta nella circolazione dei titoli; ciò nonostante, quando accade un furto o smarrimento di titoli, l'autorità intima il fermo al titolo in circolazione, di guisa che le stanze di compensazione alla fine del mese hanno inceppato il loro movimento dalla esistenza di questi fermi, i quali non vengono mai revocati, e che riguardano una grandissima quantità di titoli.

Dice che vi sono tre sistemi fra i quali bisognerebbe scegliere: stabilire la responsabilità civile del denunciante come si fa in Francia, o abolire il sistema dei fermi o disciplinarli con un regolamento.

Accenna alle discrepanze della giurisprudenza in questa materia, e rileva che non è possibile lasciare il nostro commercio dei titoli in questa condizione di incertezze.

Concludendo raccomanda al ministro di richiamare in vigore la circolare Vigliani del 1874. (Approvazioni).

CADOLINI. Richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di fare nuove strade rotabili che saranno utili anche ad agevolare la divisione dei latifondi.

Ne ha già parlato altre volte ed insiste sull'argomento, convinto che l'aumento delle strade sia il principale mezzo per lo sviluppo dell'agricoltura, specie nelle provincie meridionali.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari numerano i voti.

Ripresa della discussione.

BARZELLOTTI. Si associa alla raccomandazione del senatore Di Brazzà per la tutela dei boschi, e raccomanda particolarmente al ministro quella parte del Monte Amiata che è compresa nella provincia di Siena.

Quivi, e specialmente nel mandamento di Radicofani, vi è difetto di guardie forestali ed occorre provvedere ad una migliore vigilanza.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Riassumerà i punti fondamentali intorno ai quali l'attenzione del Senato è stata richiamata dai vari oratori.

Osserva che esile ancora è la nostra produzione agraria e industriale per i bisogni di un paese, in cui la quota di accrescimento della popolazione indica l'intima forza della razza, ma anche il quotidiano accrescersi dei bisogni.

Rileva tuttavia che il nostro paese ha realizzato progressi notevolissimi, anche in territorio non molto adatti.

Il senatore Manassei ha lamentato che il Ministero di agricoltura, industria e commercio non abbia organi proprii.

Fa notare al senatore Manassei che non si tratta di un Ministero esecutivo, ma di un Ministero di carattere economico, e che non in tutti i campi è possibile avere degli organi.

Vi è una notevole tendenza a creare rappresentanze agrarie. Se ne è molto parlato anche nell'altro ramo del Parlamento, ma senza nulla precisare.

Osserva che in un Paese come l'Italia l'organizzazione corporativa non si può imporre per legge, sicchè bisogna parlare di organizzazioni libere.

S'invocano le camere agrarie a somiglianza delle camere di commercio, ed altri vorrebbe che si rinnovasse il vecchio tronco dei comizi agrari.

Nota che le camere di commercio costano 9 milioni e che le camere agrarie costerebbero molto di più e la spesa sarebbe a carico degli agricoltori. D'altronde avverrebbe ciò che è avvenuto per le camere di commercio che ogni provincia reclamerebbe la sua camera agraria e qualche provincia ne vorrebbe più di una.

Il senatore Manassei ha lamentato che il risparmio sia investito in titoli di Stato.

Rileva che il denaro che si concentra nelle casse postali di risparmio, proviene da infiniti rivoli, ed è specialmente formato dai più modesti produttori.

Osserva che questo risparmio investito in titoli di Stato non perciò diventa nemico dell'agricoltura, anzi serve a quelle opere pubbliche che tanto interessano l'agricoltura stessa.

Ringrazia il senatore Santini delle parole gentili che ha pronunciate a proposito del nuovo edificio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Si tratta di un edificio che non ha dato luogo a nessuna sorpresa; e ciò torna a lode dell'imprenditore.

Il senatore Santini ha richiamato l'attenzione del ministro di agricoltura, industria e commercio sul direttore generale, sugli impiegati, sulle Commissioni e sui vari Consigli.

Esiste una certa avversione per le Commissioni, ed egli la divide. Infatti ha ridotto le Commissioni, ne ha diminuito il numero dei componenti, e suole convocarle soltanto quando è necessario.

Quanto alla partecipazione dei direttori generali a queste Commissioni ed ai Consigli, essa è effetto di leggi e di regolamenti, ed il ministro non può farci nulla, per quanto sia spiacevole che i direttori generali in uno stesso giorno prendano parte a due o più Commissioni.

SANTINI (interrompendo). Questa partecipazione raddoppia lo stipendio.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. È vero, ma dipende dalla natura stessa dell'ufficio.

SANTINI (interrompendo). Si aboliscano allora le medaglie di presenza per gl'impiegati.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. È questione da studiarsi, ma si correrebbe il rischio di veder deserti i Consigli.

Quando si parla degli alti funzionari dello Stato, bisogna tener conto di questo, che è difficile, dato lo scarso stipendio che lo Stato offre ai direttori generali, trovare un uomo notevole il quale s'induca ad entrare nell'amministrazione.

Crede che il senatore Santini si potrà dichiarare soddisfatto di queste sue risposte, e vorrà convincersi che il ministro non può far più di così. Del resto, bisogna essere un po' più indulgenti con gli impiegati dello Stato, i quali debbono fare una vita di modestia, di umiltà e di onesta povertà.

Per ciò che riguarda il servizio ippico, di cui ha parlato anche il

senatore Santini, è d'accordo in molte osservazioni da lui fatte; cercherà far tesoro della sua esperienza.

Promette di variare la composizione delle Commissioni per l'acquisto di stalloni.

La questione ippica è anche una questione militare, ed egli cerca di svolgere, d'accordo col ministro della guerra, un'azione inspirata a identici concetti. Nè c'è alcuna idea di far passare il servizio ippico al Ministero della guerra.

Il senatore Di Brazzà ha fatto alcune osservazioni sui danni dell'afta epizootica.

Ora, siccome questa è materia dipendente dal Ministero dell'interno, egli si farà un dovere di comunicare al presidente del Consiglio le osservazioni fatte dal senatore Di Brazzà.

Osserva però che il male non è solo dell'Italia; l'ultimo censimento della Germania ha dimostrato che, nonostante gli sforzi compiuti, quel paese non si trova in condizioni troppo lusinghiere.

Il senatore Cadolini, pel quale egli sente reverenza ed affetto, si è occupato della necessità di sviluppare la viabilità nel Mezzogiorno.

Anche questo è un problema che sfugge alla competenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Si tratta di un programma di lavori pubblici e quindi egli non può dargli affidamento di nessun genere.

Il senatore Manassei ha raccomandato la sorte dei direttori degli oleifici, delle cantine sperimentali e dei vivai di viti americane. A questo riguardo ripete la dichiarazione da lui fatta alla Camera de deputati, accettando un ordine del giorno dell' on. Ottavi, che alla ripresa dei lavori parlamentari sarà presentato un disegno di legge.

Come anche sarà presentato un disegno di legge per le stazioni sperimentali, che sono una vera necessità per un paese come l'Italia che per essere la via di comunicazione delle varie genti, vede svilupparsi nelle sue regioni nuove malattie sia delle piante, sia degli animali, alle quali è necessario provvedere specialmente nei riguardi della esportazione.

Ha già presentato un disegno di legge sulle malattie delle piante ma è un piccolo passo, mentre bisogna procedere più arditamente.

E' in trattative per la creazione di una stazione di arboricoltura nel Mezzogiorno, o meglio per la creazione di una stazione di studio sulla coltivazione degli alberi nei paesi aridi, dove non è possibile altra coltura che quella arborea.

E parla della questione forestale, di cui si sono occupati i senatori Di Brazzà e Barzellotti, nonchè il relatore, che ringrazia della benevolenza usatagli.

In questa materia tutto è da fare, e con severità se non si vuol fare opera vana. Il personale forestale, che l'amministrazione ha ereditto, pur avendo buoni elementi, è insufficiente e poveramente pagato. L'opera della guardia forestale deve di necessità rendersi antipatica alle popolazioni rurali.

Ora vi sono regioni ove tutto il personale è costituito da gente del luogo, ed è difficile trasferirlo, dati i troppo esigui stipendi.

D'altra parte, la Direzione centrale fu fondata senza mezzi sufficienti, senza preparazione, senza nemmeno un direttore generale.

Presentò un disegno di legge per modificazioni alle disposizioni della legge forestale, ma teme sia difficile recarlo in porto in questo scorcio dei lavori parlamentari.

Ora, per effetto delle leggi vigenti, l' Amministrazione non può espropriare terre se non siano affatto prive di coltura di qualsiasi specie cosicchè bisogna ricorrere alle trattative che sono sempre molto ardue perchè quando i proprietari hanno a che fare con lo Stato accampano pretese enormi.

Ad ogni modo il demanio forestale si viene costituendo lentamente, ma sicuramente.

Crede che all'amministrazione delle foreste bisogna dare con tutti gli sforzi un'indirizzo industriale con senso pratico.

Dato lo stato di sfacelo in cui erano molte foreste non si può di un tratto credere di poterne ricavare un reddito.

Del personale forestale esistente solo una parte potrà passare allo Stato e una Commissione procede rigorosamente alla scelta di questo personale.

Spera che al più presto possa essere soddisfatto il desiderio del senatore Barzelotti di una maggiore sorveglianza sul monte Amiata e generalmente nella provincia di Siena.

Terrà conto delle osservazioni del senatore Di Brazzà, e provvederà nel limite e coi mezzi consentiti, che non si ripetano gli inconvenienti da lui esposti.

Accenna ai criteri con cui si procede per ottenere un buon corpo forestale.

Spera che l'Italia potrà fare una buona figura all' Esposizione di S. Francisco di California presentando prodotti con i quali possa affermarsi, ed assicura il senatore Santini che curerà la scelta di persone che possano degnamente rappresentare l'Italia.

Conviene in tutte le osservazioni del senatore Rolandi-Ricci, ma egli poco può fare. Si metterà d'accordo col ministro guardasigilli, per rinnovare la circolare ricordata dal senatore Rolandi-Ricci.

Confida che studi ulteriori potranno portare a progressi più alti e più grandi della legislazione nella materia.

Non ha potuto che rispondere brevemente alle osservazioni che sono state fatte, e ringrazia il Senato della sua benevolenza. (Vivissime approvazioni e congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale, riservando al relatore la facoltà di parlare; il seguito è rinviato a domani.

Presentazione di una relazione.

DINI. Presenta la relazione al disegno di legge: « Approvazione della convenzione 20 marzo 1913 tra le amministrazioni del demanio e della Real Casa e la Cassa di Risparmio di Pisa, portante permuta di fabbricati e terreni in Pisa ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziaro 1913-914:

Votanti	104
Favorevoli	86
Contrari	18

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-913:

Votanti	104
Favorevoli	89
Contrari	15

(Il Senato approva).

Esonero dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 1912-13-14-15 degli studenti rimasti orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908:

Votanti	104
Favorevoli	92
Contrari	12

(Il Senato approva).

Conversione in legge del R. decreto 30 giugno 1912, n. 73?, portante condono di soprattasse per le successioni apertesi nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Votanti	104
Favorevoli	93
Contrari	11

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1912-913.

Votanti 104
Favorevoli 90
Contrari 14

(Il Senato approva).

Requisizione dei quadrupedi e veicoli pel Regio esercito:

Votanti 104
Favorevoli 94
Contrari 10

(Il Senato approva).

Pensioni agli ufficiali del genio militare provenienti dagli ingegneri:

Votanti 104
Favorevoli 94
Contrari 10

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 18.15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 12 giugno 1913

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice presidente CARCANO.

La seduta comincia alle 10.

DEL BALZO, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per combattere l'alcoolismo. (Approvato dal Senato) (885).

MOLINA, relatore, scagionerà la Commissione dalla ingiustificata accusa di contraddizione fra le premesse e le conclusioni.

Con le statistiche pubblicate dalla Federazione antialcoolica italiana dimostra quali gravi alterazioni nell'organismo umano produca l'alcoolismo, specialmente con la degenerazione ereditaria, con la pazzia per psicosi alcoolica, ed in rapporto alla delinquenza.

Non può però consentire che tali effetti siano prodotti in uguale misura da tutte le bevande, che contengono alcool. È assurdo soprattutto considerare alla stessa stregua il vino e le bevande alcooliche prodotte con aggiunta di sostanze coloranti e aromatiche.

Facendo ciò non si gioverebbe alla pubblica salute e si recherebbero gravi danni alla enologia nazionale.

Nega che la legge abbia carattere di classe; afferma, invece, che essendo essa informata al principio di non ostacolare senza ragione l'uso moderato del vino, gioverà all'economia nazionale e specialmente al proletariato agricolo.

Nega, d'altra parte, che i provvedimenti legislativi possano da soli valere a sanare le piaghe sociali, mentre solo l'educazione civile potrà togliere prave, inveterate abitudini. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

NEGRI DE SALVI, all'articolo 1°, propone sia soppressa l'ingerenza che ritiene inutile e pericolosa, dell'autorità prefettizia nella vendita delle bevande alcooliche nelle cantine delle caserme e negli spacci ambulanti dei campi di manovre. (Approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che la vigilanza dovrà essere esercitata per mezzo dell'autorità sanitaria militare.

BELTRAMI, insiste perchè siano rese più efficaci le disposizioni contro la sofisticazione dei vini e degli alcools. E ciò anche nell'interesse dei produttori.

Trova poi eccessiva la proibizione della vendita al minuto nei circoli e nelle cooperative di consumo, notando che è anzi questo il mezzo di allontanare gli operai dalla bettola. (Commenti).

Afferma che con questa disposizione si offende il principio della inviolabilità del domicilio privato. (Rumori).

Ravvisa in essa un'altra manifestazione di una tendenza politica ostile ai circoli popolari. (Rumori).

TURATI, trova incoerente ed illiberale lo esigere una speciale autorizzazione per la vendita delle bevande alcooliche nei circoli operai e nelle cooperative di consumo. Si tratta di enti, che hanno quasi sempre la ostilità degli elementi reazionari del luogo. Epperò tale disposizione si convertirà facilmente in uno strumento di vessazione.

Specialmente nelle campagne, i contadini, impediti di bere un *vermout* nel loro circolo, torneranno a frequentare la bettola.

Ripete, poi, in generale, che il meglio sarebbe, non solo per questo ma anche per tutti gli altri articoli del disegno di legge, ritornare al testo approvato dal Senato. Diversamente non si riuscirà a venire a capo di nulla.

PRESIDENTE, constata che l'onor. Turati ha svolto i suoi emendamenti anche agli articoli successivi; emendamenti che si risolvono nel proporre il ritorno al testo votato dal Senato.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per venire ad una conclusione pratica, consente che si torni al testo del Senato nella sua totalità. Ma, relativamente a questo articolo, non può non rilevare che non si rende un servizio ai lavoratori permettendo nei loro circoli l'uso e l'abuso dei liquori. (Interruzioni del deputato Beltrami e del deputato Turati).

La legge anche così limitata, sarà sempre un primo passo per una buona via. (Vive approvazioni).

PIERACCINI, ritira un emendamento che aveva proposto, consentendo egli pure nel ritorno al testo del Senato.

MOLINA, relatore, ripete che alcune disposizioni sono state assolutamente fraintese. Del resto, per ragioni di evidente opportunità, consente che si ritorni integralmente al testo del Senato.

(Si approva l'articolo primo, secondo il testo del Senato).

BUCCELLI, all'articolo secondo, nota che può essere pericoloso esigere per l'apertura degli spacci il parere della Giunta comunale, della quale, nei comuni rurali, fanno parte non di rado osti e albergatori.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nota che il parere della Giunta comunale è semplicemente consultivo.

(Si approvano gli articoli secondo e terzo secondo il testo del Senato).

ROSADI, all'articolo 4, raccomanda si vigili severamente alla osservanza della disposizione, che vieta di somministrare bevande alcooliche agli ubbriachi.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, impartirà in questo senso severe istruzioni alle autorità di pubblica sicurezza.

(Si approvano l'articolo 4 e i seguenti fino al 12, secondo il testo del Senato).

PIERACCINI, all'articolo 13, fa voti che questa legge venga integrata con la istituzione di ricoveri per la cura degli alcoolizzati; proposta che era nel disegno di legge dell'onorevole Luzzati e fu soppressa dal Senato.

COTTAFAVI, allo stesso articolo 13, raccomanda che per la determinazione del numero degli spacci si tenga conto nel regolamento non solo del numero degli abitanti ma delle distanze.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che le osterie esistenti non saranno chiuse, solo non se n apriranno delle nuove.

CABRINI, annuncia che nel prossimo settembre avrà luogo il congresso internazionale antialcoolico, e si augura che il Governo vorrà darvi la propria adesione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, assicura che al congresso non mancherà l'adesione del Governo italiano.

(L'articolo 13 ed ultimo è approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

COTTAFAVI, relatore, dà ragione della seguente aggiunta concordata col Governo, all'articolo secondo:

« Nella quale somma saranno compresi pure i concorsi che la Cassa Nazionale, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilisce per partecipare ad istituti od enti morali per l'incremento delle case popolari o della cooperazione ».

(È approvata — Sono approvati i due articoli del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

CABRINI, all'articolo 8, propone che, oltre agli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907 si richiamino anche quelli che contengono le relative sanzioni penali, e che tali sanzioni siano inasprite in alcuni casi elevando le ammende ad un minimo di cinquanta lire e ad un massimo di 100 lire.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, e ABBIATE, relatore, consentono.

(L'emendamento è approvato — Si approvano tutti gli articoli del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti pel riordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda termale demaniale di Santa Cesarea in provincia di Lecce);

CODACCI-PISANELLI, propone che invece di provvedere direttamente con la legge alla costituzione del nuovo comune, in cui dovrebbero fondersi le frazioni di Vitigliano e di Cerfignano, si dia facoltà al Governo di procedere a tale costituzione dopo aver uditi gli interessati. Così si potrebbero esaudire alcuni ragionevoli voti e risparmiare alcuni interessi; che non giova ledere più del bisogno. Pur proponendo un emendamento, manifesta la riconoscenza delle popolazioni salentine al Governo e all'onorevole Carcano; che, per la seconda volta, collabora al loro miglioramento economico con lo stesso animo che gli procurò, sedicenne, la gloriosa ferita riportata alla battaglia del Volturno.

CASCIANI, trae occasione da questo disegno di legge per raccomandare al ministro delle finanze di regolare in modo completo ed organico tutta la materia delle acque termali, anche nell'intento che non sia conteso ai poveri di avvantagiarsi delle acque stesse e dei loro derivati.

FACTA, ministro delle finanze, dopo avere encomiato l'opera del relatore di questo disegno di legge, onorevole Carcano, assicura l'onorevole Casciani che le sue idee sono condivise dal Governo, il quale coi disegni di legge già portati in discussione e, con quelli, che sono allo studio, mira appunto a provvedere a quella grande ricchezza nazionale, che è costituita dalle acque termali. Dichiara che nella prossima legislatura saranno presentati al Parlamento provvedimenti organici per regolare tutta la materia.

Prega l'onorevole Codacci-Pisanelli di non insistere nell'emendamento, assicurandogli che il Governo darà opera a comporre le divergenze esistenti tra quei vari centri di popolazione e ne curerà gli interessi come meglio gli sarà dato.

PRESIDENTE, come relatore di questo disegno di legge, prega egli pure l'onorevole Codacci-Pisanelli di non insistere nell'emendamento.

CODACCI-PISANELLI, per i precedenti esposti e per le ragioni addotte prima, non crede di poter ritirare l'emendamento.

FACTA, ministro delle finanze, esorta nuovamente l'onorevole Codacci-Pisanelli a confidare nell'opera del Governo.

AGUGLIA, della Giunta generale del bilancio, osserva che anche per la forma l'emendamento dell'onorevole Codacci-Pisanelli non sarebbe accettabile.

Si unisce poi, interprete sicuro della Giunta del bilancio, al saluto ed al plauso, che è stato rivolto all'onorevole Carcano.

(Vivissime approvazioni — Applausi).

PRESIDENTE, ringrazia commosso della affettuosa manifestazione. Invita di nuovo l'onorevole Codacci-Pisanelli a non insistere.

CODACCI-PISANELLI dopo così autorevoli dichiarazioni non insiste considerando come una votazione già avvenuta le concordi opinioni contrarie al suo emendamento e ritenendo preferibile al restar solo, o quasi, nel votare la sua proposta, il prendere atto delle benevole dichiarazioni dell'onorevole ministro in favore delle popolazioni interessate.

(Si approvano tutti gli articoli del disegno di legge).

Si approvano senza discussione i disegni di legge:

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e istituzioni affini (261).

Autorizzazione della spesa di lire 85,486 a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Tortorello dall'enfiteuta Luigi Pirandello, oltre gli interessi e le spese di giudizio, come da sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 18-28 dicembre 1908 (1385).

Riduzione delle feste civili (1439).

Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gimignano (1441).

Convenzione con la Società edilizia Monte Echia di Napoli (Semen) per la sistemazione della pendice franata di Pizzofalcone (1436).

Distacco della frazione di Ponte dal comune di Paupisi e costituzione di essa in comune (1429).

La seduta termina alle ore 12,30.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del vice-presidente CAPPELLI.

La seduta comincia alle ore 14,30.

SCALINI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Interrogazioni.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara all'onorevole Maggiorino Ferraris che, di fronte alla legge sullo stato giuridico degli impiegati, il Ministero non ha il potere di riservare posti nell'Amministrazione dello Stato ai reduci di Libia, che si siano distinti nella recente guerra.

Purtuttavia si terrà conto delle loro speciali benemerenze nelle ammissioni a tutti quei posti di minore entità, per i quali sia lasciata al Governo l'esercizio di qualche facoltà discrezionale.

FERRARIS MAGGIORINO, fa voti che per quanto è possibile, le buone disposizioni del Governo siano tradotte in concreti provvedimenti; a simiglianza di quanto lodevolmente ha già disposto il Ministero delle poste e dei telegrafi per il conferimento degli uffici postali di seconda classe.

Afferma il dovere, che lo Stato ha di dare ai valorosi, che hanno combattuto per la grandezza della Patria un'attestazione della riconoscenza nazionale, cooperando a sottraerli, per quanto è possibile, alla indigenza ed alla disoccupazione. (Vive approvazioni).

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'onorevole Fraccacreta dichiara che alcuni lavori già furono eseguiti nella stazione di San Severo, e altri sono in corso di studio.

FRACCACRETA, ringrazia.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'onorevole Stanislao Amato dichiara che le opere stradali contemplate nella legge sulle Calabrie e dirette ad assicurare la viabilità nei mandamenti di Verbicaro, Scalea e Belvedere Marittimo sono parte in corso di costruzione e parte in corso di studio, e saranno ultimate nel triennio previsto dalla legge stessa.

AMATO STANISLAO, lamenta il lungo indugio frapposto così nella esecuzione di alcune di quest'opere, come nella compilazione dei progetti delle altre.

Invoca una maggiore sollecitudine del Governo verso una regione, la quale da troppo tempo è lasciata in abbandono, e giustamente reclama il compimento di lavori, che rappresentano per essa una indeclinabile necessità. (Approvazioni).

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, allo stesso onorevole Stanislao Amato dichiara che il connazionale Guido Maradei, sottoposto a procedimento penale in San Paolo del Brasile per sospetto di incendio doloso a scopo di frode in danno di una Società assicuratrice, è stato assolto successivamente da due giurì. L'autorità consolare non ha mancato di seguire con vigile atten-

zione i due dibattimenti. Non risulta che egli sia stato nuovamente sottoposto ad un terzo giudizio dei giurati.

AMATO STANISLAO, nota che il procedimento fu iniziato in base a sospetti privi di fondamento, tanto che si chiuse con l'assoluzione del prevenuto.

Aggiunge che nell'incendio perirono due intimi parenti del nostro connazionale, ed egli stesso rimase ferito.

Raccomanda che i nostri rappresentanti al Brasile evitino il minacciato nuovo rinvio di lui innanzi ai giurati, ciò che costituirebbe un evidente sopruso.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, all'onorevole Montresor dichiara che l' amministrazione farà uffici presso la Casa Torlonia perchè consenta a riaprire nuovamente al pubblico, almeno in alcuni giorni della settimana, la storica Villa Albano, che ha tesori incomparabili di archeologia.

MONTRESOR, ringrazia, augurandosi che la casa Torlonia accolga l'invito del Ministero.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara all'onorevole Maggiorino Ferraris che gli appalti già disposti per le strade di allacciamento di comuni isolati compresi nel primo programma di esecuzione, hanno assorbito completamente i fondi stanziati, ed hanno anzi richiesto una anticipazione di quasi due milioni sugli stanziamenti futuri.

Non è pertanto possibile procedere ad ulteriori appalti, e quindi neppure a quello per la strada di Mombaldone.

FERRARIS MAGGIORINO, deplora che la legge del 1906 sulle strade di allacciamento dei comuni isolati non abbia da tre anni esecuzione, non solo nella provincia di Alessandria, ma neppure in molte altre regioni d'Italia. Si viene meno per tal modo a precisi impegni assunti.

Esorta pertanto il Governo a provvedere in modo da eliminare il legittimo malcontento delle popolazioni interessate.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l' interno, all' onorevole Carboni-Boj assicura che il Governo ha impartito severe istruzioni perchè nel comune di Morgongiori siano energicamente repressi gli attentati alle persone ed alle autorità con spari di dinamite, e perchè i colpevoli siano deferiti all'autorità giudiziaria.

CARBONI-BOJ, insiste sulla necessità di assicurare la pubblica tranquillità nel comune di Morgongiori.

Raccomanda che vi si istituisca una stazione di carabinieri.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara all'onorevole Turco che i lavori per l'innesto e raccordo del tronco in costruzione della linea Spezzano-Cassano-Castrovillari con la linea Sibari-Cosenza potranno essere iniziati quando la Società Mediterranea avrà provveduto all' interposizione della terza rotaia sulla linea in esercizio.

TURCO, afferma la necessità di disporre ed iniziare senza indugio i lavori per detto innesto, se vuolsi che il nuovo tronco, una volta ultimato, possa venire subito raccordato con la linea Sibari-Cosenza

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara all' onorevole Negri de Salvi che il regolamento sulla circolazione degli automobili è in corso di studio

NEGRI DE SALVI, lamenta l' enorme ritardo di questo regolamento, insistente reclamato dagli automobilisti e dal pubblico.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, rispondendo all' onorevole Bignami, dichiara che il Ministero dei lavori pubblici, cura per quanto è in poter suo, di promuovere la diffusione, specialmente all' estero, delle pubblicazioni, colle quali l' Amministrazione delle ferrovie dello Stato va facendo per illustrare le varie regioni d' Italia.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, assicura all' onorevole Bignami che il Governo si è sempra con la massima cura interessato alla diffusione della conoscenza delle nostre bellezze naturali all' estero. Ma dichiara che è impossibile gravare i nostri agenti consolari all' incarico di provvedere ad un maggior diffusioni di tali pubblicazioni.

Il Governo studierà in qual modo si possa ottenere un così lodevole e benefico intento. (Approvazioni).

BIGNAMI, si rende conto della difficoltà; ma si augura che il Governo studierà la importante quistione, inspirandosi al convincimento che quando si fa per diffondere la conoscenza delle nostre bellezze naturali ed artistiche significa dare poderoso impulso all' incremento della nostra ricchezza ed al maggior reddito delle ferrovie dello Stato. (Benissimo !)

GALLINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ed i culti, all' onorevole Cameroni dichiara che il pretore di Treviglio, sconsigliando un cittadino dal farsi giustizia da sè, come minacciava, contro un sacerdote, dal quale si riteneva offeso, e suggerendogli di sporgere, invece, querela, non fece che il suo dovere.

Aggiunge che, dopo la sua deposizione come teste nel dibattimento le osservazioni fatte dal presidente in occasione di tale sua deposizione, e l' assoluzione dell' imputato, quel pretore invocò egli stesso una inchiesta, la quale, eseguita dal procuratore generale di Brescia, risultò pienamente a lui favorevole.

CAMERONI, constata anzitutto che l' onorevole sottosegretario di Stato ha dovuto riconoscere la sussistenza dei fatti, che formano oggetto dell' interrogazione. Pone in rilievo l' importanza del fatto che il Presidente del Tribunale in pubblica udienza abbia censurato l' opera del Pretore di Treviglio. Afferma che questi avrebbero dovuto sentire l' opportonità di tenere un contegno più equanime e riservato, specialmente in un paese, nel quale sono così vive ed ardenti le competizioni politiche. (Approvazioni — Rumori).

Presidenza del presidente MARCORA.

Discussione del disegno di legge; Istituzione di un giardino coloniale a Palermo.

SAMOGGIA, giudica il disegno di legge inorganico ed incompleto, specialmente per la insufficienza di dotazione per la mancanza di organico.

Avrebbe desiderato che il disegno di legge fosse stato presentato dal Ministero delle Colonie anzichè da quello di agricoltura.

Avrebbe preferito che non venisse, così quale è, in discussione. Voterà contro.

DI STEFANO, osserva che il presente disegno di legge mette in uno stato legale un' istituzione utile, che già esiste da cinque anni presso l'Orto botanico di Palermo.

Si augura che la Camera voglia approvarlo. (Bene !)

CREDARO, ministro dell' istruzione pubblica, avverte che il disegno di legge è presentato dal Ministero dell' istruzione e non da quello di agricoltura, e che la Giunta del bilancio ha lasciato al Governo ampia facoltà di ordinare questa istituzione, che ha già dato buoni resultati e ne darà indubbiamente di migliori. (Approvazioni).

APRILE, relatore, raccomanda alla Camera questo disegno di legge accuratamente studiato dalla Giunta, nella persuasione che il giardino coloniale, posto nell'ambiente meglio adatto e fornito di mezzi adeguati sarà una istituzione che recherà veramente onore e vantaggio al nostro Paese. (Benissimo !)

(Si approvano gli articoli del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di nuove e maggiori spese da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della istruzione pubblica.

CHIMIENTI, dà lode alla disposizione del disegno di legge, che assegna lire 200,000 come contributo alla Accademia dei Lincei per la pubblicazione degli atti costituzionali del medio evo e delle età anteriori al risorgimento italiano.

Raccomanda che si cerchi di pubblicare con una parte di questi fondi anche alcuni importanti atti comunali e che si inizi al più presto la pubblicazione di alcuni atti parlamentari meno noti, come quelli del Reame di Napoli, senza attendere che siano pubblicati tutti quelli più noti e che richiedano minor ricerche (Benissimo !).

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica, ringrazia l'onorevole Chimienti per aver richiamato l'attenzione della Camera sull'importante iniziativa dell'Accademia dei Lincei, dovuta al suggerimento di Luigi Luzzatti, che assumerà anche l'alta direzione dell'opera

la quale avrà il merito di porre in luce nuove pagine del glorioso passato d'Italia. (Vive approvazioni).

Terrà e farà presenti le raccomandazioni dell'onorevole Chimienti.

(Si approvano gli articoli del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13, autorizzazione di maggiori spese e proroga del termine indicato dall'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 312, e della facoltà accordata al Governo con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

ARLOTTA, ringrazia il Governo per avere, con questo disegno di legge, aumentato di un milione lo stanziamento per la riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio del 1906 e dei successivi nubifragi, nonchè per la bonifica di Somma e Vesuvio.

Si augura che la erogazione dei fondi sia fatta con sollecitudine e con vero profitto delle popolazioni, e che gli studi per le opere da eseguire siano compiute nel più breve termine possibile. (Bene).

RAVA, insiste sulla necessità di provvedere urgentemente a consolidare quegli abitati della regione appenninica, che sono minacciati di franamenti.

RUBINI, encomia il Governo per avere stanziato la maggiore spesa di due milioni e mezzo per sussidii alle opere di difesa degli abitati, stradali ed idrauliche delle provincie di Sondrio e Como, nonchè per sussidi ai danneggiati dalle alluvioni del 1912 nelle stesse provincie.

Ma non basta avere stanziati i fondi. Occorre che essi siano sollecitamente erogati. Epperò fa assegnamento sulla solerte opera del Governo. (Benissimo!)

TEDESCO, ministro del tesoro, assicura, anche a nome del ministro dei lavori pubblici, l' onor. Arlotta e l' onor. Rubini che sarà cura assidua del Governo far sì che i fondi conceduti dal Parlamento siano erogati in modo da tornare di vero vantaggio alle popolazioni.

Aggiunge che il Governo terrà il massimo conto anche della giusta raccomandazione dell'onor. Rava.

CARCANO, della giunta del bilancio, in nome del relatore onorevole Pansini, esorta la Camera a votare il provvido disegno di legge.

Come rappresentante, poi, della provincia di Como, ringrazia il Governo per ciò che ha fatto in pro di quella provincia. (Benissimo!)

MASONI, si associa ai ringraziamenti espressi dall' onor. Artotta per cio che è stato fatto in pro della provincia di Napoli.

PRESIDENTE, come rappresentante della provincia di Sondrio e come italiano, sente di compiere un preciso dovere tributando un sincero ringraziamento ed un vivo encomio al Governo per quello che ha fatto e che si propone di fare a beneficio di quelle sventurate popolazioni, così duramente provate dal disastro del 1911.

Assicura che i danni furono veramente gravi. Ben 65 comuni su 69 rimasero nelle condizioni più desolanti. E il danno fu tanto più sentito in quanto che trattasi di una regione montuosa, di scarse risorse, che deve annoverarsi fra le meno favorite del nostro Paese.

Esprime soltanto la speranza che le complicazioni dei diversi organi burocratici non abbiano a ritardare, o addirittura a paralizzare le generose iniziative del Governo e del Parlamento. (Benissimo!)

Osserva in proposito che sarebbe bene affidare ad un ente unico la erogazione dei fondi, perchè altrimenti fra i molti funzionari, tutti competentissimi, ognuno dei quali pretende dirigere e prevalere, può avvenire che si concluda poco o nulla. (Si ride — Vivissime approvazioni).

(Sono approvati gli articoli del disegno di legge colle annesse tabelle).

Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge:

Modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti (1418).

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo (1416).

Autorizzazione della spesa di lire 85,575 per provvedere al pagamento delle rate di saldo dei lavori di completamento nel Castelcapuano di Napoli (1381).

Restituzione della tassa interna di fabbricazione per la birra esportata all'estero (1384).

Costituzione in comune di Porcari frazione del comune di Capannori (1072).

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE, comunica il risultamento delle seguenti votazioni, avvenute ieri:

Per la nomina di tre componenti il Consiglio della pubblica istruzione:

Votanti 268.

Ebbero voti: Ciuffelli, 144 (eletto) — Valli Eugenio, 160 (eletto) — Pietravalle, 94 (eletto) — Callaini, 67 — Treves, 34.

Bianche 15 — Nulle 6.

Per la nomina di un commissario del Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero:

Votanti 266.

Ebbero voti: Fusinato, 156 (eletto) — Ellero 39.

Bianche 43 — Nulle 3 — Disperse 15.

Presentazione di relazioni.

STOPPATO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Tutela giuridica degli emigranti (modificato dal Senato). (650-B).

Prima votazione segreta.

SCALINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Modificazione al testo unico della legge comunale e provinciale (1388). (Approvato dal Senato):

Favorevoli 245
Contrari 19

(La Camera approva).

Provvedimenti per combattere l'alcoolismo. (Approvato dal Senato) (885):

Favorevoli 230
Contrari 34

(La Camera approva).

Provvedimenti relativi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai (1346):

Favorevoli 248
Contrari 16

(La Camera approva).

Requisiti d'istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali (1171-A-*bis*):

Favorevoli 246
Contrari 18

(La Camera approva).

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e istituzioni affini (261-B). (Modificato dal Senato):

Favorevoli 244
Contrari 20

(La Camera approva).

Autorizzazione della spesa di L. 85.486 a titolo di corrispettivo di migliorie portate sui fondi Bisocchi e Tortorello dall'enfiteuta Luigi Pirandello, oltre gl'interessi e le spese di giudizio, come da sentenza della Corte d'appello di Palermo, in data 18-23 dicembre 1908 (1335):

Favorevoli 244
Contrari 20

(La Camera approva).

Riduzione delle feste civili (1439):

Favorevoli 248
Contrari 16

(La Camera approva)

Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gimignano (1441):

Favorevoli 249
Contrari 15

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Agnesi — Albanese — Amato Stanislao — Amici Venceslao — Angiolini — Aprile — Arlotta — Artom — Astengo.

Baslini — Battaglieri — Beltrami — Benaglio — Berenga — Bergamasco — Berti — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Boitani — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Borsarelli — Bouvier — Brandolin — Buccelli — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Cacciapuoti — Calisse — Callaini — Calleri — Camera — Cameroni — Campi — Canepa — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Cappa — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardàni — Carugati — Casalegno — Casciani — Casolini Antonio — Cassuto — Castellino — Cavagnari — Ceci — Cefaly — Celesia — Cermenati — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Chimienti — Ciacci Gaspare — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Ciraolo — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colonna di Cesarò — Colosimo — Comandini — Coris — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Curreno.

Da Como — Dagosto — Danieli — Dari — De Amicis — De Bellis — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Pietra — Della Porta — Dello Sbarba — De Luca — De Nava Giuseppe — De Nicola — Dentice — De Seta — De Vito Roberto — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Scalea — Di Stefano — D'Oria.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Faustini — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferrero — Ferri Enrico — Ferri Giacomo — Fiamberti — Fortunati — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Furnari — Fusco Alfonso — Fusinato.

Gallenga — Galli — Gallini Carlo — Gangitano — Gargiulo — Gazelli — Giaccone — Giacobone — Giolitti — Giovanelli Alberto — Girardi — Giuliani — Guglielmi — Guidone.

Hierschel.

Incontri.

Joele.

La Lumia — Larizza — Lembo — Leonardi — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Magliano — Mancini Ettore — Manfredi — Mango — Manna — Maraini — Margaria — Marsaglia — Martini — Marzotto — Masi — Masoni — Materi — Meda — Mendaja — Merlani — Messedaglia — Mezzanotte — Miliani — Mirabelli Ernesto — Molina — Montauti — Montemartini — Montresor — Montù — Morando — Morelli-Gualtierotti — Morpugo — Mosca Gaetano — Moschini — Muratori.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Negri de Salvi — Niccolini Giorgio — Nitti.

Orlando Salvatore.

Pacetti — Pala — Paniè — Pantano — Paparo — Paratore — Parodi — Pastore — Patrizi — Pavia — Pellegrino — Perron — Pescetti — Piatti — Pietravalle — Podestà — Podrecca — Pozzo Marco.

Quaglino.

Rattone — Rava — Rebaudengo — Rellini — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Romanin-Jacur — Romeo — Rondani — Rosadi — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Roth — Rubini.

Samoggia — Santamaria — Saporito — Scalini — Scalori — Scano — Scellingo — Sciorati — Scorciarini-Coppola — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Spirito Beniamino — Stoppato — Strigari.

Talamo — Tassara — Tedesco — Teodori — Testasecca — Torlonia — Toscanelli — Tovini — Trapanese — Treves — Turco.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venditti — Veroni — Vicini — Visocchi.

Sono in congedo:

Abozzi — Albasini — Alessio Giulio.

Baccelli Guido — Baragiola — Barzilai.

Calvi — Camerini — Candiani — Cannavina — Cartia — Casalini Giulio — Castoldi — Ciappi Anselmo — Cornaggia — Corniani.

D'Alì — De Cesare — Dell'Arenella — De Michele-Ferrantelli — De Tilla — De Viti-De Marco — Di Frasso — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Trabia.

Fabri.

Gianori-Conti.

Marazzi — Modestino.

Nuvoloni.

Raineri — Rampoldi — Rizza — Ronchetti.

Spetrino.

Teso.

Wollemborg.

Sono ammalati:

Alessio Giovanni.

Carmine — Cicotti — Confluenti — Croce.

Daneo.

Gattorno — Graziadei — Guicciardini.

Leone.

Negrotto.

Orlando Vittorio Emanuele.

Pini.

Salandra.

Toscano.

Assenti per ufficio pubblico:

Buonini.

Chimirri.

Di Cambiano.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-14.

CABRINI, raccomanda anzitutto che si migliori la carriera degli ispettori e degli addetti dell'emigrazione e si provveda alla pubblicazione del regolamento della tutela giuridica degli emigranti.

Fa voti perchè si procuri mediante la conclusione di convenzioni internazionali, a migliorare le condizioni di lavoro dei nostri emigranti.

Si augura che in seguito al buon risultato dato dagli asili di Stato per gli emigranti, si intensifichi maggiormente la costruzione di tali asili.

Vorrebbe che si dotassero di maggiori mezzi i consolati perchè potessero provvedere al rimpatrio di un maggiore numero di emigranti in momenti eccezionali.

Crede indispensabile intensificare la lotta contro l'emigrazione clandestina specialmente al confine orientale, e riorganizzare il servizio di statistica della emigrazione.

Osserva che per assicurare una efficace tutela dei nostri emigranti facendo raggiungere alle nostre provvidenze legislative la massima efficienza, occorre maggiore unità di indirizzo specialmente negli organi superiori preposti all'emigrazione.

Insiste sulla necessità di concentrare nel Commissariato dell'emigrazione i servizi riguardanti la tutela degli emigranti, che ora dipendono da altre amministrazioni e specialmente dal Ministero degli esteri: e ciò per eliminare quegli inconvenienti che si sono verificati e si verificano tuttora.

Occorre separare la tutela sociale dello emigrante dalla tutela giuridica, facendo gravare le spese per quest' ultima sul bilancio del Ministero degli esteri anzichè sul fondo dell'emigrazione.

Nè risponde ad equità il fatto che alle spese per la tutela dell'emigrazione continentale contribuisca per la maggior parte la emigrazione transoceanica.

All'emigrazione continentale potrebbe provvedersi con opportuni sussidi ai patronati integrando così la iniziativa privata.

Lo Stato deve però intervenire direttamente nella emigrazione delle regioni meridionali d'Italia; perchè qui, a differenza di quanto avviene nel nord, l'azione privata è quasi nulla e l' emigrazione è per la massima parte transoceanica.

Conclude dichiarandosi convinto che lo Stato sarà costretto a fare per i servizi dell'emigrazione quello che ha fatto per la politica coloniale, creando un organo centrale unico che determini le direttive di tutti i servizi. (Approvazioni).

COTTAFAVI, si compiace altamente che la diffusa discussione su questo bilancio abbia dimostrato il grande interesse che la rappresentanza nazionale prende alla sorte degli emigrati italiani.

Con la legge del 1901, andata in vigore nel 1902, si posero le basi di un sistema di provvedimenti benefici e continui a favore degli emigranti. Si può dire che essa è stata la pietra miliare, che ha permesso al nostro paese di conseguire man mano una tutela efficace che tuttodì si va accrescendo. Col disegno di legge governativo sulla tutela giuridica degli emigranti, che la Camera ha già approvato e che ora ci viene dal Senato, la sicurezza è anche maggiore per l'avvenire.

Elogia la perspicua relazione dell'on. Falletti. Confida che i casi dolorosi dell'emigrazione italiana nel Canadà e nel Brasile non abbiano più a verificarsi. Trova commendevole la resistenza del Governo contro le mene degli ingaggiatori per attrarre i nostri lavoratori ad una vita di stenti e di sofferenze.

Le nostre leggi benefiche per gli emigranti fan sì che essi portino seco la immagine della Patria; che non deve essere solamente un caro ricordo, ma benanche un forte presidio, fino a che possano recare il tesoro della loro attività in territori coperti ed allietati dal tricolore italiano. (Approvazioni).

PANTANO, si proponeva di trattare col ministro della condizione nuova fatta alla nostra emigrazione dopo la conquista della Libia.

Ma, attesa l'assenza dell'on. Ministro e considerata l' impazienza della Camera, si limiterà a raccomandare una sempre migliore applicazione della nostra legislazione sull'emigrazione che ha stabilito ottimi provvedimenti e che anche di recente ha servito di esempio a nazioni straniere. (Bene!)

BASLINI, crede doveroso combattere l'accusa, che anche in questa discussione è stata formulata dall'onor. Colonna di Cesarò, che, cioè, molta parte del fondo formato col contributo della emigrazione transoceanica venga erogato in spese attinenti alla emigrazione continentale.

Nota che tra l'una l'altra forma di emigrazione intercedono i più stretti vincoli. Gli uffici e gli ospizi al confine offrono, ad esempio, il modo più pratico ed efficace per scoprire ed impedire l'emigrazione clandestina.

L'oratore è poi convinto che, se i nostri emigranti al di là dell'oceano vedessero in quale specie di fossa sono imprigionati i loro compagni nella stazione di Basilea, approverebbero con entusiasmo la spesa, che si vuol destinare per la costruzione di un ricovero decente in quella stazione.

All'onorevole Cabrini fa presente che la tessera, propugnata dallo oratore, offre all'emigrante immediati e pratici vantaggi: primo fra i quali quello dei ribassi ferroviari. Esorta all'uopo il Ministero dei lavori pubblici ad assecondare la diffusione e l' acquisto di tali tessere.

Circa la costruzione degli asili riconosce che la tendenza presente è che essi siano costruiti e gestiti dallo Stato. Non saprebbe però incoraggiare il Commissariato ad investire nelle costruzione di questi asili troppa parte del fondo dell'emigrazione.

Termina ringraziando il ministro degli affari esteri per le cure veramente affettuose e patriottiche, che ha consacrato e consacra alla tutela della emigrazione. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

CANEPA, nota che i commissari di bordo spesso usurpano le funzioni dei medici; trascurando così quello che è la loro missione principale, e cioè la tutela dell' igiene.

Raccomanda che si provveda portando la pratica dinanzi al Consiglio superiore di emigrazione.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ringrazia anzitutto il commissario dell'emigrazione e i funzionari tutti del Commissariato che hanno compiuto di recente opera veramente benemerita a favore degli espulsi dalla Turchia. (Bene).

Rispondendo all'on. Cavagnari, dichiara che è dovere dello Stato regolare il movimento emigratorio, indicando dove è maggiormente richiesta l'opera dei nostri connazionali, e impedendo che essi siano strumento di sfruttamento nei mercati di lavoro straniero. Quindi non può accettare i concetti eccessivamente liberisti espressi al riguardo dall'on. Cavagnari.

Osserva che le spese del fondo dell'emigrazione debbono essere contenute nei giusti limiti richieste dalle esigenze della tutela degli emigranti. Crede che l'abolizione della tassa di otto lire non porterebbe un grande vantaggio all'emigrante, mentre essa serve oggi anche come freno ai noli.

Conviene con l'on. Cavagnari sulla necessità di differenziare le spese tecniche, che debbono gravare sul fondo dell'emigrazione, e le spese di indole strettamente statale, pur attinenti ai servizi della emigrazione.

Nota che, purtroppo, i nostri emigrati, e soprattutto quelli diretti all'America del Nord, ignorano l'esistenza di uffici di patronato all'estero. È quindi necessario intensificare prima della partenza l'opera di propaganda e di istruzione, che valga a togliere dalle insidie i nostri spesso ingenui emigranti. E a ciò potrà efficacemente contribuire la soluzione del problema degli asili.

Il Commissariato dell'emigrazione è stato invitato a studiare questo problema in tutte le sue parti, anche riguardo alla convenienza o meno degli asili di Stato.

Riguardo agli uffici legali, che l'on. Cavagnari vorrebbe istituiti anche nel Brasile e nell'Argentina, nota che non se ne presenta qui la necessità date le condizioni della giustizia in questi paesi, e la distribuzione dei nostri nuclei migratori, costituiti, nell'America del Sud, principalmente di agricoltori.

Si è lamentato da alcuni che l'emigrazione transoceanica debba contribuire per la massima parte alle spese per l'emigrazione continentale.

Ma non intende indugiarsi a lungo sull'argomento, e si limita a constatare gli stretti vincoli che intercedono tra l'una e l'altra forma di emigrazione.

Ed è innegabile che alcuni istituti creati per l'emigrazione continentale provvedono in parte anche alla emigrazione transoceanica.

Ad ogni modo ricorda che, a far sì che anche l'emigrazione europea contribuisca maggiormente al fondo per l'emigrazione è stata istituita la tessera ferroviaria e il Commissariato si propone di darle la maggiore diffusione.

Crede poi che non si potrebbe, senza fare prima adeguati studi, sostituire la tassa di lire otto che grava sull'emigrante, con una tassa sul passaporto.

Assicura l'on. Canepa che si occuperà della questione dei medici di bordo, sottoponendola al Consiglio dell'emigrazione.

Per quanto riguarda l'emigrazione al Brasile, assicura che il Governo continuerà severamente nell' indirizzo finora seguito. Non si tratta di prendere provvedimenti contro il Brasile: ma di salvare l'emigrazione nostra da apparenti e non cercate gratuità che la denaturano causando gravi inconvenienti.

Circa i fondi pei rimpatrio da mettersi a disposizione dei consoli, osserva che ciò potrebbe agevolare speculazioni malsane a danno dei nostri emigranti.

Esprime il convincimento che i rimpatri gratuiti debbano limitarsi a casi o a momenti assolutamente eccezionali.

Circa i trattati di lavoro afferma il proposito del Governo italiano di intensificare i suoi rapporti politici mediante tali convenzioni.

Conviene coll'onorevole Pantano della necessità di seguire il fenomeno della emigrazione nel suo evolversi economico, sociale e morale. A questo corrisponde egregiamente l'opera del Commissariato opportunamente integrata da quella del Ministero degli Esteri.

Conclude confermando il proposito del Governo di integrare progressivamente l'azione dello Stato nei problemi della emigrazione, in vista degli obiettivi che l'Italia si propone nel campo dei rapporti internazionali, fermo l'intendimento di tutelare efficacemente, sempre e dovunque si trovi, i legittimi interessi dei lavoratori italiani. (Vivissime approvazioni).

FALLETTI, relatore, ringrazia gli oratori che gli hanno rivolto parole lusinghiere e si compiace di constatare come ogni anno s accresca l'interesse del Parlamento e del Paese pel modo come funzionano i servizi del Commissariato dell'emigrazione.

Ha cercato di porre in luce le condizioni vere e reali del fondo dell'emigrazione ed è lieto di potere affermare che esse sono soddisfacenti.

Ritiene però dover suo insistere sul pericolo che il fondo dell'emigrazione corre pel fatto che su di esso continuano a gravare spese per servizi di carattere statale.

Rileva tra l'altro come nei due ultimi esercizi abbiano ricominciato ad affaciarsi in questo bilancio quelle spese per impiegati straordinari, che nel 1910 si erano volute assolutamente eliminare.

Così pure non dovrebbero far carico al bilancio dell'emigrazione tutte le spese per servizi che rientrano nella tutela generale che lo Stato deve ai cittadini che si trovano fuori dei suoi confini.

Quanto alla questione della sostituzione della tassa sui passaporti a quella d'imbarco, ricorda che tale tassa fu già respinta dalla Camera, quando era proposta in misura minore di quella di cinque lire ora da qualche oratore indicata.

D'altronde, mentre non può disconoscersi che l'esperimento delle tessere ferroviarie è fallito, si deve anche convenire che la tassa di cinque lire sui passaporti non sarebbe sufficiente a far fronte a tutte le spese che l'assistenza alla emigrazione transoceanica richiede.

Lamenta egli pure il ritardo verificatosi sinora nella presentazione dei consuntivi del bilancio dell'emigrazione, ma avverte che la istituzione del controllo preventivo della Corte dei conti anche per questi bilanci ne agevolerà d'ora in poi la più sollecita presentazione.

Ritiene che debba essere mantenuto il divieto dell'emigrazione al Brasile, ed approva il diniego della patente per la linea sovvenzionata diretta fra quello Stato e l'Italia; avrebbe però preferito che l'azione della nostra rappresentanza diplomatica e consolare al Brasile avesse addirittura impedito la stipulazione della relativa convenzione.

Non esclude invece che anche col Brasile possa in avvenire stipularsi un trattato di lavoro, quando il Brasile venisse ad accordare certe guarentigie.

Conclude rilevando come con recenti provvedimenti legislativi e mercè la vigile azione del Commissariato si sia sempre più intensificata la tutela della nostra emigtazione transoceanica e continentale, e si augura che questa patriottica sollecitudine per i nostri emigranti continui ed aumenti ancora, in attesa che le nuove terre conquistate possano albergare i nostri lavoratori. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, prega l'onorevole Di Cesarò di convertire in raccomandazione il primo dei suoi ordini del giorno e di non insistere nell'altro.

Non può accettare gli ordini del giorno dell'onorevole Cavagnari e lo prega di non insistervi.

DI CESARO', non vi insiste.

CAVAGNARI, pur mantenendo i convincimenti espressi, non insiste nei suoi ordini del giorno.

PRESIDENTE. Si passa all'esame dei capitoli.

BELTRAMI, sul capitolo 39 della spesa, lamenta che l'assistenza per gli emigranti all'estero non possa essere utilmente fatta dall'ufficio a tale scopo istituito a Milano per l'emigrazione continentale, perchè esso come è costituito non è in grado di dare informazioni o consigli, ma funzioni come semplice ufficio di trasmissione.

Vorrebbe che tali uffici fossero provvisti di mezzi finanziari sufficienti e di persone dotate delle condizioni necessarie per farli funzionare utilmente.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, nota che l'ufficio di Milano non è ancora costituito in modo definitivo. Terrà nel massimo conto la raccomandazione dell'onorevole Beltrami.

(Si approvano tutti i capitoli degli stati di previsione ed il totale generale dell'entrata e delle spese del Fondo per l'emigrazione, nonchè i due articoli del disegno di legge).

Si approva senza discussione il disegno di legge:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-1913.

Seconda votazione segreta.

DE AMICIS, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti pel riordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'azienda termale demaniale di Santa Cesarea in provincia di Lecce (1435):

Favorevoli 224
Contrari 27

(La Camera approva).

Convenzione con la Società edilizia Monte Echia di Napoli (Semen) per la sistemazione della pendice franata di Pizzofalcone (1436):

Favorevoli 230
Contrari 21

(La Camera approva).

Distacco della frazione Ponte dal comune di Paupisi e costituzione di essa in Comune (1429):

Favorevoli 225
Contrari 26

(La Camera approva).

Istituzione di un giardino coloniale a Palermo (1305):

Favorevoli 229
Contrari 22

(La Camera approva).

Modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti (1418):

Favorevoli 220
Contrari 31

(La Camera approva)

Autorizzazione di nuove e maggiori spese da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica (1433):

Favorevoli 221
Contrari 30

(La Camera approva)

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913, e autorizzazione di maggiori spese e proroga del termine indicato dall'art. 5 della legge 8 luglio 1903, n. 312, e dalla facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 (1440).

Favorevoli 229
Contrari 22

(La Camera approva).

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo (1416).

Favorevoli 230
Contrari. 21

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Agnesi — Aguglia — Albanese — Alberti — Amici Venceslao — Angiolini — Arlotta — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Badaloni — Barnabei — Baslini — Battaglieri — Benaglio — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Berti — Bettòlo — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bizzozero — Boitani — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Bonopera — Borsarelli — Boselli — Bouvier — Brizzolesi — Buccelli — Buonvino.

Cabrini — Cacciapuoti — Calisse — Callaini — Calleri — Camera — Cameroni — Campanozzi — Campi — Canepa — Cao-Pinna — Capaldo — Cappa — Cappelli — Caputi — Carboni Vincenzo — Carcano — Cardàni — Carugati — Casalegno — Casciani — Caso — Cassuto — Castellino — Cavagnari — Ceci — Cefaly — Celesia — Chiesa Eugenio — Ciacci Gaspare — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Ciraolo — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Colosimo — Comandini — Compans — Congiu — Coris — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Curreno.

Dagosto — Dari — De Amicis — De Bellis — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Pietra — Della Porta — Dello Sbarba — De Luca — De Nava Giuseppe — De Nicola — Dentice — De Seta — De Vito Roberto — Di Bagno — Di Cambiano — Di Marzo — Di Rovasenda — Di Scalea — Di Stefano — D'Oria.

Ellero.

Facta — Faelli — Falletti — Faustini — Fazi — Fera — Ferraris Maggiorino — Ferrero — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Furnari — Fusinato.

Gallenga — Gallo — Gangitano — Gargiulo — Gazelli — Giaccono — Giacobone — Girardi — Giuliani — Guidone.

Heirschel.

Incontri.

Joele.

La Lumia — Landucci — Larizza — La Via — Lembo — Leonardi — Libertini Gesualdo — Loero — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Magliano — Mancini Camillo — Mancini Ettore — Mango — Manna — Margaria — Marsaglia — Martini — Marzotto — Masi — Masoni — Materi — Maury — Moda — Mendaja — Merlani — Mezzanotte — Mirabelli Ernesto — Molina — Montauti — Montemartini — Montresor — Morando — Mosca Gaetano.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Negri de Salvi — Niccolini Giorgio.

Odorico — Orlando Salvatore.

Pacetti — Pagani-Cesa — Pantano — Paratore — Pastore — Pavia — Perron — Pescetti — Pieraccini — Pietravalle — Podestà — Podrecca — Pozzo Marco.

Quaglino.

Rattone — Rava — Rellini — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rochira — Romanin-Jacur — Romeo — Rondani — Rosadi — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Luigi.

Sacchi — Samoggia — Santoliquido — Saporito — Scalini — Scalori — Scano — Scellingo — Sciorati — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Spirito Beniamino — Squitti — Strigari — Suardi.

Tassara — Tedesco — Teodori — Testasecca — Torre — Toscanelli — Tovini — Trapanese — Turati — Turco.

Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venditti — Venzi — Veroni — Vicini — Visocchi.

Sono in congedo:

Abozzi — Albasini — Alessio Giulio.

Baccelli Guido — Baragiola — Barzilai.

Calvi — Camerini — Candiani — Cannavina — Cartia — Casalini Giulio — Castoldi — Ciappi Anselmo — Cornaggia — Corniani.

D'Alì — De Cesare — Dell'Arenella — De Michele-Ferrantelli — De Tilla — De Viti De Marco — Di Frasso — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Trabia.

Fabri — Fiamberti.

Ginori-Conti.

Marazzi — Modestino.

Nuvoloni.

Raineri — Rampoldi — Rizza — Ronchetti.

Spetrino.

Teso.

Wollemborg.

Sono ammalati:

Alessio Giovanni.

Carmine — Ciccotti — Conflenti — Croce.

Daneo.

Gattorno — Graziadei — Guicciardini.

Leone.

Negrotto.

Orlando Vittorio Emanuele.

Pini.

Salandra.

Toscano.

Assenti per ufficio pubblico:

Buonini.

Chimirri.

Interrogazioni e interpellanze.

DEL BALZO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intenda disporre che i treni 810 ed 807, il primo proveniente da Brindisi, ed il secondo da Napoli, abbiano almeno la fermata di un minuto alla stazione di Contursi. (Ciò non solo soddisferebbe un antico e vitale bisogno di tutti i numerosi comuni della valle del Sele (provincie di Salerno ed Avellino), ma costituisce una indeclinabile necessità, soprattutto in questa stazione, per la grande affluenza di persone ai rinomati bagni termali di Contursi e di Oliveto Citra, e per lo sviluppo dei commerci e delle industrie in quelle contrade, privi di qualunque rapida comunicazione. Detta fermata non sposterebbe il servizio delle altre stazioni, che anzi permetterebbe la soppressione di quella attuale, presso che inutile, del treno 801). (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Spirito Beniamino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro per conoscere se e quali provvedimenti intenda attuare per arginare la ingiusta speculazione della incetta in Italia delle cedole semestrali del Debito pubblico per ritirarne la valuta in oro all'estero, specialmente ora che l'aumento dell'aggio procura un danno all'erario degno di considerazione; e se non creda opportuno di raffermare che pel detto pagamento all'estero occorra insieme alle cedole l'esibizione per visione delle cartelle relative.

« Dentice ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per ottenere che non sia più oltre deplorato il grave inconveniente, dovuto alla arbitraria mancanza di carri da trasporto per prodotti agricoli di facile deperimento, nelle stazioni ferroviarie di Angri, Pagani e Nocera con sicuro danno della classe colonica e degli esportatori.

« Dentice ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pub-

blica, per sapere a qual punto sia giunta sino ad oggi l'edizione critica degli scritti di Francesco Petrarca, ordinata, nella ricorrenza del sesto centenario della sua nascita, dalla legge dell'11 luglio 1904, n. 365.

« Landucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla necessità d'intraprendere studi per la sistemazione del torrente Tresinaro.

« Cottafavi ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il ministro della guerra, per conoscere come intenda provvedere nei riguardi del veterano Baitone Domenico Giacomo che pur essendo povero nel senso più assoluto della parola non ebbe l'assegno vitalizio in seguito ad errate informazioni e non potè neppure ottenere risposta al ricorso avanzato dal sindaco del comune perchè gli sia resa giustizia.

« Celesia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se e quando intenderà disporre che siano una buona volta pagati i contributi arretrati dovuti dal Ministero istesso per l'istruzione elementare ai comuni di Sant'Elia a Pianisi e Macchia Valfortore, ai quali oramai sembra non resti, dopo le inutili premure spiegate finora, che iniziare la già deliberata azione giudiziaria, con grave discapito del prestigio dello Stato. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Spetrino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per sapere se di fronte alla riconosciuta deficienza dei fondi stanziati, in confronto delle circa trecento strade da costruirsi, per togliere dall'isolamento i comuni, non credano proporre idonei provvedimenti, giusta il voto emesso dalla Giunta generale del bilancio nella relazione sullo stato di previsione pei lavori pubblici, esercizio 1913-1914; assumendosi frattanto lo Stato il totale servizio degli interessi verso quei comuni, che abbiano eseguito od eseguissero l'opera, anticipandone la spesa. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Parodi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri per chiedergli se, in seguito alle ripetute proteste della numerosa colonia italiana di Calcutta, contro l'opera insufficiente di quel Regio console generale, non ritenga opportuno e conveniente, sia nell'interesse della Colonia, che in quello superiore dell'Italia e del suo avvenire in Oriente, provvederne urgentemente la sostituzione. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Dello Sbarba ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del tesoro per conoscere se il Governo intenda proporre alla Camera la modificazione della legge 30 giugno 1908, nel senso di autorizzare la Cassa depositi e prestiti ad assumere il servizio delle cessioni, per sottrarre gl'impiegati all'attuale speculazione usuraia. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per conoscere le ragioni del mancato pagamento dell'indennità di carica dovuta ai capiapparecchiatori e capisquadra telefonici, in base all'art. 36 del regolamento provvisorio del 20 ottobre 1907 e dell'art. 10 comma *f*, della legge 19 luglio 1909. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra intorno alla propalazione, a mezzo dei giornali, di notizie concernenti le nostre imminenti operazioni militari in Libia.

« Gallenga ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda provvedere a che i pensionati delle amministrazioni civili e militari dello Stato possano ogni anno usufruire di biglietti ferroviari a tariffa speciale siccome lo consigliano ragioni di equo trattamento e di doveroso riguardo.

« Pescetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulle ragioni dello scioglimento del Consiglio comunale di Isnello.

« Rienzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, dato che, quasi sicuramente, il disegno di legge n. 1279 non potrà venire in discussione prima delle vacanze estive come intendano essi provvedere alla esecuzione della legge del 1903 sulle strade di accesso alle stazioni ferroviarie che rimane in sofferenza, sia per deficenza di fondi, sia per le recenti interpretazioni restrittive della Corte dei conti. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Rubini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi sulla necessità che venga aperta al pubblico la ricevitoria postale di San Giuliano Milanese e che il nuovo titolare della medesima raggiunga il suo posto. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Valvassori-Peroni ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando intenda di rimuovere i gravi inconvenienti che presenta il passaggio a livello di Rogoredo, mediante la costruzione di un cavalcavia. (L' interrogante chiede la risposta scritta).

« Valvassori-Peroni ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla opportunità di attenuare la disoccupazione dei lavoratori di albergo e mensa, col disporre che siano loro accordate speciali facilitazioni e riduzioni ferroviarie nei viaggi determinati da necessità di lavoro, analogamente a quanto si pratica per altre categorie di operai.

« Campanozzi ».

La seduta termina alle ore 19,45.

DIARIO ESTERO

L'assassinio del gran visir Chefket pascià risultando esclusivamente politico, si ricercano gli autori fra gli amici del ministro Nazim trucidato il giorno dell'insediamento a gran visir di Chefket pascià o nel nuovo partito nazionalista avverso ai giovani turchi.

Sono stati eseguiti numerosi arresti, più di 200 certo, e siccome sono tra questi lo *chauffeur* che guidava l'automobile dei sicari ed un'altra persona che era nello stesso automobile, si può ritenere che non si tarderà ad avere in mano gli assassini.

Si teme però che questi siano volgari sicari prezzolati e che i mandanti siano al sicuro.

Intanto il principe Said Halim è stato confermato gran vizir.

La stampa di Vienna propende a credere che il partito, autore della nuova sanguinosa reazione turca, sia il partito militare.

***

Abbiamo accennato ad un apparente ristagno dei lavori degli ambasciatori a Londra i quali due volte hanno rinviato la prosecuzione delle loro sedute. Ne spiega il motivo il seguente dispaccio da Londra, 12:

Una nota della *Reuter* dice che si crede che la conferenza degli ambasciatori potrà prendere decisioni definitive a proposito dei punti in discussione soltanto allorchè la situazione sarà più chiara riguardo sia alle relazioni fra gli Stati balcanici, sia alla attitudine della Grecia.

Gli ambasciatori ritengono non esservi ragione di sforzarsi di

giungere presentemente a decisioni, che, cambiando le circostanze, potrebbero non avere l'effetto desiderato.

Le tre ultime conferenze riguardo all'Epiro, all'Albania ed alle isole dell'Egeo avendo consistito in scambi di vedute piuttosto che nella ricerca di una soluzione, non hanno apportato alcun cambiamento nella situazione.

Tuttavia non esiste alcuna divergenza fondamentale di opinione. Invece alcuni fatti tendono a dimostrare che si giungerà ad una transazione.

***

La lettera dello Czar di Russia ai re di Serbia e Bulgaria ha nettamente cambiato la situazione e l'attitudine bellicosa degli alleati.

I seguenti telegrammi informano:

Belgrado, 12. — Nel Consiglio dei ministri di ieri la decisione presa ieri l'altro di domandare alla Bulgaria l'immediata risposta alla Nota serba circa la revisione del trattato di alleanza serbo-bulgara fu abbandonata.

Fu invece deciso di invitare il Governo bulgaro a disporre subito una smobilizzazione parziale dei 3[4 degli effettivi attuali di guerra ed a fissare una data per il convegno dei quattro presidenti del Consiglio deciso nella intervista di Zaribrod.

Il *Samuprava* dichiara che il Governo serbo si è deciso a questa nuova attitudine conciliante per tenere conto da una parte del bisogno di pace dell'Europa e degli Stati balcanici e dall'altra parte per rendere possibile un'intesa pacifica con gli alleati.

Il Governo serbo ha fatto questo passo pacifico, nella convinzione che il diritto evidente della Serbia, prevarrà anche in trattative amichevoli.

*** Si annuncia ufficialmente che il Governo reale di Serbia invia oggi una nota al Governo reale di Bulgaria che propone, allo scopo di appianare la divergenza serbo-bulgara relativa alla futura frontiera e al territorio contestato, di ridurre gli effettivi militari attuali ad un quarto. Questa smobilizzazione permetterà di risolvere per via amichevole e pacificamente le divergenze.

Sofia, 12. — Nei circoli competenti si afferma che il Re Ferdinando risponderà al telegramma dello Czar di Russia nel senso che la Bulgaria considera opportuna la decisione arbitrale, secondo lo accordo, soltanto per la zona contestata e che quindi i territori non contestati debbono essere sgombrati dai serbi.

Pietroburgo, 12. — I giornali della sera pubblicano telegrammi da Belgrado e da Sofia annunzianti che la Serbia e la Bulgaria hanno risposto favorevolmente alle esortazioni della Russia e che esse hanno pienamente consentito all'arbitrato integrale di essa, e alla smobilizzazione.

La stessa lettera imperiale, della quale ieri demmo il testo integrale, è stata da tutta la stampa concorde ritenuta un monito, accompagnata da un *ultimatum* nel più stretto senso, per quanto espresso nella più amichevole forma.

Ora al monito russo tien dietro quello inglese, espresso nel seguente telegramma da Londra, 12:

Alla Camera dei comuni Noel Buxton chiede a sir Edward Grey se un'offerta di mediazione è stata fatta dalle potenze relativamente alla vertenza fra gli alleati balcanici e se, in caso negativo, il Governo inglese ritiene opportuno di farla.

Sir Edward Grey, rispondendo, ricorda la stipulazione del trattato serbo-bulgaro relativo al deferimento di alcune divergenze all'arbitrato dello Czar e ricorda pure l'avvertimento rivolto dallo Czar alla Bulgaria ed alla Serbia.

Aggiunge che si deve sperare con molta fiducia che il consiglio dato venga accettato.

È impossibile esprimere troppo vivamente i sentimenti di delusione e di disapprovazione con i quali la guerra fra i paesi testè alleati verrebbe generalmente considerata dall'opinione pubblica. Una guerra alienerebbe loro ogni simpatia dell'Europa, simpatia che finora è stata il fattore che ha contribuito all'attitudine di neutralità e di non intervento per parte delle grandi potenze. Gli Stati balcanici stessi dovrebbero sapere che se combattono uno contro l'altro per ciò che riguarda i frutti delle loro vittorie, potrebbero rischiare di perdere ciò che hanno guadagnato finora nella guerra contro la Turchia.

La crisi del Gabinetto spagnuolo non può dirsi definitivamente risolta coll'incarico che il Re ha riconfermato al conte di Romanones, il quale ha accettato, ma, giusta il seguente dispaccio da Madrid, 12, non si sa se potrà rimanere al potere:

Il Re Alfonso XIII è ritornato a Madrid proveniente da La Granja.

Il conte di Romanones si è recato immediatamente a palazzo reale, ove ha avuto col Re un lungo colloquio, alla fine del quale il presidente del Consiglio ha dichiarato che il Sovrano gli ha riconfermato la sua fiducia e che nel pomeriggio, prima che il Re ritorni a La Granja, gli presenterà il nuovo Gabinetto, il quale d'altra parte non ha subìto che le modificazioni strettamente necessarie.

Il nuovo Gabinetto si riunirà stasera per studiare la situazione politica. Se questa lo permetterà, il conte di Romanones chiederà di riprendere quanto prima i lavori parlamentari.

CRONACA ARTISTICA

AL LICEO MUSICALE.

Il consueto distinto ed intelligente pubblico riempiva, nel pomeriggio di ieri, l'aula magna della R. Accademia di Santa Cecilia; esso era stato invitato dall'illustre comm. Falchi, direttore del Liceo musicale, ad assistere al secondo saggio finale degli alunni.

La ristrettezza dello spazio ci costringe ad un brevissimo cenno di cronaca e ci limitiamo a dire che il saggio riuscì benissimo; tutti gli alunni ed alunne delle varie scuole musicali furono applauditi ed i loro professori felicitati per il progresso degli allievi; maggiormente incontrarono il favore dell'uditorio la signorina Sara Bosisio, alunna della professoressa Fanny Toresella, che riconfermò il successo avuto nel saggio di classe per la sua splendida, estesa e melodiosa voce di mezzo soprano; il giovane Carnevali Vito, alunno di composizione del prof. O. Respighi, per un bellissimo *preludio sinfonico per orchestra* da lui composto, e la classe corale del professore R. Terziani che eseguì con insieme e precisione due canzoni di Natale del secolo XIII armonizzate a quattro voci miste del Gevaërt.

Lunedì, 16, vi sarà il terzo saggio finale.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato da S. E. il generale Brusati e dal generale Piacentini, ha assistito, iermattina, alla inaugurazione della « Mostra di topografia di Roma » a Castel Sant'Angelo.

Il Sovrano venne ricevuto da S. E. il ministro della pubblica istruzione, dal prefetto senatore Annaratone, dal sindaco Nathan, dal comm. Ricci, direttore generale delle antichità e belle arti, dal rettore dell'Università e da altre cospicue personalità della scienza e dell'arte e dal colonnello Mariano Borgatti, ordinatore

della Mostra e benemerito del riordinamento e della risurrezione storica e artistica di Castel Sant'Angelo.

Un numeroso ed eletto pubblico d' invitati, fra cui molte signore e signorine, gremiva la vasta sala del Museo storico.

Il comm. Corrado Ricci aprì la cerimonia inaugurale con un dotto discorso intorno alla urgente necessità di istituire in tutta Italia dei Musei consimili all' inaugurando.

Parlò, poscia, l'on. senatore prof. Rodolfo Lanciani, sul tema: « Gli umanisti e la topografia di Roma ».

S. M. il Re e le autorità complimentarono i dotti oratori.

Quindi il Sovrano, accompagnato dai suoi aiutanti di campo e dalle autorità, si recò a visitare il padiglione della Mostra topografica.

S. M. ne fu soddisfattissimo ed ebbe parole di elogio per il colonnello Borgatti e per quanti si adoprarono alla bene organizzata Mostra.

Alle 12,15, S. M. il Re, risalito in automobile, fece ritorno alla reggia, acclamato dagli invitati e dalla folla riunitasi presso il Castello.

S. M. la Regina Margherita invitò ieri, nella villa annessa alla sua reggia, un centinaio di giovani inscritte al sodalizio di mutuo soccorso fra giovani operaie, onorato, l' altro giorno, di una sua augusta visita.

Alle invitate fu servito un sontuoso rinfresco, e a ciascuna S. M. la Regina fece donare un sacchetto di dolci, un artistico ventaglio e un mazzo di fiori.

Vivamente commosse le giovani popolane ringraziarono S. M. cotanto finemente gentile e benefica.

Nella giornata di ieri S. M. ricevette in particolare udienza la presidenza della sezione femminile dell'Associazione nazionale per l'istruzione del soldato.

Le gentili signore espressero a S. M. il programma che la sezione intende svolgere per l'istruzione dei soldati.

S. M. la Regina Margherita, compiacendosi vivamente dell'iniziativa, promise che avrebbe presenziata la cerimonia della solenne premiazione dei soldati frequentatori delle scuole della Società, che si svolgerà domenica al Collegio Romano.

S. E. Calissano a Venezia. — Nella giornata di ieri continuarono graditissime le visite ai vari istituti e monumenti di Venezia, di S. E. il ministro delle poste e telegrafi.

Il ministro, accompagnato dagli onorevoli Fradeletto, Foscari e Orsi, dall'assessore conte Valier, dal comm. Durau, direttore generale dei telegrafi e dei telefoni, dai funzionari superiori locali delle poste, telegrafi e telefoni, si recò a visitare i vari uffici dipendenti dal suo dicastero.

In tutte le visite ai vari uffici il ministro, come è suo costume, volle interessarsi anche del personale, accordando udienze particolari ed intrattenendosi affettuosamente con tutti indistintamente.

A mezzogiorno l'on. Calissano nella lancia dell' ammiragliato, si recò a Pellestrina, a raggiungere i congressisti commerciali, industriali ed esercenti, partiti nella mattinata in gita per colà per rispondere ad un invito cortese del Comune.

Alle 14,30 ritornò a Venezia e proseguì per Mestre per visitare gli edifici postali.

Alla colazione offerta in suo onore e dei congressisti dal comune S. E. pronunziò un applaudito discorso in risposta ai numerosi brindisi fatti a di lui augurio e saluto.

Alle 15.15 l'on. Calissano insieme al sindaco e ad alcuni membri del comitato organizzatore si imbarcò per tornare a Venezia, mentre i congressisti partivano per Chioggia.

Il ministro fece una sosta a Mestre dove fu festeggiatissimo.

Col direttissimo delle 21.20 l'on. Calissano partì da Venezia per Roma.

Gli ascari a Roma. — La giornata di ieri riuscì graditissima agli ascari eritrei del IV battaglione ospiti di Roma.

Dopo la visita al Pantheon visitarono, ammirati, il monumento a Vittorio Emanuele.

Sulla scalea, per ordine del colonnello Salari, lo *schiambasc* Bajané Agà tenne a tutto il battaglione un breve discorso illustrativo della mole sacconiana.

Gli ascari applaudirono vivamente.

Dovunque la folla acclamava i simpatici nostri soldati coloniali.

Questa mattina, alle 8, S. M. il Re passò in rivista il battaglione degli ascari nella caserma al Castro Pretorio.

Vi intervennero le rappresentanze armate dei corpi costituenti il presidio, in grande uniforme, al comando del maggior generale comm. Pellegrini. Vi erano pure gli addetti militari esteri, gli ufficiali del R. esercito e della R. marina in attività di servizio e in congedo, gli ufficiali della R. guardia di finanza e della Croce rossa, la società reduci e militari in congedo, indossanti l'alta uniforme.

Il pubblico assisteva alla rivista dal viale interno adiacente alle casermette d'artiglieria con ingresso libero, e dagli appositi recinti ad invito.

La rivista fu riuscitissima; ed il Sovrano si compiacque col comandante il battaglione per l'ordine e l'eleganza delle manovre.

La folla acclamò vivamente.

Ai nostri valorosi. — Domenica 15 corrente, alle 10 nell'aula senatoria in Campidoglio avrà luogo la consegna delle ricompense al valor militare per la guerra italo-turca, conseguite da militari ora in congedo, residenti in Roma.

Al Circolo giuridico. — Domenica, alle 10,30, nella sala del Circolo giuridico di Roma al palazzo di Giustizia, l'on. principe Leone Caetani, deputato al Parlamento terrà una conferenza sul tema: « L'Islamismo ».

R. Accademia dei Lincei. — La classe di scienze morali, storiche e filologiche terrà seduta il 15 giugno 1913, alle ore 15, nella residenza dell'Accademia (palazzo già Corsini, via della Lungara).

Ritiro di monete. — L'Intendenza di finanza rende noto che per assicurare in modo completo il ritiro dalla circolazione delle monete di bronzo sfregiate o deturpate è stato prorogato al 31 dicembre del 1913 il termine prefisso per l'accettazione di tali monete da parte delle Casse pubbliche ed anche dagli uffici postali e ferroviari nelle ordinarie loro operazioni.

Italiani all'estero. — Continuano a Pietroburgo le accoglienze e i trattamenti festosi e fraterni alle delegazioni torinesi colà invitate per studi commerciali.

Ieri S. M. lo Czar ha ricevuto, alle ore 12,30, al grande palazzo le delegazioni comprendenti ventidue persone e aventi alla testa l'on. senatore Rossi.

Questi presentò i delegati allo Czar, che si intrattenne affabilmente con ciascuno di essi.

Dopo la presentazione lo Czar offerse una colazione in onore dei delegati. Quindi i delegati ripartirono per Pietroburgo.

Nella giornata il ministro del commercio Tymascheff ha fatto visita alla delegazione italiana.

Yermoloff, consigliere dell'Impero, accompagnò i delegati nella loro passeggiata in automobile per la città. Gli ospiti italiani visitarono la cattedrale di Pietro e Paolo e la chiesa della Resurrezione.

Intervistato, il sindaco di Torino, conte Rossi, disse:

L'accoglienza fattaci dall'Imperatore ci ha lasciati entusiasti. Durante il ricevimento che è durato un'ora, Sua Maestà ci ha chiesto le nostre impressioni sulla Russia. Noi gli abbiamo espresso il nostro vivo piacere per la visita a questo paese, gli immensi progressi del quale avevamo già potuto giudicare dall'Esposizione di Torino. L'Imperatore ci congedò amabilissimamente stringendo la mano a ciascuno di noi.

Dopo la colazione tornammo a Pietroburgo, con la più gradita impressione della nostra visita a Tsarkoie Selo.

I giornali della capitale russa hanno articoli pieni di deferenza per gli ospiti italiani.

Per i nostri confini. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« La Commissione internazionale italo-austriaca per la revisione del confine tra i due Stati riprenderà i suoi lavori a Vienna il 16 corrente.

« La delegazione italiana si compone del presidente barone Carbonelli, consigliere di Stato, rappresentante il Ministero dell'interno, del capitano di stato maggiore Attilio Zincone, rappresentante il Ministero della guerra, e del conte Luigi Vannutelli, segretario di Legazione, rappresentante il Ministero degli affari esteri ».

Incendio. — Un telegramma dell'*Agenzia Stefani*, da Tripoli, in data di ieri, reca:

« Ieri a tarda ora è accaduta una grave disgrazia nella vivanderia del parco automobilisti. In dipendenza di uno scoppio, le cui cause non sono ancora ben precisate, ma che si suppone dovuto a vapori di acqua ragia, ivi depositata per la verniciatura dei locali, o al gazometro dell'acetilene, la baracca della vivanderia improvvisamente si incendiava e squarciava. Rimasero ferite per contusioni e bruciature sette persone, cinque militari e due inservienti della vivanderia. Di questi uno è morto poco dopo lo scoppio.

Una rigorosa inchiesta è in corso per l'accertamento delle eventuali responsabilità ».

Marina mercantile. — Il *Savoia*, della Veloce, ha proseguito da Santos per Montevideo e Buenos Aires. — Il *Duca di Genova*, id., ha proseguito da Dacar per Rio Ianeiro. — Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd Sabaudo, ha proseguito da Barcellona per l'Argentina. — Il *Napoli*, della Società Italia, è partito da New York per l'Italia. — Il *Ravenna*, id., è partito da Buenos Aires per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUCAREST, 12. — Il Comitato esecutivo del partito conservatore ha accettato le dimissioni del capo del partito Carp.

Il partito sarà provvisoriamente diretto dal ministro degli esteri, Majorescu, dal ministro delle finanze, Markiloman, dal ministro d'agricoltura, Adrian, dal ministro della giustizia, Cantacuzene, e dal presidente del club conservatore, Lahovary.

SPRINGFIELD, 12. — La Camera legislativa dell'Illinois ha approvato una legge che accorda alle donne il diritto del voto politico.

LONDRA, 12. — Si ha da Pietroburgo che la Bulgaria e la Serbia hanno accettato l'arbitrato della Russia.

COPENAGHEN, 12. — Il presidente del Consiglio è stato ricevuto in udienza dal Re al quale ha presentato le dimissioni del Gabinetto.

Il Re le ha accettate ed ha pregato i ministri dimissionari di restare in carica provvisoriamente per il disbrigo degli affari governativi.

Il Re riceverà oggi i capi gruppo del Folketing.

COSTANTINOPOLI, 12. — I funerali del gran visir sono stati imponenti e hanno assunto il carattere di una dimostrazione unionista.

Dopo la cerimonia celebrata alla Moschea di Santa Sofia, la salma di Mahmud Chevket pascià e quella del suo aiutante di campo Ibrahim pascià sono state trasportate a Sirkodj, imbarcate su piccoli vapori che hanno attraversato il Bosforo e poscia sbarcate presso il palazzo del sultano a Dolma Baytche, dove si trovavano le missioni straniere e una rappresentanza delle navi da guerra.

Il corteo si è poi diretto verso la collina della Libertà, ove ha avuto luogo l'inumazione.

BUDAPEST, 12. — *Camera dei deputati.* — L'opposizione non assiste alla seduta, asserendo che la Camera è stata trasformata in una caserma.

Il presidente del Consiglio, conte Tisza, è accolto, al suo ingresso nell'aula, con grandi grida di *elien* e da applausi che sono durati parecchi minuti.

Viene subito letto l'autografo reale in cui si annunzia la nomina del conte Tisza a presidente del Consiglio.

Tisza prende poscia la parola per fare la dichiarazinne ministeriale. Rileva che il Governo seguirà liberamente e onestamente l'indirizzo dell'ultimo gabinetto.

BERLINO, 12. — La Dieta prussiana, recentemente eletta, è stata aperta oggi.

Bethmann Holweg ha letto il discorso del trono nel quale ha detto:

L'apertura di questo nuovo periodo di lavori parlamentari avviene in un momento che è consacrato nei grandi ricordi. Possano le forze ideali che agirono in Prussia un secolo fa e che mercè la salda unione tra Re e popolo condussero la nazione prussiana da una profonda rovina ad una gloriosa floridezza, penetrare anche la nostra epoca e farsi sentire a noi tutti per l'adempimento dei doveri presenti e dei compiti che l'avvenire ci impone.

Ma, come ci ricordiamo con orgoglio e con gioia di questo cambiamento nei destini della nostra nazione, prepariamoci col cuore pieno di riconoscenza a celebrare il giorno in cui si compie per il vostro venerato Imperatore e Re il venticinquesimo anno di regno.

Sotto la protezione della pace che S. M. con animo forte ci ha conservato per questi venticinque anni, i beni materiali e morali della nazione sono stati aumentati e sviluppati nell'Impero ed in Prussia, mercè la preveggente sollecitudine dell'Imperatore e il lavoro incessante del popolo intero.

Ringraziando Iddio di avere riempito finora di tanti favori la vita di S. M. noi lo preghiamo di accordargli di procedere ancora per lungo tempo alla testa di un popolo fedele e fiducioso in una via di sviluppo ascendente.

MADRID, 12. — Secondo le notizie ufficiali da Tetuan, le truppe spagnuole nel combattimento di ieri a Laurient hanno avuto un comandante e un tenente morti, due tenenti colonnelli e quattro tenenti feriti. Tutti appartenevano alla colonna del generale De Rivera. Questa colonna ha occupato la posizione di Laurient, dopo un vivo combattimento contro grossi contingenti nemici, che hanno subito gravissime perdite.

MADRID, 12. — Un dispaccio ufficiale da Tetuan dice che le cabile hanno attaccato la posizione di Laurient.

Gli spagnuoli hanno avuto 17 morti e 50 feriti. Il combattimento è stato estremamente difficile.

MADRID, 12. — Un telegramma ufficiale da Alhucemas dice che le cabile hanno attaccato la cannoniera *Concha*, che affondò ieri. Il comandante è morto.

L'equipaggio si componeva di 98 uomini.

BUDAPEST, 12. — Alla Camera dei magnati il presidente del Consiglio, conte Tisza, ha fatto al principio della seduta le stesse dichiarazioni sul programma del Governo fatte alla Camera dei deputati.

Tali dichiarazioni furono accolte con vive approvazioni quasi generali.

Dopo le dichiarazioni di Tisza il conte Tessevfki, il conte Giovanni Habig e il barone Desiderio Pronay, ricordando l'attitudine di Tisza come presidente della Camera dei deputati, dichiarano, fra le approvazioni del centro, che non possono avere alcuna fiducia nel Gabinetto.

COSTANTINOPOLI, 13. — Circa cento ufficiali e 700 soldati turchi dell'esercito dell'Albania sono qui arrivati a bordo del trasporto turco *Ontemuz*.

ALGESIRAS, 13. — Si ha da Ceuta, 12:

Un grave combattimento si è impegnato ieri l'altro sera sul Monte Negron, che l'incrociatore *Estremadura* bombarda continuamente da ieri.

L'aiutante di campo del generale Alfan, residente generale spagnuolo, sarebbe ferito.

Le cabile durante l'attacco con fuoco di fucileria contro la cannoniera *General Concha* sono arrivate fino presso la nave.

Un vapore che trasportava truppe a Larrache ha ricevuto ordine di tornare indietro. Si crede che sarà inviato a Ceuta.

Tutte le truppe disponibili a Ceuta sono partite per Tetuan.

SOFIA, 13. — I rappresentanti delle colonie albanesi di Bulgaria hanno inviato alla conferenza degli ambasciatori ed a sir E. Grey un dispaccio che sollecita l'annessione di Goritza, metropoli intellettuale degli albanesi del sud, allo Stato albanese.

COSTANTINOPOLI, 13. — Secondo le prime notizie ricevute da Ciatalgia, regna nell'esercito una completa tranquillità.

Tra le file dell'esercito si deplora vivamente l'assassinio del gran visir.

Tutte le voci contrarie sono quindi false e prive di ogni fondamento.

Il complotto contro il gran visir sembra sia stato preparato soprattutto da borghesi.

Le sei persone che salirono nell'automobile erano circasse, salvo Tewfik, lo zoppo, che è turco.

Nei circoli autorizzati si dichiara che il capo della cospirazione aveva organizzato altri attentati che dovevano sopprimere contemporaneamente alcuni principali capi Giovani turchi.

Addosso a Kieur Emine è stata trovata una dichiarazione di Salih pascià, che prometteva di pagare mille lire turche se un certo affare fosse riuscito.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

12 giugno 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
I barometro a 0°, in millimetri e al mare	760.5
Termometro centigrado al nord	24.6
Tensione del vapore, in mm.	12.59
Umidità relativa, in centesimi	55
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	21
Stato del cielo	1|2 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	25.5
Temperatura minima, id.	16.9
Pioggia in mm.	—

12 giugno 1913.

In Europa: pressione massima di 769 sui Pirinei, minima di 740 sulla Russia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora disceso, fino a circa 2 mill.; temperatura irregolarmente variata.

Barometro: massimo a 762 in Sardegna, minimo a 759 sul versante Adriatico.

Probabilità: venti tra nord e ponente moderati e qua e là forti sul golfo Ligure, alto Adriatico e Sardegna, deboli o moderati altrove; cielo prevalentemente vario; alto Tirreno mosso od alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 12 giugno 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Porto Maurizio	sereno	mosso	22 2	18 6
Sanremo	—	—	—	—
Genova	1/2 coperto	calmo	23 5	18 1
Spezia	sereno	calmo	26 3	16 0
Cuneo	sereno	—	31 6	18 4
Torino	sereno	—	29 1	20 1
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	32 3	17 5
Domodossola	1/4 coperto	—	31 8	14 0
Pavia	sereno	—	33 0	15 0
Milano	sereno	—	32 7	18 9
Como	sereno	—	31 7	20 8
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	29 5	19 0
Brescia	sereno	—	29 8	18 8
Cremona	sereno		31 5	19 3
Mantova	sereno		30 6	20 0
Verona	3/4 coperto	—	32 6	20 4
Belluno	sereno	—	25 0	17 9
Udine	coperto	—	27 0	19 4
Treviso	3/4 coperto	—	30 3	19 5
Vicenza	sereno		29 8	21 5
Venezia	3/4 coperto	calmo	27 4	21 4
Padova	1/4 coperto	—	30 2	20 4
Rovigo	sereno	—	32 2	19 4
Piacenza	sereno	—	30 2	16 2
Parma	sereno	—	31 8	18 5
Reggio Emilia	sereno	—	32 0	19 1
Modena	sereno	—	31 4	20 4
Ferrara	1/4 coperto	—	31 5	19 5
Bologna	sereno		31 7	23 1
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno		29 2	15 0
Pesaro	sereno	calmo	31 5	17 0
Ancona	sereno	calmo	31 9	21 5
Urbino	sereno		28 4	17 9
Macerata	sereno	—	30 9	21 1
Ascoli Piceno	sereno	—	31 6	19 2
Perugia	sereno	—	28 2	15 0
Camerino	sereno	—	28 8	16 8
Lucca	sereno	—	27 1	15 0
Pisa	sereno		26 9	13 3
Livorno	sereno	calmo	26 0	17 0
Firenze	sereno		30 6	15 3
Arezzo	sereno	—	30 2	16 4
Siena	1/4 coperto	—	23 3	15 8
Grosseto	1/4 coperto	—	29 0	14 2
Roma	sereno	—	27 4	16 9
Teramo	sereno	—	33 0	17 6
Chieti	sereno	—	27 5	18 5
Aquila	sereno	—	28 6	14 5
Agnone	sereno	—	27 1	13 7
Foggia	sereno	—	32 6	16 8
Bari	sereno	calmo	26 4	19 6
Lecce	sereno		28 5	19 6
Caserta	sereno		29 2	16 0
Napoli	sereno	calmo	25 1	18 0
Benevento	1/4 coperto		28 4	14 9
Avellino	sereno	—	25 2	18 2
Mileto	sereno	—	23 9	17 0
Potenza	sereno	—	24 0	14 4
Cosenza	sereno	—	29 0	15 0
Tiriolo	coperto	—	24 8	6 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	23 8	17 5
Palermo	sereno	calmo	26 4	13 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 2	16 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	legg. mosso	26 5	19 0
Catania	sereno	calmo	27 2	17 9
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	mosso	26 0	8 0
Sassari	sereno	—	25 7	16 5

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*